



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-213.0.0.-108

L'anno 2023 il giorno 29 del mese di Agosto il sottoscritto Grassano Giorgio in qualita' di dirigente di Direzione Idrogeologia E Geotecnica, Espropri, Vallate, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PNRR Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.2 (Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni) - finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU LAVORI DI “INTERVENTO DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA DEL BRASILE NELL’AREA DI CIVICA PROPRIETA’ A GENOVA BOLZANETO - 1° Stralcio”. Accertamento ed impegno delle risorse erogate ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (G.U. 17/05/2022, n. 114).

C.U.P. B32H18001110004 - MOGE 20023 - CIG 893703201E

Adottata il 29/08/2023
Esecutiva dal 01/09/2023

29/08/2023	GRASSANO GIORGIO
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-213.0.0.-108

OGGETTO: PNRR Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.2 (Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni) - finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU LAVORI DI “INTERVENTO DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA DEL BRASILE NELL’AREA DI CIVICA PROPRIETA’ A GENOVA BOLZANETO - 1° Stralcio”.

Accertamento ed impegno delle risorse erogate ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (G.U. 17/05/2022, n. 114).

C.U.P. B32H18001110004 - MOGE 20023 - CIG 893703201E

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- l’art. 20 del succitato regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata la valutazione del PNRR italiano;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all’Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e riforma, obiettivi e traguardi precisi, al cui conseguimento è subordinata l'assegnazione delle risorse su base semestrale;
- con il D. L. n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 punta ad aumentare la resilienza del territorio attraverso un insieme eterogeneo di interventi (di portata piccola e media) da effettuare nelle aree urbane;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con il successivo D. L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

- l'art. 8 del suddetto D. L. n. 77/2021 dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, non-ché' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

- con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione alle Amministrazioni titolari.

Premesso altresì che:

- con Decreto del 5 agosto 2020 il Ministero dell'Interno, in riferimento all'art. 1 commi 139-143 della l. n. 145/2018, ha definito le procedure per la richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di Messa in Sicurezza degli Edifici e del Territorio;

- in particolare l'art. 1 co. 141 della l. n. 145/2018 stabilisce che l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato secondo i seguenti ordini di priorità:

- investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente;

- a seguito del Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2020 per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio, il Comune di Genova ha predisposto la domanda di contributo per nove interventi, ricadenti principalmente nella categoria di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico (n. 6) e in parte in quella di messa in sicurezza di strade (n. 3), ponti e viadotti;

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 23 febbraio 2021 sono stati ammessi al finanziamento n. 6 interventi presentati dal Comune di Genova per un importo pari ad Euro 3.474.000,00;

- come previsto dal sopra citato Decreto, in data 19/03/2021 il Comune di Genova ha dichiarato, tramite portale TBEL, la mancata approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020, comportando una riduzione del 5% del contributo richiesto;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- si è pertanto provveduto con Determinazione Dirigenziale 2021-270.0.0-70, esecutiva in data 11/06/2021, oltre a prendere atto del finanziamento, ad accertare ed impegnare le risorse assegnate per gli interventi ammessi nella misura del 95%;
- in data 25 agosto 2021 il Ministero dell'Interno ha emanato un ulteriore decreto, il quale all'art. 2 specifica che: “non trova applicazione l'ultimo periodo dell'art. 1 co. 141 della l. n. 145 del 2018 che prevede la riduzione del contributo del 5% in caso di mancata approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) entro il 31/12/2020”;
- alla luce della sospensione dell'applicazione della sanzione per la mancata approvazione del PUA e del PEBA, come da sopra menzionato Decreto, con Determinazione Dirigenziale 2021-270.0.0.- 122, esecutiva in data 15/09/2022, si è provveduto ad accertare ed impegnare la rimanente quota del 5% precedentemente decurtata con Determinazione Dirigenziale 2021-270.0.0-70;
- con Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 novembre 2021, a seguito dello scorrimento della graduatoria, sono stati ammessi al finanziamento gli ulteriori n. 3 interventi presentati dal Comune di Genova per un importo complessivo pari ad Euro 1.520.000,00, di cui si è preso atto, nonché provveduto all'accertamento e contestuale impegno delle risorse con Determinazione Dirigenziale 2021-270.0.0-150, esecutiva in data 22/11/2021;
- con il sopra menzionato Decreto si è inoltre preso atto che gli investimenti relativi a opere pubbliche di Messa in Sicurezza degli Edifici e del Territorio, finanziati con le citate risorse, sono confluite nella linea progettuale Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”, Componente 4 “Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica”, Investimento 2.2 “Interventi per la Resilienza, la Valorizzazione del Territorio e l'Efficienza Energetica dei Comuni”, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021-191.1.0.-106 del 26/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo e le modalità di gara del lavoro riguardante il 1° stralcio funzionale per la “regimazione delle acque bianche in Via del Brasile nell'area di civica proprietà a Genova Bolzaneto”, per un importo complessivo della spesa di Euro 450.000,00 come da Quadro Economico;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2021-191.1.0.-123 del 02/12/2021, a seguito dell'espletamento di procedura di gara, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa I.L.S.E.T. S.R.L. (C.B. 40230), con sede in VIA XX SETTEMBRE 19/6 –16121 GENOVA codice fiscale e Partita IVA 00470780107, che ha offerto il ribasso percentuale del 19,993% come risulta dai verbali di gara;
- l'importo contrattuale dei lavori di cui trattasi risulta essere pari ad Euro 267.922,64, comprensivi di Euro 22.398,76 per oneri sicurezza ed Euro 22.251,76 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- l'impresa I.L.S.E.T. S.R.L. ha stipulato in data 02/02/2022 il contratto n°45;
- in data 20/12/2021 sono stati consegnati parzialmente i lavori con verbale prot. NP/2721 del 20/12/2021 e sono stati definitivamente consegnati in data 24/02/2023, con verbale di Prot. NP/463 del 17/03/2022;
- con Determinazione Dirigenziale 2022-213.0.0.-70 del 08/11/2022 è stata approvata una variante in aumento di spesa ai sensi dell'art. 106 co.1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., e contestuale approvazione di n. 6 nuovi prezzi ai sensi dell'art. 22 del D.M. n. 49/2018 per un importo di Euro 52.275,07, il tutto oltre I.V.A..

Dato atto che:

- il Direttore dei Lavori ha redatto i documenti di attestazione dell'entità delle lavorazioni, relativi ai SAL nr. 1-2-3, con i quali ha accertato, ai sensi dell'art. 26 co. 3 del D. L. n. 50/2022 (G.U. 17/05/2022, n. 114), l'ammontare della compensazione dovuta per le "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" secondo il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 26 co.1 del D. L. n. 50/2022 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali delle lavorazioni relative allo stato di avanzamento nr. 1-2-3, contabilizzate tra il 17/02/2022 e il 18/06/2022, che sono allegati quale parte integrante e sostanziale;
- l'ammontare complessivo agli stati di avanzamento lavori nr. 1-2-3 della compensazione, per quanto riguarda l'intervento in oggetto, ammonta ad Euro 13.148,84 oltre I.V.A. e che l'importo così determinato può essere confermato e come tale convalidato;
- l'importo così determinato, ridotto alla misura del 90%, come stabilito dal D. L. n. 50/2022, risulta essere Euro 11.833,96, oltre ad IVA 22% pari a Euro 2.603,47, per un importo complessivo di Euro 14.437,43;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2022-213.0.0.-26 del 12/07/2022, è stato riconosciuto all'impresa ILSET s.r.l. un adeguamento prezzi pari al 5%, ai sensi dell'art. 26 del D. L. n. 50 del 18 Maggio 2022, di Euro 5.868,59; riducendo l'importo complessivo spettante l'impresa ad Euro 8.568,83;
- il Responsabile Unico del Procedimento, visto l'art. 26 co. 3 del D. L. n. 50/2022 (G.U. 17/05/2022, n. 114) recante le istruzioni applicative, ha verificato, di concerto con il Direttore dei Lavori, la documentazione contabile ed il quadro economico dell'appalto rilevando la mancata capienza necessaria a garantire il pagamento della compensazione di cui sopra;
- l'Area Infrastrutture Opere Pubbliche ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili l'istanza di accesso al Fondo di cui all'art. 26 del D. L. n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla l. n. 91/2022, relativamente all'ammontare delle compensazioni rilevate per l'Area Tecnica;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 novembre 2022 sono state approvate le istanze ammissibili presentate dalle Stazioni Appaltanti con riferimento alle lavorazioni eseguite dal primo gennaio 2022 al 31 luglio 2022;

- all'art.1 del succitato Decreto sono evidenziate in forma tabellare le istanze delle stazioni appaltanti ritenute ammissibili e di cui si riporta di seguito lo stralcio relativo all'intervento oggetto del presente provvedimento:

N.	Denominazione Stazione Appaltante	ID Scheda adeguamento prezzi	codice CUP	Entità del contributo compreso IVA ritenuto ammissibile a valere sulle risorse del Fondo	Motivi di esclusione
246	COMUNE DI GENOVA	545	B32H18001110004	8.568,83 €	

- la spesa complessiva di Euro 8.568,83, a titolo di compensazione ai sensi dell'art. 26 co. 1 del D. L. n. 50/2022 (G.U. 17/05/2022, n. 114) trova copertura nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal suddetto Decreto;

L'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Geol. Giorgio Grassano, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 -bis del D. Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Visti:

- l'art. 120, co. 1 lett.b) e co. 9, del D. Lgs. n. 36/2023;
- gli artt. 107, 153 co. 5 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii..

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 17/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 -bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DETERMINA

1. di approvare i documenti di attestazione dell'entità delle lavorazioni, allegati quale parte integrante e sostanziale, relativi ai SAL nr. 1-2-3, con i quali è stato riconosciuto il maggior importo dei lavori all'impresa I.L.S.E.T. S.R.L., ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. L. 17 maggio 2022 n. 50 (G.U. 17/05/2022, n. 114) recante le "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina" secondo il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 26 co.1 del D. L. n. 50/2022 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali delle lavorazioni relative allo stato di avanzamento nr. 1-2-3, contabilizzate tra il 17/02/2022 e il 18/06/2022;
2. di affidare la somma di Euro 8.568,83 all'impresa I.L.S.E.T. S.R.L., con sede legale con sede in VIA XX SETTEMBRE 19/6 – 16121 GENOVA codice fiscale e Partita IVA 00470780107, (c.b. 40230);
3. di accertare l'importo di Euro 8.568,83 al capitolo 73114, c.d.c. 3400.8.01 "Manutenzione Strade -Trasferimenti Straordinari dello Stato", Pdc 4.2.1.1.0, crono 2023/1077, mediante nuovo **Acc.to 2023/2191**;
4. di impegnare l'importo di Euro 8.568,83 al capitolo 70135, c.d.c. 3400.8.1.0 "Manutenzione Strade -Lavori", Pdc 2.2.1.9.12, crono 2023/1077, mediante emissione di nuovo **Imp. 2023/13069**;
5. di liquidare all'impresa I.L.S.E.T. S.R.L., con il sopra citato impegno, la cifra di Euro 5.965,37 oltre IVA al 22% pari ad Euro 1.312,38 per un totale di Euro **8.568,83**, quale compensazione ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (G.U. 17/05/2022, n. 114);
6. di dare atto che l'importo complessivo di Euro **8.568,83** è finanziato con il fondo messo a disposizione dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2023;
7. di dare atto che le fatture digitali che perverranno dall'affidatario del presente atto dovranno contenere i seguenti elementi:
 - **CODICE IPA: C0L0VS**, identificativo della Direzione Idrogeologia Geotecnica Espropri e Vallate;
 - l'indicazione dell'oggetto specifico dell'affidamento;
 - l'indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;
 - indicare la dizione **"PNRR Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.2 (Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni) - finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU"**
 - i codici identificativi CUP: B32H18001110004 e CIG: 893703201E nella sezione "dati del contratto / dati dell'ordine di acquisto";

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

8. di provvedere a cura della Direzione Idrogeologia Geotecnica Espropri e Vallate alla liquidazione delle fatture emesse tramite atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
9. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 -bis del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
10. di provvedere a cura della Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
11. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e 6 -bis della l. n. 241/1990;

IL DIRIGENTE
(Geol. Giorgio Grassano)



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-213.0.0.-108

AD OGGETTO

PNRR Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.2 (Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni) - finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU LAVORI DI “INTERVENTO DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA DEL BRASILE NELL’AREA DI CIVICA PROPRIETA’ A GENOVA BOLZANETO - 1° Stralcio”. Accertamento ed impegno delle risorse erogate ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (G.U. 17/05/2022, n. 114).

C.U.P. B32H18001110004 - MOGE 20023 - CIG 893703201E

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

- **ACC. 2023/2191**
- **Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22/11/2022**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Magda Marchese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 23 dicembre 2022

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 ottobre 2022, n. 195.

Regolamento recante recepimento dell'ipotesi di accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. (22G00205) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2022.

Destinazione delle risorse del fondo per le esigenze di spesa indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. (22A07195)..... Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 ottobre 2022.

Istituzione e funzionamento del Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione. (22A07194) Pag. 11

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 2 dicembre 2022.

Proroga all'autorizzazione alla temporanea distribuzione del farmaco antivirale molnupiravir. (22A07245)..... Pag. 14



**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 22 novembre 2022.

Approvazione delle istanze ammissibili presentate dalle stazioni appaltanti con riferimento alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022. (22A07196). Pag. 15

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 6 ottobre 2022.

Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle pubbliche amministrazioni. (22A07219). Pag. 38

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
**Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni**

DELIBERA 20 ottobre 2022.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell'informazione. (Delibera n. 375/22/CONS). (22A07213). Pag. 44

DELIBERA 20 ottobre 2022.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video. (Delibera n. 376/22/CONS). (22A07214). Pag. 49

**Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria**

DELIBERA 13 dicembre 2022.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023. (Delibera n. 1785/2022). (22A07216). Pag. 52

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene e pseudoefedrina cloridrato, «Zerinoactiv». (22A07172). Pag. 66

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fluconazolo, «Aviflucox». (22A07173). Pag. 66

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metformina cloridrato, «Metformina Accord». (22A07174). Pag. 66

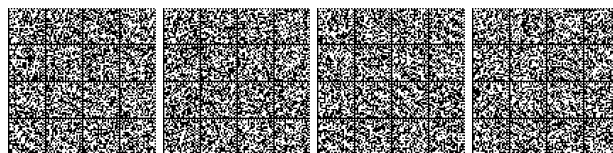
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metformina cloridrato, «Metformina Accord». (22A07175). Pag. 67

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ossimetazolina cloridrato, «Vicks Sinex». (22A07176). Pag. 67

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano. (22A07180). Pag. 68

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Modifica della denominazione dell'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan (Repubblica del Kazakhstan) in Ambasciata d'Italia in Astana (Repubblica del Kazakhstan). (22A07221). Pag. 70



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 ottobre 2022, n. 195.

Regolamento recante recepimento dell'ipotesi di accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»;

Visto, in particolare, l'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che disciplina il procedimento negoziale tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale, composta dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, recante «Recepimento dell'Accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 21 dicembre 2019, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2019 - 2021, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia»;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio 2019-2021, sottoscritta il 14 ottobre 2022, ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dalla delegazione di parte pubblica e dall'Organizzazione sindacale rappresentativa sul piano nazionale del personale della carriera diplomatica SNDMAE;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518, adottato in attuazione del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visti l'articolo 1, commi 436, 437 e 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e l'articolo 1, comma 922, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che dispongono in ordine al finanziamento del predetto accordo sindacale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 2022, con la quale è stata approvata la predetta ipotesi di accordo, previa ve-

rifica delle compatibilità finanziarie, ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, la presente ipotesi di accordo si applica al personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

Art. 2.

Decorrenza e durata

1. Il presente accordo concerne il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli aspetti giuridici ed economici.

2. Salvo quanto espressamente previsto, la disciplina degli aspetti giuridici ed economici decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce il presente accordo.

Art. 3.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85

1. Le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, continuano ad applicarsi con le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Ferie e riposi solidali*). — 1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il personale della carriera diplomatica può cedere, in tutto o in parte, ad altra unità di personale che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:

a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire;

b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all'art. 4.

2. Il personale di cui all'art. 1 che si trovi nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, può presentare specifica richiesta all'amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovan-



te lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

3. Ricevuta la richiesta, l'amministrazione rende tempestivamente nota al restante personale della carriera diplomatica di cui all'art. 1 l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente.

4. Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.

5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.

6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

7. Il personale richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività sopprese allo stesso spettanti, nonché dei permessi retribuiti di cui all'art. 10, comma 1, lett. c).

8. Una volta acquisite, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzate nel rispetto delle relative discipline.

9. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo del presente accordo.»

b) all'articolo 5, comma 8, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «La retribuzione di risultato compete nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.»;

c) all'articolo 9:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Congedi dei genitori e disposizioni a tutela della maternità e della paternità»

2) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9 bis. Sono inoltre direttamente applicabili, in favore del personale della carriera diplomatica, le disposizioni concernenti il congedo di paternità obbligatorio di cui al decreto legislativo 30 giugno 2022 n. 105, in quanto applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.».

d) all'articolo 10:

1) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «decesso o documentata grave infermità del coniuge,», sono inse-

rite le seguenti: «anche legalmente separato, della parte di unione civile»;

2) al comma 2, dopo le parole «dalla data in cui è stato contratto il matrimonio» sono inserite, in fine, le seguenti: «o l'unione civile»;

e) all'articolo 14:

1) al comma 3, la parola «maggio» è sostituita con la parola «marzo»;

2) al comma 4, la parola «maggio» è sostituita con la parola «marzo»;

f) all'articolo 17, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

Ambasciatore	112.590,21 €
Ministro Plenipotenziario	96.362,74 €
Consigliere d'Ambasciata	75.396,39 €
Consigliere di Legazione	59.081,30 €
Segretario di Legazione	44.974,67 €

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

Ambasciatore	113.008,96 €
Ministro Plenipotenziario	96.781,49 €
Consigliere d'Ambasciata	75.815,14 €
Consigliere di Legazione	59.500,05 €
Segretario di Legazione	45.393,42 €

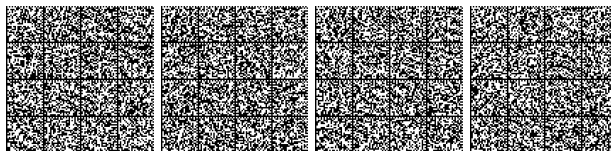
3. A decorrere dal 1° gennaio 2021 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

Ambasciatore	114.064,04 €
Ministro Plenipotenziario	97.836,57 €
Consigliere d'Ambasciata	76.870,22 €
Consigliere di Legazione	60.555,13 €
Segretario di Legazione	46.414,87 €»;

g) all'articolo 19, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie, al lordo delle ritenute a carico del dipendente:

- a) Euro 327.273 a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- b) Euro 506.020 a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- c) Euro 956.388 a decorrere dal 1° gennaio 2021.



3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse, al netto dell'indennità di posizione attribuita al personale in servizio all'estero, viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.»;

h) all'articolo 20:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché le relative modalità applicative, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate con decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

A) a decorrere dal 1° gennaio 2019:

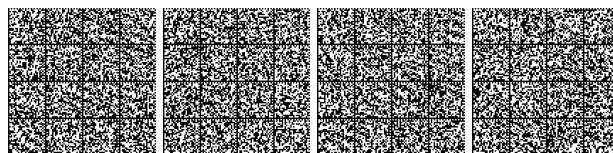
<i>a)</i> Segretario Generale	155.000,00 €
<i>b1)</i> Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale	110.000,00 €
<i>b)</i> Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013	93.300,00 €
<i>c1)</i> Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013	62.826,45 €
<i>c)</i> Capo della segreteria di Vice Ministro e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013	57.018,15 €
<i>d)</i> Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013	43.930,11 €
<i>e1)</i> Funzionario vicario di Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera e1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013	19.264,20 €
<i>e)</i> Capo Sezione	15.488,80 €
<i>f)</i> Funzionario addetto agli uffici	11.616,60 €

B) a decorrere dal 1° gennaio 2020:

<i>a)</i> Segretario Generale	155.000,00 €
<i>b1)</i> Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale	110.000,00 €
<i>b)</i> Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013	93.300,00 €
<i>c1)</i> Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013	63.762,30 €
<i>c)</i> Capo della segreteria di Vice Ministro e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013	57.867,48 €
<i>d)</i> Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013	44.584,49 €
<i>e1)</i> Funzionario vicario di Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera e1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013	19.551,15 €
<i>e)</i> Capo Sezione	15.719,52 €
<i>f)</i> Funzionario addetto agli uffici	11.789,64 €

C) a decorrere dal 1° gennaio 2021:

<i>a)</i> Segretario Generale	155.000,00 €
<i>b1)</i> Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale	110.000,00 €
<i>b)</i> Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013	93.300,00 €
<i>c1)</i> Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013	64.900,00 €
<i>c)</i> Capo della segreteria di Vice Ministro e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013	58.900,00 €
<i>d)</i> Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013	45.380,00 €



e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera e1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 19.900,00 €

e) Capo Sezione 16.000,00 €

f) Funzionario addetto agli uffici 12.000,00 €

2) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonché all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 sono rideterminate, nei valori annui lordi per tredici mensilità di seguito indicati:

A) a decorrere dal 1° gennaio 2019:

Ambasciatore	21.200,30 €
Ministro Plenipotenziario	13.746,31 €
Consigliere di Ambasciata	8.470,44 €
Consigliere di Legazione	7.938,01 €
Segretario di Legazione	7.260,38 €

B) a decorrere dal 1° gennaio 2020:

Ambasciatore	21.516,09 €
Ministro Plenipotenziario	13.951,07 €
Consigliere di Ambasciata	8.596,61 €
Consigliere di Legazione	8.056,25 €
Segretario di Legazione	7.368,53 €

C) a decorrere dal 1° gennaio 2021:

Ambasciatore	21.900,00 €
Ministro Plenipotenziario	14.200,00 €
Consigliere di Ambasciata	8.750,00 €
Consigliere di Legazione	8.200,00 €
Segretario di Legazione	7.500,00 €»;

i) all'articolo 22:

1) alla rubrica le parole «nell'interesse del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono soppresse;

2) al comma 1 dopo le parole «comandati o collocati fuori ruolo nell'interesse» è aggiunta la seguente parola: «dichiarato»;

3) al comma 4 le parole «, che si applica anche al triennio 2016-2018,» sono soppresse;

l) all'articolo 23:

1) al comma 1 le parole «indennità di fine rapporto» sono sostituite dalle seguenti: «indennità di buonuscita»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: «2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 17 (Stipendio tabellare) e dell'art. 20 (Retribuzione di posizione) hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale comune cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale, alle scadenze e negli importi previsti dai predetti articoli 17 e 20. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del Codice Civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.»;

m) all'articolo 25:

1) al comma 1, le parole «dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, della legge 22 maggio 2017, n. 81 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2017, n. 3» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa vigente in materia.».

Art. 4.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente accordo, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente accordo, complessivamente pari a 12.666.700 euro per l'anno 2022 e a 4.411.500 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 8.255.200 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno;

b) quanto a 4.411.500 euro annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

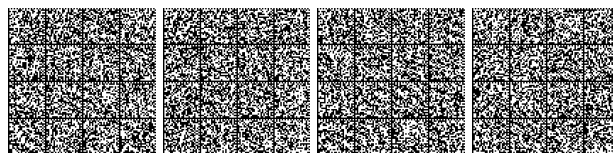
BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 3082



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1967, n. 44:

«Art. 112 (*Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego*). — I seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza triennale tanto per la parte economica che normativa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:

- a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri indicati nei commi seguenti;
- b) l'orario di lavoro;
- c) il congedo ordinario e straordinario;
- d) la reperibilità;
- e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
- f) i permessi brevi per esigenze personali;
- g) le aspettative ed i permessi sindacali.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.

La delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri.

Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalità:

- a) la procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo;
- b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
- c) l'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio;
- d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede,

approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alla specificità ed unitarietà di ruolo della carriera diplomatica, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera diplomatica. Il trattamento economico è onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed è articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

La componente stipendiale di base verrà determinata tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.

La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati, è effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilità esercitati, verrà attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali e gli incarichi del livello più elevato.

La componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verrà attribuita tenendo conto della efficacia, della tempestività e della produttività del lavoro svolto dai funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo, si provvederà alla individuazione delle modalità per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari.

Per il finanziamento delle componenti retributive di posizione e di risultato, è costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie, diverse da quelle destinate allo stipendio di base, individuate a tale scopo tramite il procedimento negoziale.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, recante «Recepimento dell'Accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 11 luglio 2018, n. 159.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2019, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2019 – 2021, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 2019.

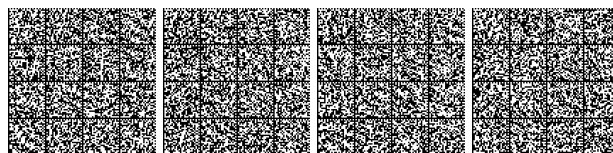
— Si riportano i commi 436, 437 e 440 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:

«436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

437. Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

«440. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trat-



tamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;

b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.»

— Si riporta il comma 922 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»:

«922. L'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 18 unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 50 unità per l'anno 2023. La dotazione organica della carriera diplomatica è incrementata, nel grado iniziale di segretario di legazione, di 18 unità a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 18 unità a decorrere dall'anno 2022 e di ulteriori 50 unità a decorrere dall'anno 2023. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 434.927 per l'anno 2021, di euro 2.174.636 per l'anno 2022, di euro 4.687.548 per l'anno 2023 e di euro 8.311.940 annui a decorrere dall'anno 2024.»

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 112, del citato d.P.R. n. 18 del 1967, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 22, 23 e 25 del citato decreto del Presidente della 24 maggio 2018, n. 85, recante «Recepimento dell'Accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018», come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 (*Assenze per malattia e motivi di salute*). — 1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il funzionario diplomatico che abbia superato il periodo di prova previsto dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista dal comma 4. L'Amministrazione informa l'interessato dell'approssimarsi del predetto termine con congruo anticipo, comunque non inferiore a tre mesi. Ai fini del computo dei 18 mesi, si tiene conto di tutte le assenze allo stesso titolo verificatesi nei tre anni precedenti l'insorgenza dell'episodio morboso in corso. Superato tale periodo, al funzionario diplomatico, che ne fa richiesta, può essere concesso in casi particolarmente gravi di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, durante il quale non sarà corrisposta alcuna retribuzione. Prima di concedere tale ulteriore periodo di assenza, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, all'accertamento delle sue condizioni di salute, anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psicofisica allo svolgimento delle funzioni proprie della carriera diplomatica. Tale accertamento è effettuato mediante visita medica collegiale, durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia. In materia di idoneità psicofisica al servizio, si applica al personale della carriera diplomatica la disciplina, in quanto compatibile, dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171. A tal fine, i riferimenti ai contratti collettivi contenuti nel predetto decreto del Presidente della Repubblica si intendono effettuati ai corrispondenti istituti disciplinati dal presente decreto.

2. Superati i periodi di conservazione del posto di cui al comma 1, o nel caso in cui il funzionario diplomatico a seguito dell'accertamento previsto nello stesso comma sia dichiarato permanentemente non idoneo a svolgere alcuna delle funzioni proprie della carriera diplomatica, l'Amministrazione può disporre la cessazione del rapporto di lavoro.

3. I periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente ai primi 18 mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

4. Ferme le disposizioni contenute nell'articolo 71, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il trattamento economico spettante al funzionario diplomatico nel periodo di conservazione del posto è il seguente:

a) la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale, per i primi nove mesi di assenza;

b) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera a), per i successivi tre mesi di assenza;

c) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera a), per gli ulteriori sei mesi di assenza.

5. La retribuzione di cui al comma 4, lettera a), è integralmente dovuta al funzionario diplomatico in ogni caso di ricovero ospedaliero, day hospital, day surgery, ricovero domiciliare certificato dalla ASL o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero.

6. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non dipendente da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il funzionario diplomatico è tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 4 e agli oneri riflessi relativi.

7. Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di Tbc. In caso di donazioni di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo, ovvero in caso di gravi patologie che richiedano terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie. Rientrano nella medesima disciplina anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica, privata o convenzionata che ha effettuato la diagnosi o presso la quale è stata effettuata la terapia. Per i suddetti giorni di assenza spetta la retribuzione di cui alla lettera a) del comma 4.

8. In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il funzionario ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica. Per l'intero periodo, al funzionario spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale. *La retribuzione di risultato compete nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tale fine.*

9. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al funzionario diplomatico spetta la retribuzione di cui al comma 8 fino alla guarigione clinica. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto al comma 2. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non disporre la cessazione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al funzionario diplomatico non spetta alcuna retribuzione.

10. Il funzionario diplomatico, in occasione delle assenze previste nel presente articolo, è tenuto al rispetto scrupoloso di tutte le disposizioni che regolano la materia ed in particolare di quelle che concernono la tempestiva comunicazione dello stato di infermità, del luogo di dimora nonché all'invio della relativa certificazione quando questa non è trasmessa telematicamente dal medico.»

«Art. 9 (*Congedi dei genitori e disposizioni a tutela della maternità e della paternità*). — 1. Ai funzionari diplomatici si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, in materia di congedi dei genitori e a sostegno della maternità e paternità.

2. Ai funzionari diplomatici in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 16 e 17, commi 1 e 2, e del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e anche nei casi di cui all'articolo 28 del citato decreto legislativo, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale, nonché la retribuzione di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tale fine.



3. Nell'ambito del periodo di congedo parentale previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le madri o in alternativa per i padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al comma 2.

4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle madri ed ai padri sono riconosciuti trenta giorni, per ciascun anno di età del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo quanto previsto al comma 2.

5. In caso di parto prematuro, spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria per congedo di maternità e paternità non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento.

6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 39 possono essere utilizzate anche dal padre.

7. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal rientro effettivo in servizio del funzionario diplomatico.

8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il funzionario diplomatico presenta la relativa domanda con un preavviso di giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui presta servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali, la domanda può essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

9. Al funzionario diplomatico, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 56, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.

9 bis. Sono inoltre direttamente applicabili, in favore del personale della carriera diplomatica, le disposizioni concernenti il congedo di paternità obbligatorio di cui al decreto legislativo 30 giugno 2002 n. 105, in quanto applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni».

«Art. 10 (Permessi per esigenze personali). — 1. Il funzionario diplomatico ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:

a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle relative sedi di svolgimento delle stesse, ovvero, previa intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun anno;

b) decesso o documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, della parte di unione civile o del convivente ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76, o di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni lavorativi, anche frazionati, per evento. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o dalla necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui alla presente lettera b), il funzionario diplomatico, entro sette giorni dall'evento predetto, può concordare con il responsabile della struttura presso cui presta servizio, in alternativa ai giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni;

c) documentati motivi personali o familiari, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.

2. Il funzionario diplomatico ha inoltre il diritto di assentarsi per quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio o l'unione civile. Tale permesso deve essere fruito entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.

3. Le assenze sopra elencate possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio e non riducono il periodo di congedo disciplinato dall'articolo 4.

4. I predetti periodi di assenza non producono effetti sul trattamento economico dei funzionari diplomatici.

5. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dal presente articolo e non riducono il congedo ordinario.

6. Il funzionario diplomatico ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati».

«Art. 14 (Adempimenti dell'Amministrazione in materia di distacchi, permessi e aspettative sindacali). — 1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 11 ed al comma 3 dell'articolo 12, la Direzione generale per le risorse e l'innovazione fornisce alle Organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e li confronta con esse in vista della loro certificazione e della sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero riscontrare errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le Organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con la predetta Direzione generale per le risorse e l'innovazione, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. La Direzione generale per le risorse e l'innovazione invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando anche procedure informatizzate predisposte dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le deleghe per la riscossione del contributo sindacale, delle quali risultino titolari le Organizzazioni sindacali che abbiano dato vita ad aggregazioni associative, sono attribuite al nuovo soggetto sindacale a condizione che le stesse documentino di essersi dotate di un unico codice per l'accreditamento del contributo delle deleghe stesse o che le deleghe siano confermate dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.

3. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la Direzione generale per le risorse e l'innovazione, utilizzando le procedure informatizzate predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi sindacali nell'anno precedente.

4. Entro la stessa data del 31 marzo di ciascun anno, la stessa Direzione generale per le risorse e l'innovazione, utilizzando le procedure informatizzate indicate nel comma 3, è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica il contingente annuo delle ore di permessi retribuiti definito ai sensi dell'articolo 12, nonché gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali retribuiti e non nell'anno precedente, con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dalla presente ipotesi per quanto attiene ai distacchi e dai provvedimenti adottati dall'Amministrazione per quanto attiene ai permessi retribuiti.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, qualora non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 3 e 4 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assenti preventivi richiesti dalla stessa Amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, e dell'articolo 13, comma 2, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 13. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

6. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.



7. I funzionari che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.»

«Art. 17 (Stipendio tabellare). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

Ambasciatore	112.590,21 €
Ministro Plenipotenziario	96.362,74 €
Consigliere d'Ambasciata	75.396,39 €
Consigliere di Legazione	59.081,30 €
Segretario di Legazione	44.974,67 €

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

Ambasciatore	113.008,96 €
Ministro Plenipotenziario	96.781,49 €
Consigliere d'Ambasciata	75.815,14 €
Consigliere di Legazione	59.500,05 €
Segretario di Legazione	45.393,42 €

3. A decorrere dal 1° gennaio 2021 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

Ambasciatore	114.064,04 €
Ministro Plenipotenziario	97.836,57 €
Consigliere d'Ambasciata	76.870,22 €
Consigliere di Legazione	60.555,13 €
Segretario di Legazione	46.414,87 €

4. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle disposizioni vigenti.

5. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono e conglobano l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 35 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto che recepisce l'accordo sindacale è riconosciuta, a partire dal mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo. L'importo di tale copertura è pari al 30 per cento della previsione ISTAT dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50 per cento del predetto indice.

7. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 6 si applica la procedura di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta dall'Organizzazione sindacale firmataria del presente decreto.»

«Art. 19 (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). — 1. Il fondo di cui all'articolo 17, comma 1, del decre-

to del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, ferme restando le integrazioni previste dai successivi decreti di recepimento dei relativi accordi, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie, al lordo delle ritenute a carico del dipendente:

- a) Euro 327.273 a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- b) Euro 506.020 a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- c) Euro 956.388 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse, al netto dell'indennità di posizione attribuita al personale in servizio all'estero, viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.»

«Art. 20 (Retribuzione di posizione). — 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché le relative modalità applicative, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate con decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

A) a decorrere dal 1° gennaio 2019:

a) Segretario Generale	155.000,00 €
b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale	110.000,00 €
b) Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013	93.300,00 €
c1) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013	62.826,45 €
c) Capo della segreteria di Vice Ministro e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013	57.018,15 €
d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013	43.930,11 €
e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera e1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013	19.264,20 €
e) Capo Sezione	15.488,80 €
f) Funzionario addetto agli uffici	11.616,60 €

B) a decorrere dal 1° gennaio 2020:

a) Segretario Generale	155.000,00 €
b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale	110.000,00 €
b) Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013	93.300,00 €
c1) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013	63.762,30 €
c) Capo della segreteria di Vice Ministro e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013	57.867,48 €
d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013	44.584,49 €



e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera e1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 19.551,15 €

e) Capo Sezione 15.719,52 €

f) Funzionario addetto agli uffici 11.789,64 €

C) a decorrere dal 1° gennaio 2021:

a) Segretario Generale 155.000,00 €

b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale 110.000,00 €

b) Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 93.300,00 €

c1) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 64.900,00 €

c) Capo della segreteria di Vice Ministro e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 58.900,00 €

d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 45.380,00 €

e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera e1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 19.900,00 €

e) Capo Sezione 16.000,00 €

f) Funzionario addetto agli uffici 12.000,00 €

2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518, la retribuzione di posizione è fissata in base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto decreto, nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1 del decreto medesimo.

3. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonché all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 sono rideterminate, nei valori annui lordi per tredici mensilità di seguito indicati:

A) a decorrere dal 1° gennaio 2019:

Ambasciatore 21.200,30 €

Ministro Plenipotenziario 13.746,31 €

Consigliere di Ambasciata 8.470,44 €

Consigliere di Legazione 7.938,01 €

Segretario di Legazione 7.260,38 €

B) a decorrere dal 1° gennaio 2020:

Ambasciatore 21.516,09 €

Ministro Plenipotenziario 13.951,07 €

Consigliere di Ambasciata 8.596,61 €

Consigliere di Legazione 8.056,25 €

Segretario di Legazione 7.368,53 €

C) a decorrere dal 1° gennaio 2021:

Ambasciatore 21.900,00 €

Ministro Plenipotenziario 14.200,00 €

Consigliere di Ambasciata 8.750,00 €

Consigliere di Legazione 8.200,00 €

Segretario di Legazione 7.500,00 €».

«Art. 22 (Funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo). — 1. Qualora i funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo nell'interesse dichiarato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518, percepiscano una retribuzione onnicomprensiva inferiore a quella loro spettante presso l'Amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale, comprensiva di stipendio tabellare, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, ai sensi del presente decreto, la differenza verrà corrisposta a compensazione dall'Amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 19 del presente decreto e previa valutazione congiunta con le amministrazioni, organi od enti in questione, dei risultati raggiunti nel periodo considerato.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della determinazione del differenziale di cui al medesimo comma, si fa riferimento ad una delle misure previste per le posizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto 1° agosto 2013, n. 1518, individuate tramite decreto del direttore generale per le risorse e l'innovazione sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di responsabilità e rilevanza degli incarichi affidati.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della determinazione del differenziale di cui al medesimo comma, per le figure di Consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica e di Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri, si fa riferimento alla misura prevista per la posizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto 1° agosto 2013, n. 1518.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 19 del presente decreto.»

«Art. 23 (Effetti del nuovo trattamento economico). — 1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 17, 20, 21 e 22 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonauscita, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

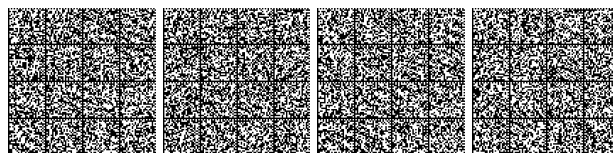
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 17 (Stipendio tabellare) e dell'art. 20 (Retribuzione di posizione) hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale, alle scadenze e negli importi previsti dai predetti articoli 17 e 20. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del Codice Civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.»

«Art. 25 (Lavoro agile). — 1. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, il funzionario diplomatico può avvalersi dell'istituto del lavoro agile compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalità di attuazione stabilite dall'Amministrazione attraverso apposite misure organizzative, definite ai sensi della normativa vigente in materia.»

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si vedano le note alle premesse.

22G00205



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2022.

Destinazione delle risorse del fondo per le esigenze di spesa indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, e le successive variazioni allo stanziamento del fondo medesimo apportate in applicazione della normativa vigente;

Visto il medesimo comma dell'art. 1, della legge n. 190 del 2014 il quale stabilisce che il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni in materia di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali», ed in particolare gli articoli 3 e 4, comma 5, in materia di messaggi autogestiti messi in onda gratuitamente in campagne elettorali;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva n. 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato»;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», con ciò escludendo che dette province autonome partecipino alla ripartizione dei finanziamenti statali di cui trattasi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2021 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 13 maggio 2021 in cui si dispone che la tabella che individua l'importo assegnato a ciascuna regione per i rimborsi indichi anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, affinché le stesse siano rese indisponibili ai sensi e per gli effetti del citato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009;

Visto il su indicato decreto interministeriale del 2 aprile 2021 che ha stabilito il riparto tra le regioni dello stanziamento per il rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, comma 5, per l'anno 2021, disponendo all'art. 1, comma 1, il riconoscimento per ciascun messaggio del rimborso rispettivamente di euro 10,95 e di euro 29,65 alle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie nell'anno 2021;

Visto il decreto interministeriale del 18 febbraio 2022 che ha provveduto ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla determinazione per l'anno 2022 della misura del rimborso per ciascun messaggio da riconoscere alle emittenti radiofoniche e televisive locali, nonché alla ripartizione della somma stanziata per l'anno 2022 tra le regioni ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale, in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, rilevato alla data del 30 giugno 2021 e comunicato dal Ministero dell'interno con nota n. 0001083 del 10 gennaio 2022;

Vista legge del 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 50 della *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 gennaio 2022, con il quale, ai sensi dell'art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è provveduto all'assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero medesimo;

Visto che lo stanziamento di competenza di bilancio sul capitolo 3121, piano gestionale 2 per l'anno 2022 risulta allo stato incapiante in considerazione delle spese sostenute per le consultazioni amministrative e referendarie tenutesi nel corso dell'anno 2022;

Considerato che a seguito dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 96 e n. 97, con cui sono stati sciolti anticipatamente il Senato e la



Camera e sono state convocate le elezioni politiche anticipate per il 25 settembre 2022, in ragione dell'incapienza del capitolo, si è reso necessario procedere all'individuazione delle risorse per far fronte agli oneri di spesa aventi la medesima finalità al fine di garantire la messa in onda, in tutte le regioni, dei messaggi gratuiti autogestiti anche per le campagne relative alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ritenuto che, al fine di assicurare la necessità di assicurare idonea copertura agli oneri correlati alle spese che dovranno essere sostenute in relazione al rimborso spettante in forza dell'art. 4, comma 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 si rende necessario utilizzare quota parte della disponibilità finanziaria del fondo per le esigenze di spesa indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), il cui riparto a livello regionale avverrà sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2022;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse del fondo per far fronte ad esigenze di spesa indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a euro 1.200.000,00 per l'anno 2022, sono destinate al rimborso di cui all'art. 4, comma 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sensi del decreto interministeriale del 18 febbraio 2022 recante «Definizione dello stanziamento per il 2022 in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 89 del 15 aprile 2022.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto viene inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2720

22A07195

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 ottobre 2022.

Istituzione e funzionamento del Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», e, in particolare, l'art. 7-bis;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante la costituzione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, e, in particolare, l'art. 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 6 e 7;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005», e, in particolare, l'art. 14;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e, in particolare, l'art. 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, recante «Istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Dipartimento per il coordinamento della politica economica», come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009 e del 5 dicembre 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 28;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, concernente il «Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici», in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, recante «Disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione»;



Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018, recante «Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 2018;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2021 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2022, con il quale è stata istituita la struttura di missione denominata «Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione»;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2020, recante «Determinazione degli emolumenti spettanti ai componenti dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica»;

Ravvisata l'esigenza di assicurare al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi un supporto tecnico continuativo in tema di analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione, nonché la valutazione degli impatti economici e sociali delle iniziative normative, in attuazione di quanto disposto dal citato art. 7-bis del decreto-legge n. 36 del 2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato Presidente Roberto Garofoli è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione - NUVIR

1. È istituito il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione, di seguito «NUVIR», presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito «Dipartimento», con il compito di assicurare ad esso il supporto tecnico alle funzioni di coordinamento delle attività di analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione di cui all'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la valutazione degli impatti economici e sociali di iniziative normative del Governo.

2. Il NUVIR è un organismo tecnico posto alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento. In conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il NUVIR svolge la propria attività in piena autonomia di giudizio, organizzativa e funzionale, in posizione di indipendenza, al fine di assicurare l'imparzialità delle funzioni valutative cui è preposto.

Art. 2.

Funzioni del NUVIR

1. Il Dipartimento si avvale del NUVIR per la verifica della qualità dei processi valutativi e delle relazioni sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e sulla verifica di impatto della regolamentazione (VIR), nonché per la definizione delle metodologie in materia di AIR e di VIR e per il rafforzamento delle competenze delle amministrazioni nelle predette materie.

2. Il NUVIR formula, pareri relativi alle richieste di esenzione dall'AIR e cura la valutazione degli impatti economici e sociali delle iniziative normative del Governo segnalate dal Dipartimento.

3. Il NUVIR fornisce, inoltre, supporto tecnico al Dipartimento con riferimento alle seguenti attività:

a) programmazione dell'attività normativa, con riferimento agli aspetti relativi all'AIR, alla VIR e alla consultazione;

b) esame dei «Piani biennali per la valutazione e la revisione della regolamentazione» trasmessi dalle amministrazioni statali per la pianificazione delle VIR;

c) svolgimento di riunioni di coordinamento con le amministrazioni statali, volte ad approfondire aspetti relativi alle analisi e alle verifiche di impatto;

d) redazione della «Relazione annuale sullo stato di attuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione», di cui all'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169;

e) programmazione e svolgimento delle consultazioni curate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

f) definizione e realizzazione di percorsi formativi dedicati all'AIR, alla VIR e alle consultazioni, in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione.

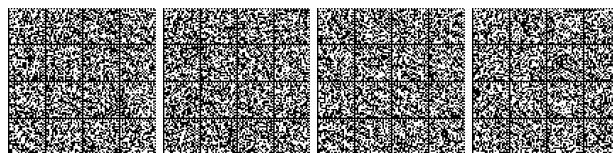
4. Il NUVIR, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, opera in raccordo con l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, con particolare riferimento alle verifiche d'impatto della regolamentazione, anche al fine di garantire maggiore qualità, coerenza ed efficacia della normazione.

Art. 3.

Composizione del NUVIR

1. Il NUVIR è composto da cinque esperti, incluso il coordinatore, appartenenti anche ad altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici, anche economici, ovvero esterni all'amministrazione.

2. I componenti del NUVIR sono selezionati secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra esperti dotati di elevata qualificazione scientifica e professionale ed esperienza pluriennale nel campo della valutazione, qualitativa e quantitativa, di atti normativi o di politiche pubbliche, con particolare riferimento ai profili economici e sociali.



3. I componenti del NUVIR sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento e restano in carica per un periodo di quattro anni, rinnovabili, a decorrere dalla data dell'effettiva presa di servizio.

4. I componenti del NUVIR non possono, per il periodo di permanenza nel NUVIR, assumere incarichi o prestare consulenze che possano porli in situazioni di conflitto di interesse. Qualora conferiti a dipendenti pubblici, gli incarichi di componente del Nucleo sono autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza secondo la normativa vigente. I componenti del NUVIR rilasciano apposita dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico assunto ovvero l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in ordine all'attività del NUVIR. La sopravvenienza, durante l'esecuzione dell'incarico, di ragioni di incompatibilità o di condizioni di conflitto di interesse, costituisce causa di decadenza dall'incarico.

5. I componenti del NUVIR hanno obbligo di riservatezza e si astengono dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti ed affini, hanno interesse.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è causa di decadenza dall'incarico.

Art. 4.

Coordinatore del NUVIR

1. Il coordinatore del NUVIR svolge i seguenti compiti:

a) coordina e organizza i lavori del NUVIR, assegna specifici incarichi individuali o di gruppo e assicura il coordinamento con il Dipartimento;

b) propone le attività di formazione e aggiornamento per i componenti del NUVIR;

c) rappresenta all'esterno il NUVIR, anche per quanto concerne i rapporti con corrispondenti strutture operanti presso istituzioni dell'Unione europea o di altri Paesi.

2. Nel caso in cui sia impossibilitato a svolgere temporaneamente le proprie funzioni, il coordinatore delega in sua vece un componente del NUVIR.

Art. 5.

Trattamento economico e di missione

1. Il trattamento economico spettante ai componenti del NUVIR e il relativo aggiornamento sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento, in ragione dell'impegno temporale, delle attività richieste e della funzione esercitata, nonché delle specifiche professionalità e competenze possedute. In sede di prima applicazione, spettano, sulla base dei criteri indicati al primo periodo e al netto dei contributi a carico dell'amministrazione ed eventuale IVA se dovuta:

a) al coordinatore del NUVIR un compenso annuo lordo non superiore a euro 79.416,98;

b) ai restanti componenti del NUVIR:

1) a una unità un compenso annuo lordo non superiore a euro 69.721,42;

2) a una unità un compenso annuo lordo non superiore a euro 59.831,42;

3) a due unità un compenso annuo lordo non superiore a euro 50.149,91.

2. Ai componenti del NUVIR è corrisposto il rimborso delle spese di missione preventivamente autorizzate dal Capo del Dipartimento e debitamente documentate. Ai membri del NUVIR è attribuito il trattamento di missione riconosciuto ai dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, si provvede a valere sui pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 7.

Abrogazioni

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009 e del 5 dicembre 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, il comma 1-bis è abrogato;

b) all'art. 3, comma 2, la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «tredici» e le parole da «, e cinque» fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) all'art. 3, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

d) all'art. 3, comma 5, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

Art. 8.

Disposizioni finali

Il presente decreto ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

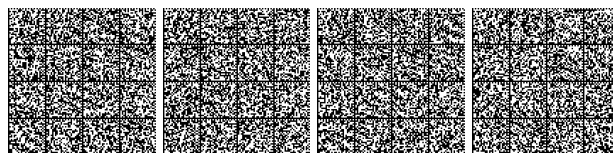
Roma, 19 ottobre 2022

p. Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
GAROFOLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2989

22A07194



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 dicembre 2022.

Proroga all'autorizzazione alla temporanea distribuzione del farmaco antivirale molnupiravir.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria», convertito, con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, e, in particolare, l'art. 2 il quale prevede, al comma 1, che «Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia di COVID-19 (...) dal 1° aprile 2022 è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022» e al comma 2 che il Ministero della salute subentri, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nelle funzioni e in tutti i rap-

porti attivi e passivi dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, ai sensi del quale «In caso di sospetta o confermata dispersione di agenti patogeni, tossine, agenti chimici o radiazioni nucleari potenzialmente dannosi, il Ministro della salute può autorizzare la temporanea distribuzione di un medicinale per cui non è autorizzata l'immissione in commercio, al fine di fronteggiare tempestivamente l'emergenza»;

Visto l'art. 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale «per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19» e il successivo comma 448, a tenore del quale «Per l'acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il Ministero della salute si avvale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;

Visto l'art. 1, comma 650, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale «Il fondo di cui all'art. 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 1.850 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19»;

Visto il decreto del Ministro della salute 26 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana 13 dicembre 2021, n. 295, recante «Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei farmaci antivirali molnupiravir e paxlovid»;

Visto il decreto del Ministro della salute 13 giugno 2022, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana 23 giugno 2022, n. 145, recante «Proroga dell'autorizzazione alla temporanea distribuzione del farmaco antivirale molnupiravir e revoca dell'autorizzazione alla temporanea distribuzione del farmaco antivirale paxlovid»;

Preso atto del parere reso dalla Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco nella seduta del 7 novembre 2022, con il quale si afferma che «La Commissione prende inoltre atto del fatto che il farmaco è tuttora in valutazione presso il CHMP e che la procedura relativa alla autorizzazione non potrà essere conclu-



sa prima del mese di dicembre 2022. Nelle more della decisione EMA, e in attesa di una eventuale valutazione ai fini della rimborsabilità, si suggerisce al Ministero della salute di prorogare il decreto di autorizzazione temporanea.»;

Vista la nota dell'Agenzia italiana del farmaco prot. n. 137393 del 29 novembre 2022, nella quale, conformemente al citato parere della Commissione tecnico-scientifica, si suggerisce di prorogare l'autorizzazione temporanea alla distribuzione;

Ritenuto, pertanto, di dover prorogare ulteriormente l'autorizzazione alla temporanea distribuzione del farmaco antivirale molnupiravir, disposta dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro della salute 26 novembre 2021 e prorogata dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

1. L'autorizzazione alla temporanea distribuzione del farmaco antivirale molnupiravir, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro della salute 13 giugno 2022 è prorogata fino al 13 giugno 2023.

2. La distribuzione dei medicinali di cui al comma 1 è effettuata dall'unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, secondo modalità e procedure dalla stessa definite.

3. Con riferimento alle modalità e condizioni d'impiego del sopra menzionato farmaco, resta applicabile quanto già definito dall'Agenzia italiana del farmaco con propri provvedimenti.

Art. 2.

1. L'Agenzia italiana del farmaco, sulla base della valutazione dei dati di farmacovigilanza, comunica tempestivamente al Ministro della salute la sussistenza delle condizioni per la sospensione o la revoca immediata del presente decreto.

2. Il presente provvedimento è efficace decorrere dal 14 dicembre 2022.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2022

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 3170

22A07245

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 novembre 2022.

Approvazione delle istanze ammissibili presentate dalle stazioni appaltanti con riferimento alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE,
LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modifiche nella legge n. 91 del 15 luglio 2022;

Visto, in particolare, l'art. 26, del citato decreto-legge n. 50/2022 finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

Considerato che il medesimo art. 26, comma 4 alla lettera a), prevede che in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1 del citato art. 26, alla copertura degli oneri aggiuntivi, si provvede, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati commissari straordinari ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall'art. 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nonché dalla lettera a) del comma 5 del medesimo art. 26.2;

Atteso, altresì, che il medesimo comma 4 prevede che le istanze di accesso al Fondo sono presentate entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022;



Visto che sempre il comma 4 prevede, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, che le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente l'istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero medesimo, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore del già citato decreto-legge 50/2022;

Visto il decreto del direttore generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali n. 20 del 31 maggio 2022 che assegna al dirigente della divisione 6, il capitolo di bilancio n. 7007 «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», e conseguentemente lo svolgimento delle attività connesse agli adempimenti di cui al citato art. 26, comma 4, lettera a) del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

Visto il decreto direttoriale n. 6960 del 17 giugno 2022, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2022 al n. 2209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 179 del 2 agosto 2022 e sul sito del Ministero, «Sezione Trasparenza», in data 28 luglio 2022, che ha stabilito le «Modalità di utilizzo del Fondo di cui all'art. 26, comma 4, lettera a) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022 e dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022»;

Visto, in particolare, che è stato realizzato un applicativo informatico *ad hoc* per l'inoltro alla competente direzione generale edilizia delle richieste di contributo in modalità telematica, da effettuarsi, a termini di legge, dal 1° al 31 agosto 2022;

Preso atto che la più ampia diffusione dello strumento in parola è stata fornita anche attraverso l'utilizzo delle più moderne tecnologie di comunicazione e che, in particolare, in data 27 luglio 2022 si è tenuto un *webinar* per tutte le stazioni appaltanti interessate, cui si sono collegati oltre 1600 utenti;

Preso atto che le somme disponibili nel cap. 7007 «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», sono pari a euro 1.270.000.000,00 (competenza) ed euro 406.200.468,77 (cassa) per l'annualità corrente;

Considerato che, al fine di determinare correttamente i contributi erogabili in favore delle stazioni appaltanti richiedenti, questa Amministrazione ha formulato all'Agenzia delle entrate il seguente quesito: «se gli importi derivanti dal calcolo della compensazione come indicato nella citata circolare n. 43362 del 25 novembre 2021 siano soggetti ad I.V.A. (e, in tal caso, se ad essi debba sommarsi, in via generalizzata, l'aliquota d'imposta prevista per l'esecuzione dell'opera pubblica, pari al 10%, ai sensi del numero 127-septies) della Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 633/72, ovvero una specifica e diversa aliquota) oppure se detti importi siano esclusi dal campo di applicazione dell'imposta».

Considerato che con la risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2022 l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che per quanto concerne la corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all'appaltatore «le stesse assumano natura di integrazione dell'originario corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto. Al riguardo, l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sopra richiamato, che sancisce il principio di onnicomprensività del corrispettivo, dispone che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali».

Considerato che con nota Prot. 7913 del 2 agosto 2022 questa Amministrazione ha altresì richiesto parere all'Avvocatura generale dello Stato se, ai fini della determinazione dell'importo del contributo da riconoscere alle stazioni appaltanti istanti a valere sulla dotazione dei Fondi di cui al comma 4 dell'art. 26, andasse considerata anche l'IVA dovuta secondo le modalità e l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto.

Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato n. 31619/22 sez. VII, espresso con nota n. 527759 del 22 agosto 2022 secondo il quale «andrà ammessa a contributo anche la maggiore IVA relativa agli importi riconosciuti dalle stazioni appaltanti agli appaltatori per effetto dell'adeguamento dei prezzi. Ne consegue che le richieste delle stazioni appaltanti ai fondi, dovranno includere anche il costo dell'IVA il cui onere non può che gravare sulle stazioni stesse al momento in cui provvederanno alla corresponsione dei maggiori corrispettivi».

Viste le istanze di ammissione al Fondo presentate entro il 31 agosto 2022 dalle stazioni appaltanti in numero complessivo di 556;



Visto l'art. 4, comma 1, del sopra menzionato decreto direttoriale il quale prevede da parte del Ministero l'adozione di un decreto di riconoscimento delle somme spettanti con riferimento alle istanze presentate;

Visti gli esiti dell'istruttoria svolta da questa Direzione con riferimento alle istanze medesime ed a seguito della quale ne sono risultate ammissibili n. 319, di cui finanziabili n. 316, in quanto le istanze ID 989, ID 1031 e ID 1032 del Comune di Marina di Gioiosa Ionica risultano la prima con un saldo negativo e le altre due ricomprese nell'istanza ID 1034 dello stesso Comune, da cui consegue un ammontare complessivo, comprensivo di IVA, a valere sulle risorse del Fondo pari a euro 56.600.278,19, come riportato all'art. 1 del presente decreto;

Vista la nota prot. n. 21388 del 7 novembre 2022 di questa direzione generale con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/90, veniva comunicato il non accoglimento a ciascuna stazione appaltante per le istanze non ammissibili, con le relative motivazioni, come esplicitate nella legenda di cui all'art. 1 del presente decreto, assegnando il termine di dieci giorni per eventuali osservazioni;

Preso atto degli esiti del procedimento istruttorio derivato dalla nota di cui al precedente «visto»;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *d*) del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 264, con il quale il «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile» assume la denominazione di «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni riportate in premessa, a valere sul Capitolo 7007 «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», Piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - esercizio finanziario 2022, si approvano le istanze delle stazioni appaltanti ritenute ammissibili, per i rispettivi importi, come di seguito evidenziate:

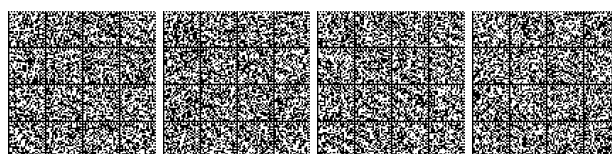
N.	Denominazione Stazione Appaltante	ID Scheda adeguamento prezzi	codice CUP	Entità del contributo compreso IVA ritenuto ammissibile a valere sulle risorse del Fondo	Motivi di esclusione
1	COMUNE DI LIMOSANO	931	F24H20000740001	18.801,86 €	
2	COMUNE DI ALES	1450	G31E15001040006	- €	C
3	COMUNE DI SOLOPACA (BN)	1444	B17H21002580001	- €	B
4	COMUNE DI ACQUAPENDENTE	1270	F45J19000320005	- €	A
5	COMUNE DI SOLOFRA	1443	D69H18000000001	73.426,61 €	
6	LA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	1381	B65F21001140002		A



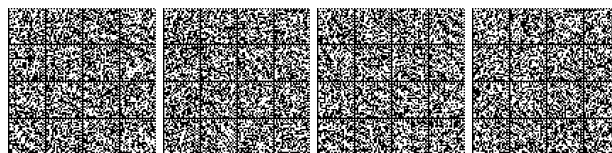
				- €	
7	COMUNE DI MONTEFRANCO	434	F97H20004130001	- €	A
8	COMUNE DI CANICATTINI BAGNI	55	J95E13000190005	- €	A
9	COMUNE DI CANICATTINI BAGNI	130	J99H19000270001	- €	A
10	COMUNE POGGIBONSI	753	D59J21005080001	21.677,36 €	
11	COMUNE DI ARCEVIA	1242	F47B16000420005	- €	C
12	COMUNE DI ARCEVIA	1314	F47H20002190005	- €	C
13	COMUNE DI CONTIGLIANO	421	H37H20000060004	49.576,32 €	
14	COMUNE DI CONTIGLIANO	437	H37H21000620001	19.715,33 €	
15	COMUNE DI CONTIGLIANO	958	H37H21000630001	53.294,15 €	
16	COMUNE DI CONTIGLIANO	959	H37H21000630001	32.637,99 €	
17	COMUNE DI CONTIGLIANO	968	H37H21000620001	8.343,94 €	
18	ACER PIACENZA - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA	763	H36B18000970009	- €	A
19	ACER PIACENZA - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA	1040	H11C17000010009	- €	A
20	COMUNE DI MONFALCONE	403	G49J21009000005	13.419,87 €	
21	COMUNE DI MONFALCONE	433	G49J21009010001	11.986,82 €	
22	COMUNE DI POTENZA PICENA	575	I19J21001940001	2.296,26 €	
23	GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA	856	C81H13000680006	744.177,52 €	
24	GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA	909	C61H13002170006	22.762,95 €	
25	COMUNE DI ANDORA	385	F91B20000390001	22.096,86 €	
26	COMUNE DI BIBBIENA	900	J35E18000370005	31.196,34 €	
27	COMUNE DI TREIA	1235	I37H19002930008	49.890,11 €	
28	COMUNE DI TREIA	1240	I34H19000080002	48.588,53 €	
29	COMUNE DI TREIA	1291	I35F20000070005	53.946,09 €	
30	PROVINCIA DI CAMPOBASSO	1212	B36J20001870001	11.552,93 €	
31	COMUNE DI ALCARA LI FUSI	1028	D23D17000840008	- €	A
32	COMUNE DI ALCARA LI FUSI	1035	D23D18000680008	- €	A
33	COMUNE DI ALCARA LI FUSI	1312	D25I17000160002	- €	A
34	COMUNE DI ROCCALUMERA	992	I17H21003910001	3.366,32 €	



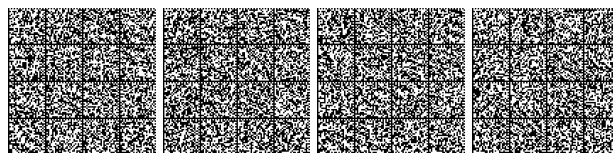
35	COMUNE DI ROCCALUMERA	1015	I17H21003910001	8.310,64 €	
36	COMUNE DI ORTONA	330	H71D20001300001	169,98 €	
37	COMUNE DI SANTA MARINA SALINA	1233	D71D17000010001	- €	A
38	COMUNE DI SANTA MARINA SALINA	1284	D77I18000680002	- €	A
39	COMUNE DI SANTA MARINA SALINA	1294	D77I18000680002	- €	A
40	COMUNE DI VALLEBONA	512	J97H21003540001	15.739,45 €	
41	COMUNE DI PIETRAROJA	685	D66D15000770002	- €	A
42	COMUNE DI PINETO	1205	E77H21004260002	7.713,50 €	
43	COMUNE DI SESSA AURUNCA	1177	G59H10000650002	- €	A
44	COMUNE DI COLLECCHIO	111	G97B20002330005	165.719,60 €	
45	COMUNE DI CAPANNORI	729	G57H15000950004	45.385,90 €	
46	COMUNE DI SESSAME	710	F43H20000000001	101.424,41 €	
47	COMUNE DI SESSAME	711	F48I21000500001	6.948,88 €	
48	COMUNE DI RECOARO TERME	689	D77H21001840002	- €	A
49	COMUNE DI RECOARO TERME	690	D77H21001840002	- €	A
50	COMUNE DI RECOARO TERME	692	D77H21001850002	- €	A
51	COMUNE DI RECOARO TERME	695	D77H21001860002	- €	A
52	COMUNE DI RECOARO TERME	698	D79J20000460002	- €	A
53	COMUNE DI BAJARDO	96	D83D21004700001	- €	A
54	COMUNE DI BAJARDO	106	D89J18000330002	- €	A
55	COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE	379	J46E18000030002	- €	A
56	COMUNE DI MODENA	734	D99J20001120005	38.534,28 €	
57	COMUNE DI DERUTA	352	B51B21000470001	7.781,59 €	
58	COMUNE DI CAVRIANA	359	D36F20000020005	- €	A
59	COMUNE SAN BIAGIO SARACINISCO	205	F97H20001450001	155.292,54 €	
60	COMUNE SAN BIAGIO SARACINISCO	338	F93H17000050002	60.064,59 €	
61	COMUNE SAN BIAGIO SARACINISCO	342	F97H21001350002	264.458,86 €	
62	COMUNE DI ALBINO	574	I85F21000610005	12.787,50 €	



63	COMUNE DI PICCIANO	1491	C52B20000060002	- €	A
64	COMUNE DI PICCIANO	1494	C57B16000440002	- €	A
65	COMUNE DI PICCIANO	1495	C55F17000090002	- €	A
66	COMUNE NOCERA SUPERIORE	725	H42C21000950005	50.708,87 €	
67	COMUNE TOCCO DA CASABURIA	743	B79J21002820001	528,17 €	
68	COMUNE DI ABRIOLA	307	D47H19002370002	- €	A
69	COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA	277	F79H20000140001	- €	A
70	COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA	527	F79H20000140001	- €	A
71	COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA	529	F79H20000140001	- €	A
72	COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA	533	F79H20000140001	- €	A
73	COMUNE DI CAMPOROSSO	176	G39J21002020001	2.877,01 €	
74	COMUNE DI CAMPOROSSO	177	G39J21002020001	12.727,15 €	
75	COMUNE DI CAMPOROSSO	178	G39J21002020001	2.136,64 €	
76	COMUNE DI MONDOVÌ	394	C94E21000030001	10.416,29 €	
77	COMUNE DI MONDOVÌ	1253	C97H19001570001	6.747,79 €	
78	COMUNE CARRÈ	242	I11B21000020005	9.709,31 €	
79	COMUNE DOLCEACQUA	1268	G37B18000970006	- €	A
80	COMUNE DOLCEACQUA	1293	G37H21031980008	1.132,95 €	
81	COMUNE DI AGROPOLI	448	I86J15000380004	- €	A
82	COMUNE DI AGROPOLI	769	I87J18000420005	- €	A
83	COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO	977	F94H19000190001	99.330,71 €	
84	COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO	1041	F99J21006520001	14.619,65 €	
85	COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO	1262	G19F19000170001	74.302,97 €	
86	COMUNE DI PACECO	816	D17H18002630004	- €	A
87	COMUNE DI PONTE NOSSA	749	J13B18001280004	21.110,20 €	
88	COMUNE DI PONTE NOSSA	751	J13B18001280004	29.095,56 €	
89	COMUNE DI PONTE NOSSA	752	J13B18001280004	14.093,88 €	
90	COMUNE DI SORIANELLO	1171	J57H20001100002	- €	A



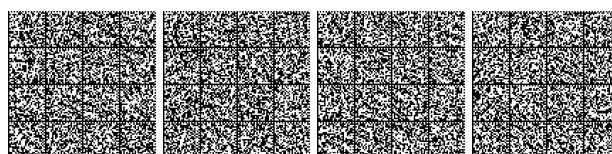
91	COMUNE DI SORIANELLO	1439	J57E18000040006	- €	A
92	COMUNE DI SORIANELLO	1449	J59G19000580002	- €	A
93	COMUNE DI GABICCE MARE	532	D91H19000070004	- €	A
94	COMUNE DI CREAZZO	146	E49D21000000005	4.661,18 €	
95	COMUNE DI FROSINONE	555	E41F19000160001	- €	A
96	COMUNE DI FROSINONE	839	E42I17000090001	- €	A
97	COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE	1210	B44H20002200001	12.461,95 €	
98	COMUNE DI PESARO	1248	D74H20000730001	9.493,68 €	
99	COMUNE DI ALASSIO	741	E43H19001230005	147.603,09 €	
100	COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA	704	j34h20001490001	3.234,29 €	
101	COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA	984	J37H20001740001	15.696,63 €	
102	COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA	989	J37H20001740001	istanza con saldo negativo	
103	COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA	1031	J34E20001820001	Istanza ricompresa in ID 1034	
104	COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA	1032	J34E20001820001	Istanza ricompresa in ID 1034	
105	COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA	1034	J34E20001820001	8.960,78 €	
106	COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA	1125	J34H20001500001	24.155,77 €	
107	COMUNE DI RECANATI	788	H29D20002080001	58.691,27 €	
108	COMUNE DI FILETTINO	507	B97G19000260000	- €	A
109	COMUNE DI MAIDA	969	G77H19000930001	- €	A
110	COMUNE DI PALLAGORIO	1497	D79F18000090002	- €	A
111	COMUNE DI CREMONA	198	D17H21001150001	932,64 €	
112	COMUNE DI CREMONA	216	D17H21001150001	1.263,85 €	
113	COMUNE DI CREMONA	230	D17H21001150001	515,18 €	
114	COMUNE DI CREMONA	231	D17H21001150001	63.793,08 €	
115	COMUNE DI TIRIOLO	970	F48D18000020002	- €	A
116	COMUNE DI TIRIOLO	1384	F48E18000780006	- €	A
117	COMUNE DI PETRIZZI	425	I57H21003570001	16.639,74 €	
118	COMUNE DI DRAPIA	544	C28I21000950001	20.034,74 €	



119	COMUNE DI DRAPIA	928	C25F21001260001	7.847,00 €	
120	COMUNE DI BROGNATURO	1423	G65F21000240001	14.259,75 €	
121	COMUNE DI RIMINI	431	C99J21004780001	7.575,33 €	
122	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	913	F91B15000530005	205.898,67 €	
123	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	916	F91B15000530005	205.425,42 €	
124	COMUNE DI CAMPODENNO	935	H93E20000040001	- €	A
125	COMUNE DI CAMPODENNO	942	H99J21000430003	4.731,74 €	
126	COMUNE DI MARSCIANO	1382	J67H20001790001	51.276,75 €	
127	COMUNE DI ZAMBRONE	296	H69J18000010001	- €	A
128	COMUNE DI ZAMBRONE	957	H66J12000990002	- €	A
129	COMUNE DI ASSISI	377	G77H19001230004	- €	A
130	COMUNE DI ASSISI	382	G77H19000910001	- €	A
131	COMUNE DI ASSISI	447	G77E19000100007	- €	A
132	COMUNE DI UMBERTIDE	292	I81I18000060001	30.922,44 €	
133	COMUNE DI UMBERTIDE	355	I81B21003310001	32.788,60 €	
134	COMUNE DI TODI	328	J43H19000750005	24.506,32 €	
135	COMUNE DI BOTTANUCO	1044	G26B19002710004	3.585,69 €	
136	COMUNE DI SAN COSTANTINO CALABRO	1267	E87F20000100002	- €	A
137	COMUNE DI BROLO	821	J82H18000170005	113.921,30 €	
138	COMUNE DI ARNASCO	373	I17H21003960001	- €	A
139	COMUNE DI STRONGOLI	785	B79J19000280001	23.608,67 €	
140	COMUNE DI GARLEDA	369	G63D21002240001	1.169,05 €	
141	COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA	954	I73H19000690002	- €	B
142	COMUNE DI ANDORNO MICCA	1191	H23D21000980005	8.703,19 €	
143	COMUNE DI SAN SEVERO	853	J78E15000010005	51.709,88 €	
144	COMUNE DI SCANDALE	1165	J64H20000970001	57.297,70 €	
145	COMUNE DI SCANDALE	1166	J64H20000970001	10.015,09 €	
146	COMUNE DI SCANDALE	1167	J64H20000970001	338,26 €	



147	COMUNE DI PISA	115	J55F21001000003	6.445,88 €	
148	COMUNE DI NASINO	550	G87H20002980001	6.064,61 €	
149	COMUNE DI GIARDINI NAXOS	133	H65F21000220005	16.818,22 €	
150	COMUNE DI PARENTI	1203	G25E19000420005	- €	A
151	COMUNE DI RAVENNA	1131	C67H17000990004	127.928,92 €	
152	COMUNE DI RAVENNA	1135	C61D20000060005	30.732,82 €	
153	COMUNE DI CAPO D'ORLANDO	1217	C19H18000020002	- €	A
154	COMUNE DI STELLANELLO	528	H89J21003010001	12.441,07 €	
155	COMUNE DI TAVULLIA	590	I17H20001690001	23.501,58 €	
156	COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA	127	I24H20000490001	34.530,80 €	
157	COMUNE DI SELLIA MARINA	215	D26D12000090004	- €	A
158	COMUNE DI SELLIA MARINA	290	D26D12000090004	- €	A
159	COMUNE MAIOLO	335	F87H21006630001	- €	A
160	COMUNE DI MOTTALCIATA	1140	J17D18000060007	18.671,33 €	
161	COMUNE DI MOTTALCIATA	1157	J17D18000060007	4.173,73 €	
162	COMUNE DI BOVEZZO	1440	J43D21000010001	7.739,66 €	
163	COMUNE DI COLOSIMI	996	F65I17000020002	- €	A
164	COMUNE DI MONTEPRANDONE	945	G53B19000330004	- €	A
165	COMUNE DI MONTEPRANDONE	971	G57H21000490004	- €	A
166	COMUNE DI MONTEPRANDONE	1046	G53J20000020006	- €	A
167	COMUNE DI MONTEPRANDONE	1192	G57H21000110001	37.462,46 €	
168	COMUNE DI LUCCA	513	J64H20000760001	39.071,29 €	
169	COMUNE DI LUCCA	516	J64H20000760001	6.667,26 €	
170	COMUNE DI LUCCA	779	J64H20000720001	38.243,44 €	
171	COMUNE DI ACRÌ	1247	G29J21007710001	13.415,74 €	
172	COMUNE DI ACRÌ	1374	G29J21006350001	18.056,18 €	
173	COMUNE DI BOLZANO	889	I59E18000260004	411.981,01 €	
174	COMUNE DI MARANO MARCHESATO	1132	D37H21003460001	13.997,39 €	



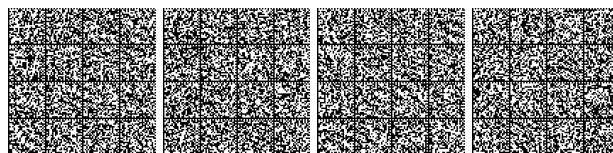
175	COMUNE DI ROSAZZA	1277	H15F21001110001	5.298,36 €	
176	COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO	248	H28I21002790001	6.369,16 €	
177	COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO	249	H28I21002790001	3.964,01 €	
178	COMUNE MONEGLIA (GE)	1149	H66B20002240001	- €	A
179	COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA	1147	E67H21004230001	59.113,86 €	
180	COMUNE DI RASUN-ANTERSELVA	1022	I42E13000000003	- €	A
181	COMUNE DI VELTURNO	1152	G51B21003140005	8.201,09 €	
182	COMUNE DI FRAZZANO'	670	B97F20000000002	- €	A
183	COMUNE DI BAROLO	981	G95F21000830001	11.953,65 €	
184	COMUNE DI TERENCEO	699	I27H20001710001	31.429,59 €	
185	COMUNE DI CASALNOCETO	713	I41B18000410002	- €	A B
186	COMUNE DI MONTECHIARO D'ACQUI	537	E79J21006400001	4.135,05 €	
187	PROVINCIA DI CUNEO	165	I11D20000370001	32.810,90 €	
188	PROVINCIA DI CUNEO	327	I98B20000340001	1.967,18 €	
189	PROVINCIA DI CUNEO	358	I28B20000250001	6.132,05 €	
190	COMUNE DI PELLEGRINO PARMESE	1375	E17H21002910001	16.221,65 €	
191	COMUNE DI BEVAGNA	801	B14G18000050002	- €	A
192	COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA	786	I59J21005540001	13.609,61 €	
193	COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA	901	I59J21005720001	10.113,87 €	
194	COMUNE SAN GIORGIO MONFERRATO	451	I95F21000380001	3.297,07 €	
195	COMUNE DI RIVE D'ARCANO	199	E49J21008560001	6.218,34 €	
196	COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO	1204	G77H21000140005	29.941,53 €	
197	COMUNE DI GENOLA	538	H26C17000000007	253.800,93 €	
198	COMUNE DI MONTEBELLUNA	857	D99J21007380005	- €	A
199	COMUNE DI RACCONIGI	156	F46C18000050002	60.940,85 €	
200	COMUNE DI OCCIMIANO	1481	D75F21001710001	6.150,97 €	
201	COMUNE DI CANZO	1389	I41B21001700002	- €	A
202	COMUNE DI CANZO	1395	I44E21002040002	- €	A



203	COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI	190	D76D20000070002	- €	A
204	COMUNE DI VILLAGA	1255	D41I18000950009	- €	A
205	COMUNE DI GERACI SICULO	103	C97H21008680004	- €	A
206	COMUNE DI GERACI SICULO	132	C94D18000040001	- €	A
207	COMUNE DI GERACI SICULO	135	C97E13000190006	- €	A
208	COMUNE DI GERACI SICULO	140	C96E19000200001	- €	A
209	COMUNE DI ACERNO	1168	C76G18000070001	- €	A
210	COMUNE DI ACERNO	1169	C74D17000070006	- €	A
211	COMUNE DI MANGO	760	D31E19000000004	- €	A
212	COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA)	155	G75F21000900005	8.402,82 €	
213	COMUNE DI BERZO SAN FERMO	258	B22J19027510005	18.901,62 €	
214	COMUNE DI POGGIO A CAIANO	375	I29J21004280005	3.516,25 €	
215	COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO	1158	H39J21001080001	13.529,21 €	
216	COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO	1160	H39J21001080001	10.320,02 €	
217	COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO	1263	H37H21004870001	7.397,05 €	
218	COMUNE DI OLIVETO CITRA	154	D84H20000820001	18.070,49 €	
219	COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN)	1485	E67C09000110002	- €	A
220	COMUNE DI BOTTICINO	937	G21B21003170005	7.810,89 €	
221	COMUNE DI LAVAGNA	104	I65H21000060001	155.874,46 €	
222	COMUNE DI LAVAGNA	161	I61B21002310001	51.511,58 €	
223	COMUNE DI GIUNGANO	1289	E15F21000520001	20.318,40 €	
224	COMUNE DI PROCIDA	1442	C93J03000480001	- €	A
225	COMUNE DI PROCIDA	1467	C94C17000340001	- €	A
226	COMUNE DI PROCIDA	1478	C97H21005290001	- €	A
227	COMUNE DI PROCIDA	1483	C97H21002110001	- €	A
228	COMUNE DI PROCIDA	1486	C99J18000350002	- €	A
229	COMUNE DI PROCIDA	1488	C97H21005810001	- €	A
230	COMUNE DI PROCIDA	1493	C94C18000100001	- €	A



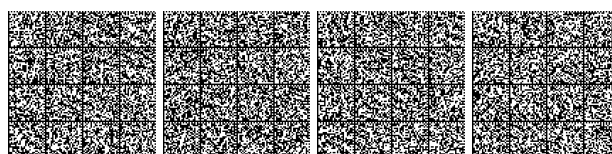
231	COMUNE DI ISCHIA	1141	I37H20000230003	- €	A
232	COMUNE DI ISCHIA	1230	I37I18000490008	- €	A
233	COMUNE DI ISCHIA	1266	I36B19000140007	- €	A
234	COMUNE DI ISCHIA	1313	I31B21004380001	- €	A
235	COMUNE DI SEDRINA	599	D25F21000220007	14.149,04 €	
236	COMUNE DI BULCIAGO	756	B68E18000070006	239.296,69 €	
237	COMUNE DI BULCIAGO	766	B68E18000070006	144.106,70 €	
238	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI	1281	I45F20000340001	89.517,92 €	
239	COMUNE DI TORRE DE' BUSI	1411	B36B19000540005	72.098,83 €	
240	COMUNE DI DOMASO	589	H65F21000700005	19.749,53 €	
241	COMUNE DI VILLONGO (BG)	79	I32E20000010005	- €	A
242	AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI	1482	I16G19000610003	152.361,05 €	
243	AREA BLU SPA	1175	C21J21000000004	19.427,06 €	
244	COMUNE DI GENOVA	469	B33H19001400001	6.651.935,79 €	
245	COMUNE DI GENOVA	543	B32H18001080004	12.153,83 €	
246	COMUNE DI GENOVA	545	B32H18001110004	8.568,83 €	
247	COMUNE DI GENOVA	548	B37H18008780004	21.387,36 €	
248	COMUNE DI POLI	1033	B41B21004790002	- €	A
249	COMUNE DI VOBBIA	817	C84H20001070001	8.395,09 €	
250	COMUNE DI VOBBIA	819	C84H20001070001	4.746,50 €	
251	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	422	B15F21003080001	20.579,05 €	
252	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	468	G63E18000050005	30.586,80 €	
253	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	1351	G66B20000830007	568,23 €	
254	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	1437	G64H20000810004	18.368,25 €	
255	COMUNE DI CASTEL GANDOLFO	1047	H29J21003150001	17.057,73 €	
256	COMUNE DI VACCARIZZOALBANESE	1385	I78D18000030002	- €	A
257	COMUNE DI VACCARIZZOALBANESE	1393	I75C19000170001	- €	A
258	COMUNE DI VACCARIZZOALBANESE	1425	I77I19000070006	- €	A



259	COMUNE DI VACCARIZZOALBANESE	1430	I77I19000070006	- €	A
260	COMUNE DI OULX	59	H33D21000560005	4.060,17 €	
261	COMUNE DI ORIO CANAVESE	1176	G99F18000160001	9.951,69 €	
262	COMUNE DI DECOLLATURA	1018	F85J20000000001	11.774,70 €	
263	COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	366	C43H19000730004	46.153,74 €	
264	COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	553	C49D20000510001	5.036,65 €	
265	COMUNE DI BORGO VALBELLUNA	897	E83H19000580001	13.862,24 €	
266	COMUNE DI BORGO VALBELLUNA	1019	E87H19001300001	9.583,85 €	
267	COMUNE DI BOLOGNA	1379	F37H16001500004	198.820,93 €	
268	COMUNE DI MASSA LUBRENSE	1199	E13I15000000006	- €	A
269	COMUNE DI CERTALDO	519	J59J21003940005	14.353,52 €	
270	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA	415	D51B06000560008	19.725.541,02 €	
217	COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE	1427	E31B18000080004	- €	A
272	COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE	1454	E37H21005990005	- €	A
273	PROVINCIA DI MODENA	438	G94H20000780002	2.759,57 €	
274	PROVINCIA DI MODENA	441	G98B20000350001	9.479,31 €	
275	PROVINCIA DI MODENA	443	G95H20000170001	4.953,99 €	
276	PROVINCIA DI MODENA	446	G58B20000350001	87.867,64 €	
277	PROVINCIA DI MODENA	450	G58B20000360001	95.058,37 €	
278	PROVINCIA DI MODENA	1254	G78B20000310001	897,44 €	
279	PROVINCIA DI MODENA	1259	G58B20000340001	19.595,96 €	
280	PROVINCIA DI MODENA	1261	G84E21000430001	11.782,06 €	
281	REGIONE TOSCANA	92	J43H18000130001	195.004,85 €	
282	COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO	413	I41B20000020002	19.675,43 €	
283	COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO	414	I41B20000020002	7.588,05 €	
284	COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO	525	I41B20000020002	14.992,47 €	
285	COMUNE DI FLORESTA	184	G54H20000580001	- €	B
286	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	939	J27H21000680001	241.595,79 €	



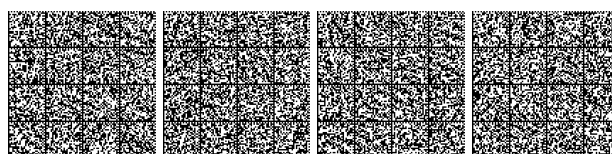
287	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	1008	J84C20001910001	32.617,72 €	
288	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	1220	J11H03000180001	5.851.344,20 €	
289	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	1343	J14F18000000001	155.975,76 €	
290	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	1366	F81H92000000008	6.523.395,35 €	
291	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	1372	F81H92000000008	1.086.568,16 €	
292	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	1415	J74C19000030001	852.679,52 €	
293	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	1418	J74H16000230001	13.489,94 €	
294	PROVINCIA DI FROSINONE	1455	I33H18000330001	- €	A
295	AZ. OSPED. DI ALESSANDRIA S.S. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO	877	H31B20000460001	161.011,79 €	
296	ASL VC	1244	D65F20001800001	63.938,16 €	
297	COMUNE DI SURBO	526	I27B15000190005	- €	A
298	COMUNE DI SURBO	570	I23C17000000002	- €	A
299	AZIENDA USL DI PARMA	1452	D55F20002160001	32.366,73 €	
300	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA	1498	F95F20000130003	5.906,17 €	
301	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA	1499	F98I20000220003	79.451,01 €	
302	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA	1500	F95F20000150001	12.540,67 €	
303	COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE	22	C94H20000860001	21.776,34 €	
304	COMUNE DI VILLAR PELLICE	234	D83G15000650002	138.691,39 €	
305	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	1400	G67B17000110006	492.577,04 €	
306	COMUNE DI POMEZIA	757	G53D21000780001	21.313,52 €	
307	AZIENDA USL DI BOLOGNA	1186	E31B20000580003	30.430,45 €	
308	AZIENDA USL DI BOLOGNA	1195	E55F20000960003	77.933,86 €	
309	AZIENDA USL DI BOLOGNA	1202	E51B20000510003	82.716,38 €	
310	AZIENDA USL DI BOLOGNA	1208	E25F20001200003	5.951,26 €	
311	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE	671	C41C18000100005	595.668,00 €	
312	COMUNE DI CICILIANO	362	D19J21015150001	13.068,27 €	
313	ISTITUTO BON BOZZOLLA IPAB	1223	E71B15000600009	- €	A
314	COMUNE DI COLLI VERDI	1380	G72J18000020001		



				28.874,91 €	
315	ERDIS MARCHE - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	200	H94J19000090002	- €	A
316	ERDIS MARCHE - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	229	H35J18000020002	- €	A
317	COMUNE DI MONTORO	52	B85F2100248006	- €	A
318	COMUNE DI MONTORO	152	B84B19000060005	- €	A
319	COMUNE DI COLLEFERRO	1275	D53D21003680004	8.895,89 €	
320	COMUNE DI COLLEFERRO	1286	D53D21003680004	25.016,28 €	
321	COMUNE DI COLLEFERRO	1290	D53D21003680004	56.239,27 €	
322	AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE 3 -ASL 3	736	G37H21000200002	20.001,98 €	
323	COMUNE DI BREMBIO	1408	E35F21000660001	7.551,29 €	
324	COMUNE DI BREMBIO	1431	E35F21000670001	1.352,38 €	
325	VENETO ACQUE S.P.A.	738	J53H19001420001	230.722,29 €	
326	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI E OSPEDALE GIOVANNI XXIII	72	B93D20000140002	- €	A
327	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI E OSPEDALE GIOVANNI XXIII	905	B95F18002120002	- €	A
328	PUBLIACQUA S.P.A	1037	H37H21005320008	72.713,81 €	
329	PROVINCIA DI LODI	460	D77H21002590003	- €	A
330	PROVINCIA DI LODI	462	D77H21002590003	- €	A
331	PROVINCIA DI LODI	464	D77H21002590003	- €	A
332	PROVINCIA DI LODI	471	D77H18001290001	- €	A
333	PROVINCIA DI LODI	807	D41B20000410007	- €	A
334	ASST DI LODI	456	F18I20000360001	- €	A
335	COMUNE DI SORDIO	1420	E77H21004860002	- €	A
336	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	1017	D26H18000400002	- €	A
337	COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI	1122	J77H18001550002	- €	A
338	COMUNE DI COSTARAINERA	325	B75J20000120002	- €	A
339	COMUNE DI RECALE	934	D21E15000080002	- €	A



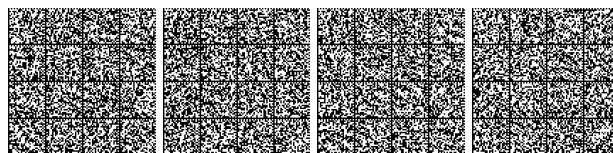
340	COMUNE DI RECALE	983	D21B18D00016000	- €	A
341	COMUNE DI CAMPODIPIETRA	1127	D53H19001540002	82.247,23 €	
342	COMUNE DI CAMPODIPIETRA	1136	D53H19001530001	12.534,70 €	
343	PROVINCIA DI MATERA	1200	H15J20000370001	5.992,53 €	
344	PROVINCIA DI MATERA	1209	H15J20000390001	2.630,65 €	
345	COMUNE DI CAMPOLIETO	1086	D67H21003400001	1.599,67 €	
346	COMUNE DI ROSE	1124	G65B18002820001	- €	A
347	COMUNE DI SIZZANO	899	J73H20000020001	10.298,14 €	
348	COMUNE DI BRITTOLI	552	E57H21002610001	3.805,18 €	
349	PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA	747	G69E19000350001	30.256,31 €	
350	COMUNE ARNARA	1161	H28I21003410001	67.560,91 €	
351	COMUNE DI CEPRANO	1224	D93H18000070006	- €	A
352	COMUNE DI CEPRANO	1424	D92E12000010001	- €	A
353	COMUNE DI RITTANA	865	G78I21000550001	9.476,66 €	
354	COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO	1288	F56J15000090001	- €	A
355	COMUNE DI SAGRADO	428	D97E18000200007	- €	A
356	COMUNE DI SAGRADO	540	D97H21001610007	- €	A
357	COMUNE DI SAGRADO	546	D96E20000020002	- €	A
358	COMUNE DI PADULI	1422	B97H19003420006	- €	A
359	COMUNE DI PADULI	1429	B97H19003430006	- €	A
360	COMUNE DI PADULI	1432	B97H19003440006	- €	A
361	COMUNE DI VALLADA AGORDINA	348	C57H19002870002	- €	A
362	COMUNE DI VALLADA AGORDINA	353	C57H19002860002	- €	A
363	COMUNE DI ROGLIANO	1030	F58E17000040002	- €	A
364	COMUNE DI ROGLIANO	1103	F53H19001710002	- €	A
365	COMUNE VILLA SANT'ANGELO	1198	E39I20000020002	- €	A B
366	COMUNE DI BASCIANO	1433	C47H21005830001	4.252,37 €	
367	COMUNE DI CASANOVA ELVO	1207	B77H21004480001	- €	A



368	COMUNE DI ARVIER	960	F89J21017260005	11.396,83 €	
369	COMUNE DI BARRAFRANCA	1479	J21E14000530002	17.084,46 €	
370	COMUNE DI DELIA	286	C23B11000300002	- €	A
371	COMUNE DI DELIA	427	C23I17000000006	- €	A
372	COMUNE DI DELIA	439	C23C17000290006	- €	A
373	COMUNE DI APRILIA	1386	G13H19000640001	- €	A
374	COMUNE DI MARZI	407	F57D17000160001	- €	A
375	COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO	1061	I72J18000030001	- €	A
376	COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO	1187	I71E15000630005	- €	A
377	COMUNE DI PESCAGLIA	802	E28E15000000002	305.804,61 €	
378	RIONERO SANNITICO	896	D35F21001570001	- €	A
379	COMUNE CEPPALONI	1404	E45I18000000006	46.387,18 €	
380	COMUNE DI ROCCAFLUVIONE	1216	H63B19000350001	- €	A
381	COMUNE DI MADDALONI	1311	F16G21001620004	- €	B
382	PROVINCIA DI COMO	251	G31B21001650003	57.968,37 €	
383	PROVINCIA DI COMO	480	G68B20001830001	2.969,14 €	
384	COMUNE DI CANZANO	378	F83H20000770001	29.788,81 €	
385	COMUNE DI BUCCIANO	262	F17H20004950004	- €	A
386	COMUNE DI BUCCIANO	386	F14E19000250004	- €	A
387	COMUNE DI BUCCIANO	388	F16C18000160006	- €	A
388	COMUNE DI CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	986	G55F21000420001	33.619,68 €	
389	COMUNE DI SPARANISE	1496	J65E20000600002	- €	A
390	COMUNE DI CASTEL MORRONE	1484	C67H20002670004	- €	A
391	COMUNE DI SANTO STEFANO DI ROGLIANO	387	C73B18000050001	- €	A
392	COMUNE DI CODROIPO	399	J89J21000830005	5.194,39 €	
393	COMUNE DI QUADRELLE	149	F89H10001950003	- €	A
394	COMUNE DI M ORSANO AL TAGLIAMENTO	726	I97B20000070001	12.293,96 €	
395	COMUNE DI CASSACCO	723	G94H16000900002	- €	A



396	COMUNE DI ARADEO	1264	B64H15003550002	- €	A
397	COMUNE DI ISTRANA	534	D79H18000320004	178.569,01 €	
398	COMUNE DI LEVERANO	1257	C17E14000070007	- €	A
399	COMUNE DI LEVERANO	1410	C13J18000010001	- €	A
400	COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	563	D43H19000900005	53.685,01 €	
401	COMUNE DI SPORMINORE	203	G97H21000620001	- €	A
402	COMUNE DI SAVA	243	I42F19000010006	- €	A
403	COMUNE DI VAIRANO PATENORA	536	E34E18000180002	- €	A
404	COMUNE DI VAIRANO PATENORA	547	E34E18000180002	- €	A
405	COMUNE DI ROCCA SAN CASCIAO	943	E36C17000040002	- €	A
406	COUTENZA CANALI CAVOUR	123	J69J20001090002	- €	A
407	COUTENZA CANALI CAVOUR	828	J91H13000160002	- €	A
408	COMUNE DI ALANNO	339	C34H20001040001	22.073,33 €	
409	COMUNE DI ALANNO	344	C34H20001040001	28.969,14 €	
410	COMUNE DI CORNEDO ALL'ISARCO	1273	F27H19004370004	50.080,10 €	
411	COMUNE DI MOSCUFO	941	E84H19001060001	13.444,55 €	
412	COMUNE DI MOSCUFO	1027	E83H19000650001	64.716,20 €	
413	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	735	J77H20000190001	26.538,49 €	
414	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	847	J37H20000240001	23.325,02 €	
415	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	933	J77H20000190001	17.043,66 €	
416	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	944	J17H20000130001	32.944,01 €	
417	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	1021	J53H20000220001	53.589,92 €	
418	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	1133	J17H21000110001	111.970,35 €	
419	PROVINCIA DI PARMA	600	D99F19000010003	- €	A
420	PROVINCIA DI PARMA	688	D99F19000030003	18.276,78 €	
421	PROVINCIA DI PARMA	878	D99F19000040003	- €	A
422	CITTÀ METROPOLITANA ROMA CAPITALE	142	F95B18006380003	1.022.073,93 €	
423	CITTÀ METROPOLITANA ROMA CAPITALE	143	F85B18005540003	79.594,92 €	



424	CITTÀ METROPOLITANA ROMA CAPITALE	293	F85B18005370003	21.241,40 €	
425	FONDAZIONE MUSEO NAZ.LE DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	32	D49G19000600002	- €	B
426	COMUNE DI BACOLI	423	C87H20001060003	- €	A
427	COMUNE DI BACOLI	955	C82C20001060003	- €	A
428	COMUNE DI BACOLI	1016	C86E18000020001	92.838,80 €	
429	COMUNE DI MONTEROTONDO	1451	I93H19000580001	73.701,90 €	
430	ANAS S.PA.	400	F87H96000010001	87.821,71 €	
431	ANAS S.PA.	402	F91B09000070001	311.683,81 €	
432	COMUNE DI CASTELLANA SICULA	233	F52B17000000005	35.320,01 €	
433	COMUNE DI CITTADELLA	1405	C81B19000220004	50.657,00 €	
434	COMUNE DI CITTADELLA	1438	C81B21009680001	24.167,45 €	
435	COMUNE DI GALLICCHIO	833	J27H19001220001	- €	A
436	COMUNE DI SANT'ARPINO	886	B49J21021010001	40.000,55 €	
437	COMUNE DI FRISANCO	829	G59J21007410001	7.717,64 €	
438	COMUNE VERRES	758	B43H20000140001	7.686,94 €	
439	COMUNE VERRES	775	B43H20000140001	57.044,03 €	
440	COMUNE VERRES	777	B43H20000140001	21.227,26 €	
441	COMUNE VERRES	781	B43H20000140001	28.479,08 €	
442	COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO	739	I99J21006020001	6.653,09 €	
443	COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO	843	I99J21005180001	2.426,32 €	
444	COMUNE DI LENI	851	D29C17000010001	- €	A
445	COMUNE DI MARIANO COMENSE	577	I64I19000160004	43.106,15 €	
446	COMUNE DI CASTEL GIORGIO	1360	B89D20005590005	- €	A
447	COMUNE DI GESUALDO	924	J49E19000050006	- €	A
448	COMUNE DI GESUALDO	938	J44H14001210002	- €	A
449	COMUNE DI GESUALDO	982	J43H19001070006	- €	A
450	COMUNE DI BELMONTE PICENO	1353	I38E18000690004	23.082,00 €	
451	COMUNE DI PONTECORVO	326	B45F21000760001	14.925,53 €	



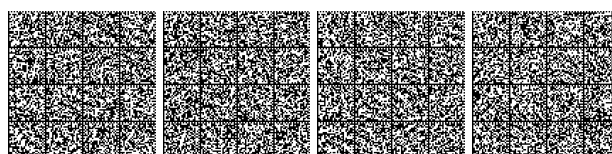
452	COMUNE DI PORANO	1276	D93G18000020006	- €	A
453	COMUNE DI PORANO	1278	D92J18000040001	- €	A
454	COMUNE DI SAN MARCELLINO	862	E37H21001020004	- €	A
455	COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA	210	F23D21002590001	15.056,23 €	
456	COMUNE DI TRENTINARA	1271	F59H18000370004	- €	B
457	COMUNE DI ROCCASECCA	949	J81B21004220001	- €	A
458	COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO	424	D85F21000460001	14.562,25 €	
459	COMUNE DI MIGGIANO	170	E16J20000810001	93.410,36 €	
460	COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA	556	B57H19001450005	35.580,54 €	
461	COMUNE DI VILLAMASSARGIA	1352	I36J20000080002	- €	A
462	COMUNE DI VILLAMASSARGIA	1363	I36J20000080002	- €	A
463	COMUNE DI VILLAMASSARGIA	1364	I36J20000080002	- €	A
464	COMUNE DI VILLAMASSARGIA	1365	I36J20000080002	- €	A
465	COMUNE DI VIVERONE	861	C86C18000040002	13.320,17 €	
466	COMUNE DI VIVERONE	863	C86C18000040002	18.203,14 €	
467	COMUNE DI VIVERONE	866	C86C18000040002	99.915,95 €	
468	COMUNE DI VIVERONE	867	C86C18000040002	34.791,98 €	
469	COMUNE DI VIVERONE	869	C86C18000040002	17.925,41 €	
470	COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO(LT)	1371	J81E18000270002	- €	A
471	COMUNE DI VERZINO	1148	D96B19001060001	- €	A
472	COMUNE DI LA VALLE	1236	H69J21003790005	21.377,12 €	
473	COMUNE DI CERRIONE	985	C96C18000590007	49.105,47 €	
474	COMUNE DI CERSOSIMO	95	J33H19000980001	- €	A
475	COMUNE DI CHERASCO	1173	B97B14000360006	13.376,14 €	
476	COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO	50	J11B18000450006	- €	A
477	COMUNE DI CIVIASCO	237	F85B18005680002	182.905,16 €	
478	COMUNE DI BONATE SOPRA	742	B71B19000820004	- €	A
479	COMUNE DI LOZZO ATESTINO	716	J59E19002130005	45.115,92 €	



480	COMUNE CONTROGUERRA	700	J17H20002540001	1.074,23 €	
481	COMUNE CONTROGUERRA	902	J17H20002540001	1.557,83 €	
482	COMUNE MERCATINO CONCA	221	G72J17000010001	17.394,25 €	
483	COMUNE DI SAN PROSPERO	1090	H72G20000980001	16.711,81 €	
484	COMUNE DI VAZZOLA	271	I68C19000120005	2.947,78 €	
485	COMUNE DI VAZZOLA	279	I67H20002650004	- €	A
486	COMUNE DI VAZZOLA	281	I67H20002650004	- €	A
487	COMUNE DI PORTOCANNONE (CB)	1296	D77H20000690002	- €	A
488	COMUNE DI SERRASTRETTA	1350	E45F21000960001	4.938,44 €	
489	COMUNE DI SANT'AGNELLO	1227	H15F21000040004	- €	A
490	COMUNE DI SANT'AGNELLO	1234	H16F21000000006	- €	A
491	COMUNE DI SANT'AGNELLO	1241	H17D21000010007	- €	A
492	COMUNE DI SANT'AGNELLO	1246	H17H19002650003	- €	A
493	COMUNE DI RIVALBA	1416	C54E21000320005	2.475,86 €	
494	COMUNE DI COSSATO	1164	C24E21000280001	16.720,32 €	
495	COMUNE TEGGIANO	578	D81B21004450001	9.254,59 €	
496	COMUNE DI TRANI - AREA URBANISTICA DEMANIO AMBIENTE	430	C75I18000580008	- €	A B
497	COMUNE DI ASOLO	592	B22E18002950005	60.047,45 €	
498	COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO	1403	I96H13000010002	- €	A
499	COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO	1412	I96H18000120004	- €	A
500	COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO	1417	I96H18000120004	- €	A
501	COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO	1421	I94H15000830002	- €	A
502	COMUNE DI SURANO	868	H15I17000090001	- €	A
503	COMUNE DI LINGUAGLOSSA	381	F38E18000220001	207.302,52 €	
504	COMUNE DI VALPERGA	737	G73H20000000003	80.217,48 €	
505	COMUNE DI PONT CANAVESE	963	H93B12000150002	22.737,53 €	
506	COMUNE DI TORRE ORSAIA	1480	F24H20000720001	102.521,18 €	
507	COMUNE VACCARIZZO ALBANESE (CS)	951	I75C19000170001	- €	A



508	COMUNE DI CAMPOFIORITO	1214	J89J21010860001	11.501,36 €	
509	COMUNE DI CERASO	1265	G11D20001380005	8.601,68 €	
510	COMUNE DI TOLMEZZO	1025	D39G20000250001	2.205,07 €	
511	COMUNE DI TOLMEZZO	1026	D38C20000430001	22.706,69 €	
512	COMUNE DI SANT'AGATA MILITELLO	1193	J46C07000050008	- €	A
513	COMUNE DI SANT'AGATA MILITELLO	1344	J45E17000050006	- €	A
514	COMUNE DI MIANE	1237	J51I19000150003	- €	A
515	COMUNE DI SANTA MARINA	1392	D77H20001040001	- €	A
516	COMUNE DI PIAGGINE	906	G27H18001600002	- €	A
517	COMUNE DI PIAGGINE	926	G27H18001600002	- €	A
518	COMUNE DI POLLICA	1426	C53B14000020006	- €	A
519	COMUNE DI CAVAZZO CARNICO	1024	F29J21000010001	29.230,29 €	
520	COMUNE DI ROCCA PRIORA	1226	I57H20001790002	- €	A
521	COMUNE DI ROCCA PRIORA	1299	I57H20001790002	- €	A
522	COMUNE DI ZUGLIO	988	E97H21000040001	48.079,95 €	
523	COMUNE DI CALUSO	1447	D13E18000040002	43.037,38 €	
524	COMUNE DI BROSSO	1162	E84H20001070001	123.781,26 €	
525	COMUNE DI ENEMONZO	814	I74E20000930001	2.036,51 €	
526	COMUNE DI PRATO	872	C34H20001140001	37.984,63 €	
527	CONSORZIO IRRIGUO BEALEROTTO MUSSI	1436	D82B17000690001	252.533,91 €	
528	CONSORZIO IRRIGUO ANGIONO FOGLIETTI	138	B34H17001810001	- €	A
529	COMUNE DI LA LOGGIA	159	D95F21000490001	15.734,35 €	
530	COMUNE DI LAGNASCO	144	E18E18000060002	52.667,15 €	
531	COMUNE DI CREMELLA	1206	J59I19000130006	95.974,66 €	
532	COMUNE DI CICONIO	23	D19J21003690001	9.199,28 €	
533	COMUNE DI MISILMERI	1213	J25F21000820001	30.370,05 €	
534	COMUNE DI CLETO	1456	E59G19000310004	- €	A
535	COMUNE DI CANTERANO	397	D65F21000090002	- €	A



536	COMUNE DI CERRETO LAZIALE	1150	B77H21004810002	- €	A
537	COMUNE DI BUSSOLENO	1409	B76B19000060001	24.421,72 €	
538	COMUNE DI SAN DIDERO	1245	F49J21008290001	10.730,46 €	
539	COMUNE DI ROCCAFIORITA	730	H97H20001200001	24.836,61 €	
540	COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO	1367	F19B19000060002	- €	A
541	COMUNE DI OFFLAGA	361	I24H20000470001	65.110,53 €	
542	COMUNE DI TARSIA	947	G99J20000760002	- €	A
543	COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	426	D35H19000080001	- €	A
544	ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA - CITTA' DI GORGONZOLA	1048	I25H20000170005	- €	A
545	COMUNE DI MOROLO	1373	B27B14000630002	- €	A
546	PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA	459	F18B20000580001	9.778,59 €	
547	PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA	567	F57J20000010001	40.909,39 €	
548	COMUNITÀ MONTANA DELL'ANIENE	680	D97H19003920002	59.597,22 €	
549	COMMISSARIO STRAORDINARIO CROCIERE VENEZIA DL 103/2021	573	E71B21004770005	43.585,53 €	
550	COMMISSARIO STRAORDINARIO CROCIERE VENEZIA DL 103/2021	582	E71B21004770005	205.448,86 €	
551	COMUNE DI MASSA DI SOMMA	793	I47H18001700002	- €	A
552	COMUNE DI SAN TEODORO, (ME)	410	G17H20000660002	- €	A
553	COMUNE DI SAN TEODORO, (ME)	837	G17H20000650002	- €	A
554	COMUNE DI SAN TEODORO, (ME)	874	G17H20002170006	- €	A
555	COMUNE DI SAN TEODORO, (ME)	1441	G19J21007290001	- €	A
556	COMUNE DI SAN TEODORO, (ME)	1446	G15F21000800001	- €	A

Tot. 56.600.278,19

LEGENDA

MOTIVI DI ESCLUSIONE	
A	Intervento non finanziato da PNRR, PNC, o Commissario Straordinario non nominato ai sensi dell'art.4 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n.55
B	Richiesta, firmata digitalmente, non pervenuta nei termini a mezzo PEC all'indirizzo adeguamentoprezzipnrrart26a.dgespa@pec.mit.gov.it



C	Istanza inoltrata nella piattaforma telematica fuori termine
---	--

Art. 2.

Alla liquidazione delle somme relative alle istanze approvate si provvederà con successivi decreti di pagamento.

Art. 3.

Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2022

Il direttore generale: CASAGRANDE

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 3744

22A07196

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 6 ottobre 2022.

Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle pubbliche amministrazioni.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'art. 28-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che, al fine di perseguire l'obiettivo di interesse comune di incentivare la diffusione capillare di metodi di pagamento digitale e, in particolare, la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, di uniformare i processi di erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche e di consentire un più efficiente controllo della spesa pubblica, prevede che i benefici economici concessi da un'amministrazione pubblica a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti da effettuare attraverso terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali possano essere erogati mediante utilizzo della piattaforma tecnologica prevista all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 28-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 che rimette a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione tecnologica e la

transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti il cronoprogramma procedurale per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione del medesimo articolo, comprese le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 1, stabilendo, in particolare, le modalità di colloquio con i sistemi informativi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per la gestione contabile della spesa, di erogazione e di fruizione uniformi dei benefici, di verifica del rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché di remunerazione del servizio da parte delle amministrazioni pubbliche che intendono avvalersene al fine di coprire i costi di gestione della piattaforma e di garantirne l'autosostenibilità a regime;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva n. 1999/93/CE;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e in particolare l'art. 8, comma 2, che prevede la costituzione di una società per azioni, interamente partecipata dallo Stato e sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, che ha autorizzato la costituzione, su iniziativa della Presidenza del Consiglio, della società di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge, denominata PagoPA S.p.a.;

Visto l'atto costitutivo della società, di cui all'atto pubblico notarile del 24 luglio 2019;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale il dott. Vittorio Colao è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 febbraio 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio Colao è stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 marzo 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio Colao è stata conferita la delega di funzioni;

Vista la richiesta di parere formulata al Garante per la protezione dei dati personali in data 27 giugno 2022 e considerati l'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e l'art. 9, comma 7, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a. «acquirer convenzionato»: il soggetto che ha concluso un accordo con l'esercente per l'utilizzo di dispositivi di accettazione e che ha sottoscritto, altresì, una convenzione con la PagoPA S.p.a. per partecipare al programma ovvero la Bancomat S.p.a., previa sottoscrizione della convenzione con la PagoPA S.p.a.;

b. «accordi di adesione»: l'accordo stipulato tra l'ente erogatore e il gestore della piattaforma avente ad oggetto l'utilizzo della piattaforma da parte dell'ente erogatore con riguardo ad una o più iniziative;

c. «app IO»: il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d. «beneficiario»: la persona fisica residente nel territorio dello Stato o la persona giuridica avente sede legale nel territorio dello Stato, avente diritto ai benefici economici erogati da un ente erogatore per iniziative gestite mediante la piattaforma;

e. «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

f. «canali abilitanti»: l'app IO previa autenticazione mediante l'identità digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con livello di sicurezza almeno significativo e/o i canali fisici previa identificazione o quelli digitali messi a disposizione da uno issuer convenzionato ed integrati con la piattaforma, previa autenticazione da parte dello stesso issuer;

g. «CIE»: il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare, di cui all'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

h. «circuito PagoBancomat»: il circuito domestico di titolarità della società Bancomat S.p.a., operante su carte emesse dai singoli issuer sottoscrittori delle licenze emesse dalla stessa Bancomat S.p.a.;

i. «codice carta crittografato»: l'oscuramento non reversibile del PAN dello strumento di pagamento, mediante funzioni crittografiche matematiche applicate alla concatenazione del valore del PAN e una chiave segreta;

j. «decreto-legge»: il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

k. «dispositivo di accettazione»: il dispositivo, il software e/o le applicazioni informatiche che consentono di effettuare acquisti utilizzando strumenti di pagamento o strumenti di acquisto;

l. «ente di supporto»: soggetto che abbia in gestione una banca dati funzionale a verificare i dati richiesti dell'utente;

m. «ente erogatore»: amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che eroga i benefici economici attraverso la piattaforma;

n. «esercente»: il soggetto che svolge attività di vendita di beni e di prestazione di servizi presso il quale sono effettuati acquisti mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento o di strumenti di acquisto anche per il tramite di un acquirer convenzionato;

o. «gestore della piattaforma»: la società di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

p. «identificativo univoco dell'esercente»: le informazioni che identificano l'esercente all'interno del sistema dei pagamenti elettronici e in ogni singola operazione di pagamento eseguita in favore dell'esercente;

q. «iniziativa»: programma e regole configurate dall'ente erogatore per l'erogazione di benefici economici agli utenti;

r. «interfacce informatiche»: componente fisico o logico che permette a due o più sistemi elettronici di comunicare e interagire;

s. «issuer convenzionato»: il soggetto che ha concluso un accordo con l'utente per la fornitura di uno strumento di pagamento elettronico e che ha sottoscritto una convenzione con PagoPA S.p.a. ovvero il soggetto che ha sottoscritto una convenzione con la stessa società per mettere a disposizione dei propri clienti, in alternativa all'app IO, un sistema per l'adesione ad un'iniziativa;

t. «Merchant category code (MCC)»: il codice della categoria merceologica a cui l'esercente fa riferimento o il codice Ateco ovvero ogni altro codice disponibile a livello nazionale per la categorizzazione dell'esercente;

u. «piattaforma»: infrastruttura tecnologica per l'erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche sviluppata dal gestore della piattaforma ai sensi dell'art. 28-bis, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;



v. «PIN specifico»: il codice di autenticazione rilasciato dal gestore della piattaforma e richiesto al pagatore per utilizzare uno strumento di acquisto;

w. «primary account number» o «PAN»: il numero identificativo di una carta di debito, di credito o prepagata, associato alla stessa fin dalla sua emissione, ovvero l'identificativo univoco dell'aderente che effettua la transazione, nel caso di strumenti di pagamento elettronici che non prevedano il numero identificativo della carta;

x. «servizio»: beneficio economico erogato da un ente erogatore ai beneficiari destinato a specifici acquisti da effettuare attraverso un dispositivo di accettazione;

y. «Spid»: il Sistema pubblico di identità digitale, disciplinato dall'art. 64 del CAD;

z. «strumenti di acquisto»: ogni strumento identificativo dell'utente che la piattaforma consenta di censire per partecipare ad un'iniziativa ed eseguire gli acquisti connessi alla iniziativa medesima tra cui la CIE, la tessera sanitaria, lo Spid o l'accesso all'app IO;

aa. «strumenti di pagamento»: gli strumenti di pagamento utilizzati nell'ambito di operazioni di acquisto di beni o servizi per il tramite di un dispositivo di accettazione, e precisamente: a) la moneta elettronica di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'art. 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

bb. «tessera sanitaria»: il documento di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

cc. «utente»: la persona fisica o giuridica registrata sulla piattaforma ovvero che ha aderito ad almeno un'iniziativa.

Art. 2.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 28-bis, comma 3, del decreto-legge, definisce il cronoprogramma procedurale per la progettazione e la realizzazione della piattaforma e disciplina le modalità di attuazione e di funzionamento della stessa piattaforma per consentire, agli enti promotori, di erogare i benefici economici in favore dei relativi utenti, a condizione che tali benefici economici siano collegati ad acquisti effettuati attraverso i dispositivi di accettazione, le modalità di colloquio con i sistemi informativi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per la gestione contabile della spesa, di erogazione e di fruizione uniformi dei benefici, di verifica del rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché le modalità di remunerazione del servizio da parte delle amministrazioni pubbliche che intendono avvalersene al fine di coprire i costi di gestione della piattaforma e di garantirne l'autosostenibilità a regime.

2. I servizi disponibili all'interno della piattaforma sono quelli erogati dagli enti promotori a favore degli utenti.

Art. 3.

Infrastruttura tecnologica e modalità di funzionamento della piattaforma

1. Il gestore sviluppa l'infrastruttura tecnologica per l'attuazione dell'art. 28-bis, comma 3, applicando i criteri di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, nel rispetto dei principi di usabilità, completezza di informazione, chiarezza del linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità nonché riusabilità delle infrastrutture esistenti con la valorizzazione della tecnologia e dell'infrastruttura già sviluppata ed evoluta per i pagamenti elettronici.

2. Il gestore della piattaforma negli accordi di adesione stipulati con l'ente erogatore definisce le specifiche modalità di colloquio della piattaforma con i sistemi informativi degli stessi enti promotori per la gestione contabile della spesa, per l'erogazione e fruizione dei benefici economici nonché per la verifica del rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Tali modalità si basano su interfacce di servizio informatiche Application programming interface (API) ovvero su flussi di scambio file. Le modalità di interazione con la piattaforma delle pubbliche amministrazioni centrali sono definite sulla base delle specifiche tecniche, riguardanti i sistemi di contabilità generale dello Stato, messe a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato.

3. Prima della messa in funzione della piattaforma, il gestore verifica il suo corretto funzionamento tramite lo svolgimento di test sperimentali, secondo un piano dei test che potrà coinvolgere uno o più enti promotori. Il piano dei test, relativi anche alla sicurezza e alla performance della piattaforma, è destinato alla totalità dei casi d'uso e delle funzionalità assegnate alla stessa dall'art. 28-bis del decreto-legge n. 152 del 2021 e dal presente decreto attuativo.

4. L'operatività della piattaforma è monitorata da metriche di continuità del servizio e colloquio telematico con gli acquirer convenzionati individuate con specifiche tecniche pubblicate sul sito web del gestore della piattaforma e redatte dallo stesso gestore, d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. La piattaforma consta di due componenti autonome che consentono di accedere ai benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche per acquisti effettuati rispettivamente mediante strumenti di pagamento ovvero strumenti di acquisto. La progettazione e la realizzazione infrastrutturale della piattaforma sono eseguite in due fasi autonome e distinte. Il gestore della piattaforma realizza prima la componente relativa agli strumenti di pagamento entro il 31 dicembre 2022 e successivamente quella relativa agli strumenti di acquisto entro il 31 dicembre 2023.

6. Costituiscono casi di malfunzionamento della piattaforma tutti gli impedimenti tecnici, individuati nelle specifiche tecniche di cui al comma 4, che non consentono agli enti promotori di rendere i servizi disponibili telematicamente sulla piattaforma.



7. Il malfunzionamento della piattaforma viene segnalato sul sito web della stessa piattaforma, nonché, ove necessario, mediante comunicazione ai sistemi informatici degli enti promotori. Con le stesse modalità il gestore della piattaforma comunica il ripristino della funzionalità della stessa piattaforma.

8. Il gestore della piattaforma cura la manutenzione della stessa al fine di garantire il rispetto ogni *standard* tecnologico in materia di sicurezza e di tutela dei dati personali e provvede al suo aggiornamento tecnologico, nonché alla divulgazione delle sue specifiche tecniche agli *acquirer* convenzionati, agli *issuer* convenzionati e agli enti promotori e, in ogni caso, a tutti i soggetti coinvolti nell'erogazione del servizio.

9. Con la convenzione stipulata tra il gestore della piattaforma e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 28-*bis*, comma 5, del decreto-legge, sono definite le modalità e i tempi di comunicazione dei flussi contabili relativi ai benefici nonché le modalità di accreditamento dei medesimi benefici, che consentono la regolamentazione dei benefici economici erogati, con le interfacce messe a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato.

10. Il gestore della piattaforma stabilisce le modalità di remunerazione del servizio negli accordi di adesione stipulati con gli enti promotori che intendono avvalersene al fine di consentire la copertura dei costi di gestione della piattaforma e garantirne, a regime, l'autosostenibilità.

Art. 4.

Adesione degli enti promotori alla piattaforma

1. Gli enti promotori accedono alla piattaforma tramite Spid o CIE, di livello di sicurezza almeno significativo, del funzionario incaricato di curare le attività istruttorie preliminari all'adesione alla piattaforma.

2. Il funzionario incaricato compila la lettera di adesione, con la quale vengono anche accettate le condizioni del servizio, resa disponibile sulla piattaforma.

3. Il gestore della piattaforma invia al domicilio digitale dell'ente erogatore, risultante dall'indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, la lettera di adesione compilata ai sensi del comma 2. L'ente erogatore restituisce la lettera di adesione, sottoscritta con firma digitale del dirigente competente, tramite il canale messo a disposizione dal gestore della piattaforma.

4. Gli enti promotori, perfezionato il procedimento di adesione, accedono alla piattaforma con livello di sicurezza almeno significativo ovvero con Spid o CIE dei funzionari autorizzati, i cui estremi identificativi vanno inseriti nell'apposita pagina di configurazione con le modalità definite nelle specifiche tecniche di cui all'art. 3, comma 4.

5. Nell'ambito dell'accordo di adesione, il gestore della piattaforma fornisce un preventivo dettagliato dei costi di *setup* e dei costi di gestione dell'iniziativa sulla piattaforma sulla base di parametri quali il numero degli utenti coinvolti, il *budget* dell'iniziativa e il potenziale numero di transazioni interessate.

Art. 5.

Modalità di configurazione di un'iniziativa da parte di un ente erogatore

1. I funzionari degli enti promotori, dopo essersi autenticati, attraverso un'apposita interfaccia *web* della piattaforma, con Spid o CIE, di livello di sicurezza almeno significativo, provvedono alla configurazione dell'iniziativa e all'inserimento delle relative informazioni anche sfruttando le opzioni proposte dalla stessa piattaforma.

2. Il gestore della piattaforma mette a disposizione dell'ente erogatore un proprio operatore che fornisce assistenza tecnico operativa per la configurazione manuale dell'iniziativa proposta se le funzionalità e le opzioni messe a disposizione dalla piattaforma non sono in grado di supportare integralmente l'ente nella configurazione dell'iniziativa.

3. L'iniziativa configurata dall'ente erogatore, in presenza di criticità tecniche, viene posta dal gestore in momentaneo stato di revisione. In tal caso, un operatore del gestore della piattaforma verifica la configurazione effettuata con la collaborazione dell'ente erogatore. L'iniziativa sarà resa disponibile in piattaforma, previa rimozione dello stato di revisione, solo all'esito della risoluzione delle criticità riscontrate.

4. Le attività di configurazione manuale di cui al comma 2 e quelle di cui al comma 3, entrambe in capo al gestore della piattaforma, sono limitate ai soli interventi tecnici relativi alla operatività della piattaforma. L'ente erogatore è, conseguentemente, responsabile di ogni altra valutazione in merito alla configurazione dell'iniziativa.

Art. 6.

Accesso alla piattaforma e adesione alle iniziative per gli utenti

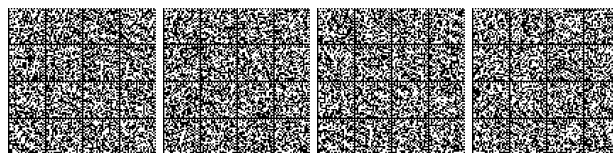
1. Gli utenti fruitori accedono alla piattaforma tramite i canali abilitanti.

2. L'utente, previa autenticazione tramite i canali abilitanti di cui al comma precedente, può aderire alle iniziative rese disponibili sulla piattaforma, registrare i propri strumenti di pagamento ovvero i propri strumenti di acquisto che la piattaforma consente di abilitare, registrare codici Iban identificativi di conti correnti a lui intestati, nonché visualizzare tutte le informazioni relative alle iniziative a cui ha aderito.

3. L'adesione alle iniziative proposte avviene su base volontaria.

4. Il gestore della piattaforma, laddove l'utente registra una carta di debito o prepagata abilitata al circuito Pago-Bancomat, ottiene dalla società Bancomat S.p.a., tramite interfacce informatiche definite mediante specifica convenzione, gli estremi identificativi della carta di debito o prepagata in uso all'utente, mediante il codice fiscale fornito dall'utente medesimo.

5. Il gestore della piattaforma, se l'utente registra uno strumento di acquisto, ottiene, mediante il codice fiscale fornito dallo stesso, tramite la piattaforma di cui all'art. 50-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altri strumenti di interoperabilità ovvero previa stipu-



la di specifiche convenzioni, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. i dati identificativi delle CIE e dall'Agenzia delle entrate i dati identificativi della tessera sanitaria se non precedentemente disponibile all'interno dell'ecosistema di App IO.

6. Il gestore della piattaforma, in caso di adesione ad un'iniziativa da parte di un utente persona giuridica, può verificare, tramite la piattaforma di cui all'art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altri strumenti di interoperabilità ovvero previa stipula di specifiche convenzioni, la qualità di legale rappresentante in capo al soggetto che agisce per il persona giuridica, anche ai fini di cui al comma che precede, mediante accesso al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 gestito da InfoCamere S.c.p.a., ovvero, nel caso di enti, associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, mediante accesso alle base dati dell'Agenzia dell'Entrate in grado di restituire tale evidenza. In caso di riscontro negativo, inibisce l'accesso alla piattaforma.

7. La verifica del possesso dei requisiti necessari alla partecipazione ad un'iniziativa da parte di un utente può essere effettuata, su richiesta dell'ente erogatore, dal gestore della piattaforma mediante l'utilizzo del codice fiscale fornito alla piattaforma dall'utente, la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del CAD ovvero mediante la collaborazione con il soggetto giuridico che ha in gestione la banca dati recante le informazioni necessarie per la suddetta verifica.

8. Il gestore della piattaforma, al fine di poter effettuare le verifiche di cui al comma 7 è legittimato ad integrarsi con ogni ente in grado di fornirgli supporto nonché ad accedere alle informazioni dell'utente disponibili nelle relative banche dati.

9. Per aderire ad una iniziativa l'utente potrà essere chiamato dall'ente erogatore a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di possedere tutti o alcuni dei requisiti richiesti dallo stesso ente erogatore per la partecipazione all'iniziativa medesima. Del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni è responsabile l'ente erogatore, il quale potrà effettuare a tal fine verifiche a campione *ex post*.

10. L'utente, per aderire ad un'iniziativa, laddove abbia censito uno strumento di pagamento, memorizza, attraverso uno dei canali abilitanti, un Iban identificativo di un conto corrente a lui intestato. La titolarità del conto in capo allo stesso utente è verificata dal gestore della piattaforma.

11. L'utente, può cancellare, in qualsiasi momento, attraverso i canali abilitanti, la propria adesione alla singola iniziativa o, più in generale, alla piattaforma. La cancellazione dall'iniziativa determina sia la perdita del diritto a concorrere all'assegnazione del beneficio economico secondo le regole dell'iniziativa fissate dall'ente erogatore, sia la cancellazione di tutti i dati personali inerenti l'utente con riferimento alla singola iniziativa, fatta salva l'ipotesi in cui sussistano ulteriori basi giuridiche del trattamento, ivi inclusa quella di fare fronte a eventuali contestazioni o contenziosi.

12. Per agevolare la fruizione dei servizi da parte degli utenti, la piattaforma può inviare ai medesimi, ove siano utenti di app IO o di altri canali nella titolarità del gestore della piattaforma, ogni informazione utile in merito alle iniziative mediante servizi di messaggistica.

13. L'utente può indicare un recapito digitale tra quelli supportati dalla piattaforma, per ricevere le informazioni circa le iniziative a cui ha aderito.

14. Resta ferma la facoltà dei singoli enti promotori di configurare un'iniziativa limitandola ad un numero determinato di utenti fruitori identificati dallo stesso ente erogatore e comunicati al gestore della piattaforma ovvero di vietare l'adesione ad un numero determinato di utenti fruitori identificati dallo stesso ente erogatore e comunicati al gestore della piattaforma.

Art. 7.

Utilizzo di strumenti di pagamento

1. L'utente accede ai benefici economici mediante uno degli strumenti di pagamento memorizzati sulla piattaforma da utilizzare presso gli esercenti. L'utente può memorizzare più Iban che potranno essere utilizzati per l'accredito del beneficio economico, secondo l'ordine indicato dallo stesso utente.

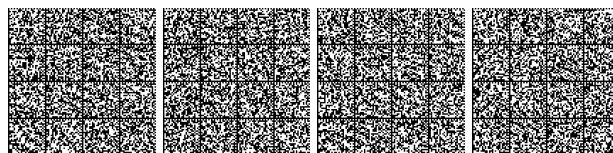
2. Per l'erogazione di un beneficio economico, il gestore della piattaforma produce e invia flussi informativi nei confronti dell'ente erogatore. Tali flussi determinano, nei confronti dell'utente, l'accredito del beneficio economico maturato in un momento successivo rispetto al momento dell'esecuzione dell'acquisto oggetto dell'iniziativa.

3. I flussi di cui al comma 2 sono predisposti dal gestore della piattaforma sulla base dei flussi ricevuti dall'*acquirer* convenzionato che ha gestito la transazione dell'acquisto oggetto dell'iniziativa.

4. L'esercente, per il tramite dell'*acquirer* convenzionato, integra i propri sistemi tecnologici al fine di consentire la regolare trasmissione al gestore della piattaforma dei seguenti dati necessari alla piattaforma nella gestione delle iniziative:

- a. il codice dello strumento di pagamento crittografato;
- b. gli estremi della transazione con esito positivo inviata, ovvero i dati contenuti nella ricevuta elaborata dal dispositivo di accettazione anche in forma cartacea, tra cui:
 1. la marca temporale del pagamento;
 2. l'importo della transazione espresso in euro;
 3. gli identificativi univoci dell'operazione di pagamento che colleghino le fasi dell'operazione di pagamento stessa;
- c. l'identificativo univoco dell'esercente, attribuito da ciascun *acquirer*;
- d. l'identificativo fiscale dell'esercente;
- e. il MCC dell'esercente;

5. L'esercente, se l'iniziativa ha ad oggetto specifici acquisti, trasmette al gestore della piattaforma il codice categoria del bene acquistato, per mezzo degli strumenti di accettazione, anche per il tramite dell'*acquirer* convenzionato.



6. Il gestore della piattaforma, sulla base delle regole di configurazione dell'iniziativa fissate dall'ente erogatore, provvede a calcolare l'importo del rimborso e a predisporre i flussi informativi utili all'ente erogatore per procedere al rimborso nei confronti del beneficiario. I flussi sono inviati all'ente erogatore o ad altro soggetto incaricato dall'ente erogatore affinché lo stesso ente erogatore o un altro soggetto incaricato dispongano in proprio e tramite gli opportuni applicativi le disposizioni di pagamento verso il beneficiario. Il beneficio economico viene accreditato sul conto corrente individuato con l'Iban indicato dall'utente in sede di registrazione alla piattaforma o con una successiva modifica.

7. La piattaforma, oltre ai flussi di cui al comma 6, mette a disposizione dell'ente erogatore specifici *report standard* predisposti dal gestore della piattaforma, senza possibilità da parte dell'ente erogatore di richiedere al gestore ulteriore reportistica a suo supporto.

Art. 8.

Utilizzo di strumenti di acquisto

1. Agli utenti è consentito di partecipare ad un'iniziativa mediante l'utilizzo strumenti di acquisto a cui è associato, per ciascuno strumento, un PIN specifico rilasciato dal gestore della piattaforma, attraverso i canali abilitanti gestiti dallo stesso gestore, al solo scopo di poter utilizzare tali strumenti di acquisto per la partecipazione alle iniziative.

2. L'utente al momento dell'acquisto presso un esercente si identifica con uno strumento di acquisto e con il PIN specifico mediante il dispositivo di accettazione opportunamente configurato. Il dispositivo di accettazione, per il tramite dell'*acquirer* convenzionato, invia la richiesta autorizzativa al gestore della piattaforma trasmettendo le seguenti informazioni:

- a. l'identificativo dello strumento di acquisto e il PIN specifico con opportuni sistemi crittografici;
- b. gli estremi della transazione, tra cui:
 1. la marcatura temporale dell'operazione;
 2. l'importo dell'operazione espresso in euro;
 3. gli identificativi univoci dell'operazione che colleghino le fasi dell'operazione di pagamento stessa;
- c. l'identificativo univoco dell'esercente, attribuito da ciascun *acquirer* o dalla piattaforma;
- d. l'identificativo fiscale dell'esercente;
- e. il MCC dell'esercente;

3. L'esercente, se l'iniziativa ha ad oggetto specifici acquisti, trasmette al gestore della piattaforma il codice categoria del bene acquistato, per mezzo degli strumenti di accettazione, anche per il tramite dell'*acquirer* convenzionato.

4. La piattaforma verifica in tempo reale il diritto dell'utente a uno o più benefici economici. In caso di esito positivo autorizza, totalmente o parzialmente, a seconda delle regole fissate per l'iniziativa, l'importo dell'acquisto, permettendo all'esercente di concludere la fase di acquisto.

5. Il gestore della piattaforma, sulla base delle regole di configurazione dell'iniziativa fissate dall'ente erogatore, provvede a calcolare l'importo del rimborso spettante all'esercente e predisporre i flussi informativi utili all'ente erogatore per procedere al rimborso nei confronti dell'esercente. I flussi sono inviati all'ente erogatore o ad altro soggetto incaricato dall'ente erogatore affinché lo stesso ente erogatore o un altro soggetto incaricato dispongano in proprio e tramite gli opportuni applicativi le disposizioni di pagamento verso l'esercente, anche per il tramite del relativo *acquirer* convenzionato. Il rimborso spettante all'esercente viene accreditato per il tramite del relativo *acquirer* convenzionato o sul conto corrente di cui all'Iban indicato dall'esercente per il tramite del relativo *acquirer* convenzionato.

6. La piattaforma, oltre ai flussi di cui al comma 5, mette a disposizione dell'ente erogatore specifici *report standard* predisposti in autonomia dal gestore della piattaforma senza possibilità da parte dell'ente erogatore di richiedere al gestore ulteriore reportistica a suo supporto.

Art. 9.

Acquirer convenzionati

1. Gli *acquirer* operanti sul territorio nazionale, previo accordo con il gestore della piattaforma, integrano i propri sistemi tecnologici con la stessa piattaforma, al fine di consentire la trasmissione dei dati relativi alle transazioni di pagamento per il funzionamento della piattaforma, comprese quelle gestite internamente (c.d. modalità *on-us*) e incluse le operazioni di storno o riaccredito.

2. L'integrazione di cui al comma 1 da parte degli *acquirer* convenzionati consente la partecipazione dei loro esercenti alle iniziative degli enti promotori, con facoltà degli stessi esercenti di decidere se accettare solo strumenti di pagamento o anche strumenti di acquisto.

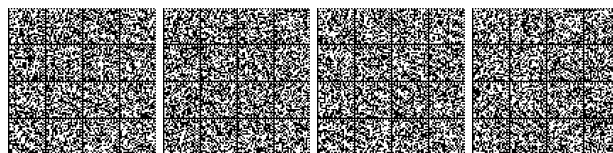
Art. 10.

Trattamento dei dati personali

1. Ciascun ente erogatore è il titolare del trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento di ogni iniziativa dallo stesso attivata e gestita mediante la piattaforma e si avvale del gestore della piattaforma in qualità di responsabile del trattamento.

2. Il gestore della piattaforma è il titolare del trattamento dei dati personali relativi all'utilizzo da parte dell'utente dell'App IO o altro canale messo a disposizione dal gestore della piattaforma per aderire alle iniziative, nonché dei dati relativi agli strumenti di pagamento o di acquisto e agli Iban registrati dall'utente. Il gestore della piattaforma agisce, invece, in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679 per conto di ciascun ente erogatore per i trattamenti, diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, necessari allo svolgimento delle attività ad essa affidate nell'ambito di ogni singola iniziativa.

3. Il gestore della piattaforma detiene un'anagrafica degli esercenti che supportano la piattaforma e, al fine della corretta gestione della stessa, tratta i relativi dati personali in qualità di titolare del trattamento.



4. Gli *issuer* convenzionati sono titolari del trattamento dei dati personali dei propri clienti. Inoltre, gli stessi agiscono in qualità di sub-responsabili del trattamento, individuati dal gestore della piattaforma in virtù di un'apposita convenzione, limitatamente allo svolgimento delle attività ad essi affidate ai sensi del presente decreto.

5. Gli *acquirer* convenzionati sono titolari del trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle transazioni da essi gestite. Inoltre, essi agiscono in qualità di sub-responsabili del trattamento, individuati dal gestore della piattaforma in virtù di un'apposita convenzione, limitatamente allo svolgimento delle attività ad essi affidate ai sensi del presente decreto.

6. Gli enti di supporto sono titolari del trattamento dei dati personali di cui alle rispettive banche dati, le quali possono essere interrogate, nell'ambito della gestione delle iniziative, al fine di verificare i dati degli utenti per l'adesione.

7. Il gestore della piattaforma deve predisporre la valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del regolamento UE 2016/679 ed effettuare la consultazione preventiva ai sensi dell'art. 36. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Nella valutazione di impatto sono altresì disciplinati i tempi e le modalità di cancellazione dal programma.

8. Ciascun ente erogatore deve predisporre la valutazione di impatto ed effettuare la consultazione preventiva per i trattamenti effettuati nell'ambito di ogni singola iniziativa, qualora ciò sia necessario ai sensi della normativa vigente.

9. I dati personali raccolti ai sensi del presente decreto possono essere trattati esclusivamente per la finalità di cui all'art. 2, comma 1.

10. Il gestore della piattaforma, previa anonimizzazione e aggregazione, può utilizzare i dati acquisiti per finalità di miglioramento dei servizi erogati, nonché per lo sviluppo della piattaforma e la valorizzazione del patrimonio aziendale.

Art. 11.

Obblighi e responsabilità

1. L'ente erogatore rimane responsabile delle proprie iniziative e della configurazione delle stesse ai fini dei requisiti richiesti agli utenti, nonché del pagamento dei relativi benefici economici.

2. Il gestore della piattaforma non assume alcuna legittimazione passiva nei confronti dell'utente ai fini dell'erogazione dei benefici economici anche in considerazione di quanto previsto al comma 1, risultando il gestore della piattaforma responsabile del corretto funzionamento della piattaforma e delle attività direttamente effettuate sulla stessa.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto, inviato ai competenti organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2022

*Il Ministro per l'innovazione tecnologica
e la transizione digitale*
COLAO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

*Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 3002*

22A07219

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 20 ottobre 2022.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell'informazione. (Delibera n. 375/22/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONE

Nella riunione di Consiglio del 20 ottobre 2022;

Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b);

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» (di seguito, anche LDA);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva n. 2000/31/CE relativa a talu-



ni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»;

Vista la direttiva (UE) n. 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante «modifica della direttiva n. 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato»;

Vista la direttiva (UE) n. 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 «sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive nn. 96/9/CE e 2001/29/CE»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante «Attuazione della direttiva (UE) n. 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive nn. 96/9/CE e 2001/29/CE»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 181, recante «Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva n. 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato» (di seguito «Tusma»);

Viste le funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter attribuite all'Autorità dalla legge 22 aprile 1941, n. 633;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, ai sensi del quale «[a] fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, attribuite dal presente decreto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, gli adempimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono finanziati mediante il contributo di cui all'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonché dei prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video *on demand*. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'Autorità, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalità di versamento di detto contributo e fissa l'entità di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato,

ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi del quale «[...] le spese di funzionamento [...] dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 177/2021, l'Autorità cura, nell'ambito del registro degli operatori di comunicazione, l'iscrizione al medesimo registro dei «prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa, nonché quelle operanti nel settore del video *on demand*» (art. 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249);

Vista la delibera n. 223/12/Cons, del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/Cons;

Vista la delibera n. 261/21/Cons del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello»;

Considerato che l'art. 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 pone il contributo per il funzionamento dell'Autorità a carico di una serie di soggetti che - alla luce delle funzioni alla stessa attribuite ai sensi degli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge 22 aprile 1941 - sono così identificati:

a) «editori di pubblicazioni di carattere giornalistico» (anche solo «editori»): i soggetti che, sia in forma singola che associata o consorziata, nell'esercizio di un'attività economica, editano le pubblicazioni di carattere giornalistico, anche se stabiliti in un altro Stato membro, ai sensi dell'art. 43-bis, comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

b) «prestatori dei servizi della società dell'informazione»: le persone fisiche o giuridiche o l'associazione non riconosciuta che prestano servizi della società dell'informazione, intesi come le attività economiche svolte in linea - on-line -, nonché i servizi definiti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1,



lettere *a*) e *b*) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e che consente l'utilizzo on-line delle pubblicazioni di carattere giornalistico; ivi compresi:

le «imprese di *media monitoring* e rassegne stampa» che prestano un servizio consistente, tra l'altro, ma non esclusivamente, nella selezione, indicizzazione, organizzazione, collazione, estrazione, trasmissione, messa a disposizione di contenuti editoriali, normalmente dietro retribuzione, a distanza, anche mediante attrezzature informatiche di trattamento e memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi anche mediante copia cartacea successivamente digitalizzata;

le «imprese operanti nel settore del video *on demand*» che forniscono un servizio della società dell'informazione consistente nella fornitura on-line di video a richiesta da parte dell'utente;

alla luce delle funzioni attribuite all'Autorità dall'art. 102-*decies* LDA, i «prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line», ossia i prestatori di servizi della società dell'informazione che presentano cumulativamente i seguenti requisiti: *a*) ha come scopo principale, o tra i principali scopi, di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere o di altri materiali protetti dal diritto d'autore (ad es. *streaming* di musica, *ebook* etc.); *b*) le opere o gli altri materiali protetti sono caricati dai suoi utenti; *c*) le opere o gli altri materiali protetti sono organizzati e promossi allo scopo di trarne profitto direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 102-*sexies*, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633;

tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line sono compresi anche coloro che offrono un «servizio di piattaforma per la condivisione di video» ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, ossia un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del TFUE, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, o di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 2, lettera *a*), della direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di *tag* e sequenziamento;

Considerato che i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video contribuiscono alle spese dell'Autorità con il contributo di cui alla legge n. 266/2005, art. 1, comma 66-*ter*, come introdotto dall'art. 72, comma 3, del Tusma;

Considerato che le imprese operanti nel settore del video *on demand* - in virtù dell'art. 110-*ter* LDA, anche in relazione ai considerati 51 e 52 e all'art. 12 della direttiva (UE) n. 2019/790 - fornitrici di servizi di media audiovisivi «a richiesta» o «non lineari» ai sensi dell'art. 3, lettere *a*), *b*) e *q*) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 contribuiscono alle spese per l'anno 2022 dell'Autorità con il contributo fissato con la delibera n. 377/22/Cons recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media»;

Considerato che gli editori di giornali, riviste e periodici contribuiscono alle spese per l'anno 2022 dell'Autorità con contributo fissato con la delibera n. 377/22/Cons recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media» sulla base, *inter alia*, dei ricavi derivanti dalla utilizzazione on-line delle pubblicazioni effettuate direttamente dagli stessi;

Considerato che il contributo dovuto dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell'informazione (compresi i fornitori di servizi di rassegne stampa, le imprese di *media monitoring*, le imprese operanti nel settore del video *on demand*, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line, etc.) è determinato sulla base dei ricavi realizzati nel territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, conseguiti per:

a) l'utilizzo on-line di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, compresi i fornitori di servizi di rassegne stampa e *media monitoring*.

Per «pubblicazione di carattere giornalistico» si intende «un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere altre opere e materiali protetti, come fotografie o videogrammi, e costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata, recante un titolo unico, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, con la funzione di informare il pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto l'iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un editore o di un'agenzia di stampa» ai sensi dell'art. 43-*bis*, comma 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Tale fonte di ricavo è attribuibile:

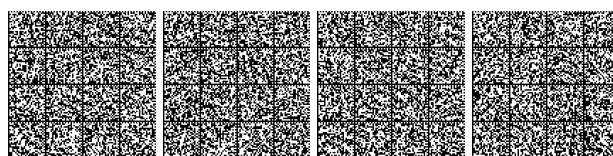
i) agli editori, per i ricavi derivanti dalla stipula di contratti che concedono i diritti d'uso delle pubblicazioni ai prestatori di servizi della società dell'informazione (c.d. equo compenso);

ii) ai prestatori di servizi della società dell'informazione, per i ricavi da pubblicità, abbonamenti, sottoscrizioni e sovvenzioni derivanti dallo sfruttamento on-line delle suddette pubblicazioni;

iii) ai fornitori di servizi di rassegne stampa e *media monitoring*, per i ricavi derivanti dalla vendita dei propri servizi on-line ai prestatori di servizi della società dell'informazione e agli utenti finali;

b) lo sfruttamento di opere protette dal diritto d'autore da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line. Si fa riferimento a tutti i ricavi da pubblicità, abbonamenti, sottoscrizioni e sovvenzioni conseguiti dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line per lo sfruttamento delle opere o altri materiali protetti dal diritto d'autore (ad esempio, *streaming* di musica, *ebook* etc.), anche caricati dagli utenti del servizio, che il prestatore organizza e promuove a scopo di lucro;

c) lo sfruttamento di opere audiovisive da parte di soggetti della società dell'informazione, diversi dai fornitori dei servizi di media audiovisivi a richiesta, che forniscono servizi di video *on demand*. Si fa riferimen-



to ai ricavi da pubblicità, abbonamenti, sottoscrizioni e sovvenzioni derivanti dai compensi direttamente corrisposti dagli utenti e, ove presenti, dalla vendita di spazi pubblicitari;

Ritenuto opportuno, in sede di prima applicazione e in assenza di dati riferiti ai precedenti anni rilevati attraverso le dichiarazioni contributive, valorizzare i suddetti ricavi realizzati nel territorio italiano, sulla base di *report* e indagini di mercato condotte da primari centri di ricerca, nella misura di circa 1 miliardo di euro;

Considerato che sulla base delle competenze attribuite all'Autorità in materia è stato predisposto un complesso piano di attività da svolgere nell'anno 2022, dettagliatamente riportato nell'allegato C alla presente delibera;

Ritenuto opportuno stimare i costi amministrativi complessivamente sostenuti nell'anno 2022 per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie con riferimento alla tutela dei diritti degli autori attraverso la valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo svolgimento di tali attività, ivi incluse la quota parte dei costi sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture «trasversali») per la parte afferente all'esercizio delle competenze in materia di *copyright*;

Rilevato che, applicando tale metodologia, i costi amministrativi che l'Autorità stima di sostenere nell'anno 2022 per lo svolgimento delle sopra elencate attività è pari a circa 2 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato C alla presente delibera;

Ritenuto necessario, pertanto, alla luce dei costi amministrativi relativi alle attività programmate in rapporto al valore stimato per la base imponibile, fissare, in prima applicazione, l'aliquota al valore massimo consentito dalla legge del 2 per mille ai ricavi conseguiti sul territorio italiano, come risultanti dall'ultimo bilancio o dalle ultime scritture contabili, approvati precedentemente all'adozione della presente delibera, anche se contabilizzati all'estero;

Ritenuto di stabilire in linea con le pertinenti disposizioni della raccomandazione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, la non assoggettabilità al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonché delle imprese che versano in stato di crisi, avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero sono soggette a procedure concorsuali;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire l'uniformità delle dichiarazioni e di agevolare l'azione amministrativa di verifica e riscossione, adottare un modello telematico unico per il calcolo del contributo dovuto all'Autorità (Allegato A), basato sulla classificazione delle attività economiche denominata Ateco 2007 pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica Istat sul sito *web* www.istat.it che permetta la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione delle contribuzioni dovute all'Autorità nei diversi settori di competenza: 1) servizi e reti di co-

municazione elettronica (CE); 2) servizi media (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione on-line e motori di ricerca (*platform to business* PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) altri ricavi. Tale ripartizione è volta a garantire - ai soggetti operanti in diversi settori di competenza - che non vi sia sovrapposizione tra le diverse linee di ricavo ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra base imponibile e mercato di competenza ed evitando il rischio di doppia imposizione;

Ritenuto opportuno illustrare le modalità operative di compilazione del modello telematico e il sistema di calcolo del contributo DDA mediante l'adozione di «Istruzioni relative al contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022 dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell'informazione»;

Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;

Considerato che il presente atto interviene a valle delle altre delibere contributive relative all'anno 2022 e, pertanto, alcuni soggetti potrebbero aver incluso ricavi indicati dalla presente delibera nella base imponibile già oggetto di altra contribuzione. In tal caso, previa presentazione di idonea documentazione, essi potranno corrispondere esclusivamente l'eventuale differenza tra il contributo già versato a qualsiasi altro titolo all'Autorità per l'anno 2022 e quello dovuto ai sensi della presente delibera;

Udita la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonché i prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video *on demand* contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2022, come previsto dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le seguenti definizioni:

a. «editori di pubblicazioni di carattere giornalistico»: i soggetti che, sia in forma singola che associata o consorziata, nell'esercizio di un'attività economica, editano le pubblicazioni di carattere giornalistico, anche se stabiliti in un altro Stato membro, ai sensi dell'art. 43-bis,



comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dall'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;

b. «prestatori dei servizi della società dell'informazione»: le persone fisiche o giuridiche che prestano servizi della società dell'informazione, intesi come le attività economiche svolte in linea - on-line -, nonché i servizi definiti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;

c. «imprese di *media monitoring* e rassegne stampa»: i prestatori di servizi della società dell'informazione che prestano un servizio consistente, tra l'altro, ma non esclusivamente, nella selezione, indicizzazione, organizzazione, collazione, estrazione, trasmissione, messa a disposizione di contenuti editoriali, normalmente dietro retribuzione, a distanza, anche mediante attrezzature informatiche di trattamento e memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi anche mediante copia cartacea successivamente digitalizzata;

d. «prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line»: i prestatori di servizi della società dell'informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il fornitore organizza e promuove a scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della direttiva (UE) n. 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive nn. 96/9/CE e 2001/29/CE;

e. «imprese operanti nel settore del video *on demand*»: i soggetti della società dell'informazione che forniscono un servizio on-line per la visione di prodotti audiovisivi su richiesta dell'utente.

3. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

Art. 2.

Misura della contribuzione

1. L'importo del contributo dovuto dai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1, è determinato per l'anno 2022 applicando l'aliquota contributiva del 2 per mille ai ricavi realizzati nel territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera, conseguiti per:

a) l'utilizzo on-line di pubblicazioni di carattere giornalistico;

i) ricavi realizzati dagli editori come corrispettivo di contratti che concedono i diritti d'uso delle pubblicazioni ai prestatori di servizi della società dell'informazione - c.d. equo compenso;

ii) ricavi da pubblicità, abbonamenti, sottoscrizioni e sovvenzioni realizzati dai prestatori di servizi della società dell'informazione per lo sfruttamento on-line delle suddette pubblicazioni;

iii) ricavi dei fornitori di servizi di rassegne stampa e *media monitoring* derivanti dalla vendita dei propri servizi on-line ai prestatori di servizi della società dell'informazione e agli utenti finali;

b) lo sfruttamento di opere protette dal diritto d'autore per servizi di condivisione di contenuti on-line: ricavi da pubblicità, abbonamenti, sottoscrizioni e sovvenzioni conseguiti dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line per lo sfruttamento delle opere o altri materiali protetti dal diritto d'autore, anche caricati dagli utenti del servizio, che il prestatore organizza e promuove a scopo di lucro;

c) lo sfruttamento di opere audiovisive per servizi di video *on demand* on-line: ricavi da pubblicità, abbonamenti, sottoscrizioni e sovvenzioni derivanti dai compensi direttamente corrisposti dagli utenti e/o dalla vendita di spazi pubblicitari.

2. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che alla scadenza del termine per il pagamento versino in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero siano soggette a procedure concorsuali.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 15 dicembre 2022, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

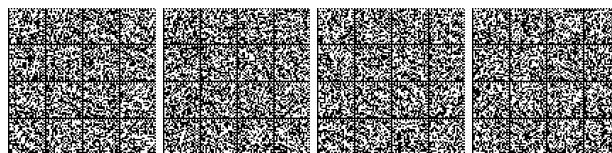
2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità adotta le più opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

3. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento e intimazione per il mancato versamento del contributo quantificato dal contribuente nelle dichiarazioni di cui all'art. 4. In caso di mancata o errata quantificazione, l'accertamento e l'intimazione è adottata con delibera dell'Autorità.

Art. 4.

Dichiarazione telematica

1. Entro il 15 dicembre 2022 i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, comma 1.



2. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità rende disponibile on-line il modello telematico «Contributo DDA - VSP - Anno 2022» (allegato A alla presente delibera, in facsimile) corredato delle relative istruzioni alla compilazione (allegato B alla presente delibera).

3. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica utilizzando il portale www.impresainungiorno.gov.it

4. La mancata o tardiva dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante della presente delibera.

2. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Il Presidente
LASORELLA

Il commissario relatore
CAPITANIO

Il segretario generale
GAMBA

AVVERTENZA:

Gli allegati alla delibera n. 375/22/Cons sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: <http://www.agcom.it/>

22A07213

DELIBERA 20 ottobre 2022.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video. (Delibera n. 376/22/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 20 ottobre 2022;

Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b);

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi del quale «[...] le spese di funzionamento [...] dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.»;

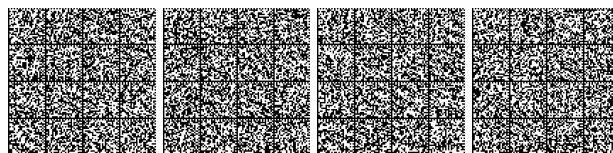
Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» come da ultimo modificata dalla delibera n. 124/22/CONS;

Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello»;

Vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante «Modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato» (di seguito anche «TUSMA» o «Testo unico»), e, in particolare, gli articoli:

3, comma 1, lettera c), in cui il «servizio di piattaforma per la condivisione di video» è definito come un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o



istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di *tag* e sequenziamento»;

9, comma 2, ai sensi del quale «[l']Autorità, in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma di condivisione di video, esercita le competenze previste dalle norme del presente testo unico, nonché quelle già attribuite dalle altre norme vigenti, anche se non incluse nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249.»;

Visti, altresì, gli articoli 4, 41 e 42 del TUSMA che attribuiscono all'Autorità nuove competenze in materia di servizi di piattaforma per la condivisione video (anche servizi di video *sharing platform* - *VSP*);

Visto, inoltre, l'art. 72, comma 3, del TUSMA, ai sensi del quale «Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dal presente testo unico all'Autorità, dopo il comma 66-*bis* dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è inserito il seguente: “66-*ter*. L'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità ai sensi delle disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 è finanziato mediante il contributo di cui al comma 66, posto a carico delle piattaforme di condivisione di video di cui alle predette disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 operanti sul territorio nazionale. Per i soggetti di cui al periodo precedente, l'Autorità, con propria deliberazione adottata ai sensi del comma 65, stabilisce i termini e le modalità di versamento di detto contributo e fissa l'entità di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.”»;

Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 1, comma 66-*ter*, della legge n. 266/2005, il contributo a copertura delle spese di funzionamento dell'Autorità è dovuto dai fornitori del servizio di piattaforma per la condivisione di video operanti sul territorio nazionale, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera c), del TUSMA;

Considerato che il contributo versato dai citati soggetti è calcolato, ai sensi dell'art. 1, comma 66-*ter*, della legge n. 266/2005, applicando l'aliquota contributiva ai ricavi da essi realizzati nel territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, quali, a titolo non esaustivo, i ricavi da pubblicità online, abbonamenti e sottoscrizioni, donazioni e sovvenzioni derivanti dalla fornitura del servizio di piattaforma per la condivisione di video;

Considerato che l'aliquota contributiva sopra richiamata - ai sensi del medesimo art. 1, comma 66-*ter*, della legge n. 266/2005 - è fissata dall'Autorità nel limite

massimo del 2 per mille dei ricavi conseguiti dai fornitori del servizio di piattaforma per la condivisione di video operanti nel territorio italiano e in un valore congruo tale da assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie in materia di servizi di piattaforma per la condivisione video;

Ritenuto opportuno, in sede di prima applicazione e in assenza di dati riferiti ai precedenti anni rilevati attraverso le dichiarazioni contributive, valorizzare i suddetti ricavi realizzati nel territorio italiano, sulla base di *report* e indagini di mercato condotte da primari centri di ricerca, nella misura di circa 600 milioni di euro;

Considerate le attività in corso di svolgimento nell'anno 2022 e tenuto conto dei diversi gruppi di lavoro interdisciplinari istituiti al fine di dare attuazione alla normativa di rango primario in materia di servizi di VSP e di svolgere le relative attività di vigilanza, come dettagliatamente riportato nell'allegato C alla presente delibera;

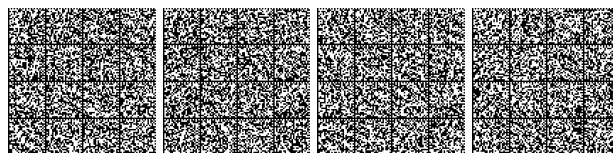
Ritenuto opportuno stimare i costi amministrativi complessivamente sostenuti nell'anno 2022 per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie in materia di servizi di piattaforma per la condivisione video attraverso la valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo svolgimento di tali attività, ivi incluse la quota parte dei costi sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture «trasversali») per la parte afferente all'esercizio delle competenze in materia di VSP;

Rilevato che, applicando tale metodologia, i costi amministrativi che l'Autorità sostiene nell'anno 2022 per lo svolgimento delle attività concernenti il servizio di piattaforma per la condivisione video sono stimati in 1,2 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato C alla presente delibera;

Ritenuto necessario, in prima applicazione, alla luce delle stime per l'anno 2022 dei costi amministrativi dettati dallo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge in materia di servizi di piattaforma per la condivisione di video e della base imponibile del contributo dovuto dai fornitori di VSP, fissare l'aliquota nella misura del 2 per mille dei ricavi conseguiti in Italia dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video, come risultanti dall'ultimo bilancio o dalle ultime scritture contabili (anche di diritto straniero) approvati precedentemente all'adozione della presente delibera;

Ritenuto di stabilire in linea con le pertinenti disposizioni della raccomandazione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, la non assoggettabilità al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonché delle imprese che versano in stato di crisi, avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero sono soggette a procedure concorsuali;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire l'uniformità delle dichiarazioni e di agevolare l'azione amministrativa di verifica e riscossione, adottare un modello telemati-



co unico per il calcolo del contributo dovuto all'Autorità (Allegato A), basato sulla classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2007 pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica ISTAT sul sito web www.istat.it, che permetta la ripartizione dei ricavi, delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione delle contribuzioni dovute all'Autorità nei diversi settori di competenza: 1) servizi e reti di comunicazione elettronica (CE); 2) servizi media (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione online e motori di ricerca (*platform to business* PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) altri ricavi. Tale ripartizione è volta a garantire - ai soggetti operanti in diversi settori di competenza - che non vi sia sovrapposizione tra le diverse linee di ricavo ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra base imponibile e mercato di competenza ed evitando il rischio di doppia imposizione;

Ritenuto opportuno illustrare le modalità operative di compilazione del modello telematico e il sistema di calcolo del contributo VSP mediante l'adozione di «Istruzioni relative al contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video» (Allegato B);

Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;

Considerato che il presente atto interviene a valle delle altre delibere contributive relative all'anno 2022 e, pertanto, alcuni soggetti potrebbero aver incluso ricavi indicati dalla presente delibera nella base imponibile già oggetto di altra contribuzione. In tal caso, previa presentazione di idonea documentazione, essi potranno corrispondere esclusivamente l'eventuale differenza tra il contributo già versato a qualsiasi altro titolo all'Autorità per l'anno 2022 e quello dovuto ai sensi della presente delibera;

Udita la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video, definiti all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

Art. 2.

Misura della contribuzione

1. L'importo del contributo dovuto dai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1, è fissato per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 66-ter, della legge n. 266/2005, applicando l'aliquota contributiva del 2 per mille ai ricavi realizzati per la fornitura di servizi di piattaforma per la condivisione video nel territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, e come risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

2. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che, alla scadenza del termine per il pagamento, versino in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero siano soggette a procedure concorsuali.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 15 dicembre 2022, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità adotta le più opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

3. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento e intimazione per il mancato versamento del contributo quantificato dal contribuente nelle dichiarazioni di cui all'art. 4. In caso di mancata o errata quantificazione, l'accertamento e l'intimazione sono adottati con delibera dell'Autorità.

Art. 4.

Dichiarazione telematica

1. Entro il 15 dicembre 2022 i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, comma 1.



2. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità rende disponibile online il modello telematico «Contributo DDA - VSP - Anno 2022» (allegato A alla presente delibera, in fac-simile) corredato delle relative istruzioni alla compilazione (allegato B alla presente delibera).

3. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica utilizzando il portale www.impresainungiorno.gov.it

4. La mancata o tardiva dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante della presente delibera.

2. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Il Presidente

LASORELLA

Il Commissario relatore

CAPITANIO

Il segretario generale

GAMBA

AVVERTENZA:

Gli allegati alla delibera n. 376/22/CONS sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

22A07214

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 13 dicembre 2022.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023.
(Delibera n. 1785/2022).

IL PRESIDENTE

Nella seduta del 13 dicembre 2022, il Consiglio di presidenza, composto come da verbale;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 29-bis del suddetto decreto introdotto dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente l'assegnazione e la gestione autonoma dei fondi per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Visto l'art. 4, commi 2, 3 e 4, del regolamento di amministrazione e contabilità, come modificato con delibera del Consiglio del 23 luglio 2019;

Visto lo schema del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2023, proposto dal segretario generale sulla base delle entrate previste, del programma delle spese adeguato al consolidamento dei conti per l'esercizio finanziario in corso e redatto dal Servizio di ragioneria secondo le disposizioni di attuazione dell'art. 2 della legge n. 196/2009;

Visto l'art. 1, comma 1, lettere *q)* e *r)* della legge n. 130 del 31 agosto 2022, concernenti l'istituzione presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria degli uffici Ispettivo e del Massimario nazionale;

Considerata la necessità di inserire un nuovo capitolo di spesa nel bilancio di previsione per l'anno 2023 per i compensi spettanti ai componenti dei predetti uffici;

Vista la proposta formulata in data 6 dicembre 2022 dal Comitato di Presidenza per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2023;

Visto il decreto legislativo n. 91/2011, recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

Vista la circolare n. 27/2015 della Ragioneria generale dello Stato che prevede l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche;

Visto il parere favorevole espresso in data 2 dicembre 2022 dalla Commissione bilancio;

Visto il parere favorevole espresso dal collegio dei revisori in data 5 dicembre 2022;

Delibera:

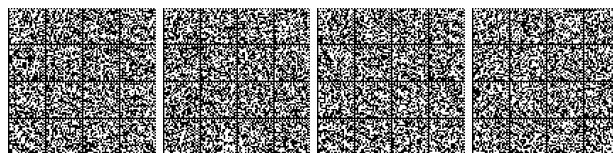
la creazione del capitolo di spesa 500 - Compensi spettanti ai componenti dell'ufficio Ispettivo e dell'ufficio del Massimario nazionale (art. 1, lettere *q)* e *r)*, legge n. 130/2022) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023;

di approvare il bilancio di previsione relativo alle entrate ed alle spese per l'esercizio finanziario 2023 nei valori riportati nell'allegato elaborato contabile e nei termini finanziari di competenza.

Si trasmetta copia al Segretario generale e al servizio Ragioneria per quanto di competenza.

Roma, 13 dicembre 2022

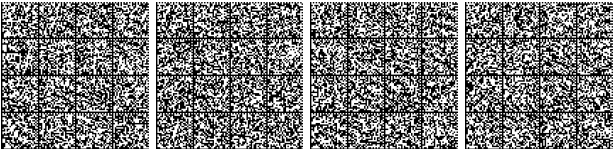
Il Presidente: LEONE



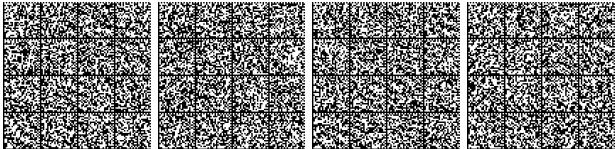
ALLEGATO

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2023

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione		in aumento	in diminuzione		
1	2	3	5	6	7	8
1	Entrate dal Bilancio dello Stato					
1.001	Entrate provenienti dal Bilancio dello Stato	3.400.000,00	1.226.000,00	0,00	4.726.000,00	4.726.000,00
	TOTALE Categoria 1	3.400.000,00	1.226.000,00	0,00	4.726.000,00	4.726.000,00



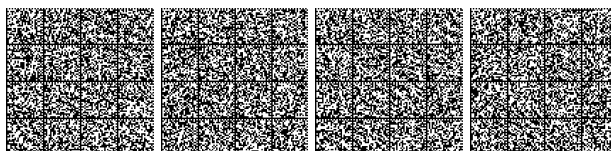
RISORSE		PREVISIONI INIZIALI 2022	PREVISIONI DEFINITIVE 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Entrate eventuali						
2.001	Proventi derivanti da rilascio di copie di atti del C.P.G.T.	100,00	189,50	0,00	89,50	100,00	100,00
2.003	Partite di giro varie	270.070,00	270.124,59	0,00	0,59	270.124,00	270.124,00
2.004	Altre Entrate	0,00	1.395.623,93	0,00	1.265.630,43	129.993,50	129.993,50
	TOTALE Categoria 2	270.170,00	1.665.938,02	0,00	1.265.720,52	400.217,50	400.217,50



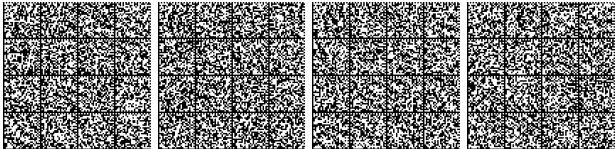
RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il bilancio
Codice e Numero	Denominazione		in aumento	in diminuzione		
1	2	3	5	6	7	8
3	Avanzo di Amministrazione anni precedenti					
3.000	Avanzo di Amministrazione anni precedenti	302.883,92	0,00	333.043,51	394.836,00	394.836,00
	TOTALE Categoria 3	302.883,92	0,00	333.043,51	394.836,00	394.836,00



Codice e Numero	RISORSE	PREVISIONI INIZIALI 2022	PREVISIONI DEFINITIVE 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8

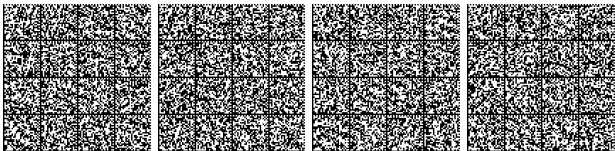


RISORSE		PREVISIONI INIZIALI 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione	3		4	in aumento	in diminuzione	7	8
1	2				5	6		
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	Entrate dal Bilancio dello Stato	3.400.000,00		3.500.000,00	1.226.000,00	0,00	4.726.000,00	4.726.000,00
	Entrate eventuali	270.170,00		1.665.938,02	0,00	1.265.720,52	400.217,50	400.217,50
	Avanzo di Amministrazione anni precedenti	302.883,92		727.879,51	0,00	333.043,51	394.836,00	394.836,00
	TOTALE TITOLI	3.973.053,92		5.893.817,53	0,00	372.764,03	5.521.053,50	5.521.053,50

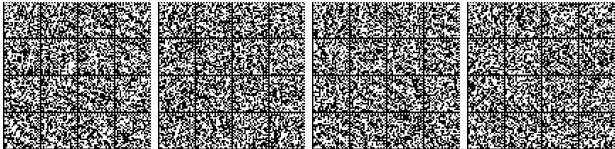


CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2023

INTERVENTI		PREVISIONI INIZIALI 2022	PREVISIONI DEFINITIVE 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguito bilancio
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Spese generali e di amministrazione						
1.101	Compensi spettanti ai Componenti del Consiglio (art. 27, 1° c., D. L. vo 545/92)	1.026.000,00	1.038.000,00	13.200,00	0,00	1.051.200,00	1.051.200,00
1.102	Compensi ai Revisori dei Conti	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
1.103	Rimborso spese di missione ai Componenti del Consiglio (art. 27, 2° c., D. L. vo 545/92)	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
1.104	Rimborso spese di missione ai Giudici Tributari e al personale dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio	3.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
1.105	Spese per incontri di studio, seminari, convegni e conferenze per la formaz. e l'agg.to prof.le dei giud. trib.ri e pubbl.ne dei relativi atti	249.139,92	381.784,10	122.809,40	0,00	504.593,50	504.593,50
1.106	Spese connesse all'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità in magistratura tributaria (art. 7bis Regolamento interno)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00



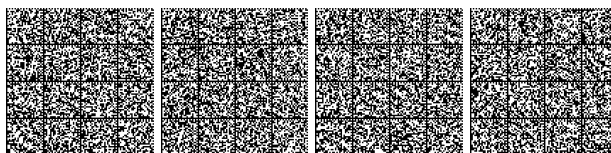
INTERVENTI		PREVISIONI INIZIALI 2022	PREVISIONI DEFINITIVE 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale interessa il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.107	Spese legali e giudiziarie	40.000,00	79.388,00	0,00	59.388,00	20.000,00	20.000,00
1.108	Oneri per incarichi professionali e consulenze	35.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
1.109	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla I Categoria	89.050,00	97.858,87	65.291,13	0,00	163.150,00	163.150,00
1.110	Compensi spettanti ai Componenti dell'Uff. Ispettivo e dell'Uff. del massimario nazionale (art. 1, lett. q) e r), L. n. 130/2022)	0,00	0,00	792.000,00	0,00	792.000,00	792.000,00
TOTALE Categoria 1		1.601.189,92	1.803.030,97	931.912,53	0,00	2.734.943,50	2.734.943,50



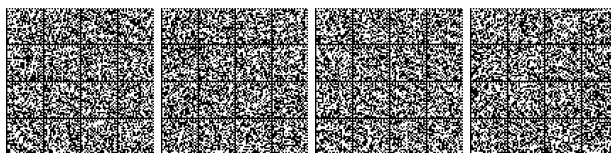
INTERVENTI		PREVISIONI INIZIALI 2022	PREVISIONI DEFINITIVE 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA per l'anno a quale si riferisce il seguito bilancio
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Trattamenti economici di attività						
2.201	Compensi per lavoro straordinario al personale dell'ufficio di Segreteria e indennità di reperibilità e disponibilità.	500.000,00	542.000,00	158.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
2.203	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G. T., relativi alla II Categoria.	163.500,00	178.493,07	50.406,93	0,00	228.900,00	228.900,00
	TOTALE Categoria 2	663.500,00	720.493,07	208.406,93	0,00	928.900,00	928.900,00



INTERVENTI		PREVISIONI INIZIALI 2022	PREVISIONI DEFINITIVE 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il bilancio seguente
1	2 Denominazione			5 in aumento	6 in diminuzione		
3	Acquisto di beni e servizi						
3.301	Canone di locazione immobile.	928.150,00	2.270.224,90	0,00	1.342.077,90	928.147,00	928.147,00
3.302	Acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni.	36.000,00	92.300,00	0,00	0,00	92.300,00	92.300,00
3.303	Acquisto riviste giuridiche, giornali e pubblicazioni. Rilegatura libri e stampa pubblicazioni.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.304	Acquisto beni di consumo.	15.000,00	23.000,00	0,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
3.305	Manutenzione ordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi.	28.600,00	57.100,00	0,00	22.100,00	35.000,00	35.000,00
3.306	Manutenzione straordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.307	Spese per lo svolgimento delle ispezioni e delle attività istituzionali del Consiglio.	60.000,00	120.000,00	0,00	44.000,00	76.000,00	76.000,00



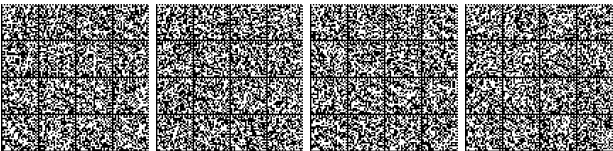
INTERVENTI		PREVISIONI INIZIALI 2022	PREVISIONI DEFINITIVE 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.308	Spese connesse alle autovetture di servizio.	33.500,00	43.500,00	0,00	9.500,00	34.000,00	34.000,00
3.309	Pulizia locali, lavanderia e smaltimento rifiuti speciali.	95.000,00	95.000,00	20.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00
3.310	Utenze e servizi.	163.000,00	320.000,00	0,00	87.000,00	233.000,00	233.000,00
3.311	Gestione sistema informatico.	49.000,00	49.000,00	0,00	4.000,00	45.000,00	45.000,00
3.312	Sicurezza, addestramento e formazione del personale.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE Categoria 3		1.415.250,00	3.077.124,90	0,00	1.499.677,90	1.577.447,00	1.577.447,00



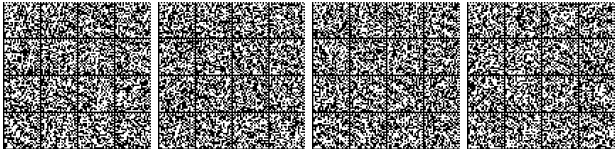
INTERVENTI		PREVISIONI INIZIALI 2022	PREVISIONI DEFINITIVE 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il bilancio
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Somme non attribuibili						
4.401	Fondo di riserva per spese impreviste (art.5, punto 6, del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)	23.044,00	23.044,00	0,00	13.405,00	9.639,00	9.639,00
4.402	Partite di giro varie	270.070,00	270.124,59	0,00	0,59	270.124,00	270.124,00
	TOTALE Categoria 4	293.114,00	293.168,59	0,00	13.405,59	279.763,00	279.763,00



INTERVENTI		PREVISIONI INIZIALI 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022		VARIAZIONI		PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Numero	Denominazione	3		4		in aumento	in diminuzione	7	8
1	2					5	6		



INTERVENTI		PREVISIONI INIZIALI 2022	PREVISIONI DEFINITIVE 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguito bilancio
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Spese generali e di amministrazione	1.601.189,92	1.803.030,97	931.912,53	0,00	2.734.943,50	2.734.943,50
	Trattamenti economici di attività	663.500,00	720.493,07	208.406,93	0,00	928.900,00	928.900,00
	Acquisto di beni e servizi	1.415.250,00	3.077.124,90	0,00	1.499.677,90	1.577.447,00	1.577.447,00
	Somme non attribuibili	293.114,00	293.168,59	0,00	13.405,59	279.763,00	279.763,00
	TOTALE TITOLI	3.973.053,92	5.893.817,53	0,00	372.764,03	5.521.053,50	5.521.053,50



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene e pseudoefedrina cloridrato, «Zerinoactiv».

Estratto determina AAM/PPA n. 963/2022 del 14 dicembre 2022

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* di variazione tipo II approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

tre variazioni tipo II C.I.4, modifica dei paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per adeguamento al CCDS (*Company Core Data Sheet version 6*)

relativamente al medicinale «ZERINOACTIV».

Confezioni:

A.I.C. n.:

041218013 - «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc-al

041218025 - «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc-al

Codice di procedura europea: DE/H/5826/II/059/G

Codice pratica: VC2/2021/306

Titolare A.I.C.: Opella Healthcare Italy S.r.l., (codice fiscale 13445820155) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio 37/B, 20158, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del -presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A07172

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fluconazolo, «Aviflucox».

Estratto determina AAM/PPA n. 969/2022 del 14 dicembre 2022

Trasferimento di titolarità: AIN/2022/2197.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. con sede legale in via Tiburtina n. 1143, 00156 Roma, codice fiscale n. 07599831000.

Medicinale: AVIFLUCOX.

Confezioni:

«50 mg capsule rigide» 7 capsule - A.I.C. n. 037688013;

«100 mg capsule rigide» 10 capsule - A.I.C. n. 037668025;

«150 mg capsule rigide» 2 capsule - A.I.C. n. 037668037;

«200 mg capsule rigide» 7 capsule - A.I.C. n. 037668049,

alla società Biodue S.p.a. con sede legale in via Ambrogio Lorenzetti n. 3/A, 50028 Barberino Tavarnelle, Firenze, codice fiscale n. 02084930482.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A07173

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metformina cloridrato, «Metformina Accord».

Estratto determina AAM/PPA n. 966/2022 del 14 dicembre 2022

È autorizzato il *grouping* di n. 3 variazioni di Tipo IB, B.II.e.5.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale METFORMINA ACCORD nelle confezioni di seguito indicate:

forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

principio attivo: metformina cloridrato;

A.I.C. n. 049661402 - «1000 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone Hdpe (codice base 32 1HCKGU);

A.I.C. n. 049661414 - «1000 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone Hdpe (codice base 32 1HCKH6);

A.I.C. n. 049661426 - «1000 mg compresse rivestite con film» 1000 compresse in flacone Hdpe (codice base 32 1HCKHL).

Codice pratica: C1B/2022/1638.

Numero procedura: FI/H/1027/IB/005/G.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U. (codice SIS 4852).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C»nn, classe non negoziata.



Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«OSP», medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile per la confezione da 1000 compresse;

«RR», medicinali soggetti a prescrizione medica, ricetta ripetibile per le confezioni da 100 e 200 compresse.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A07174

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metformina cloridrato, «Metformina Accord».

Estratto determina AAM/PPA n. 967/2022 del 14 dicembre 2022

Sono autorizzate n. 2 variazioni di Tipo IAin, B.II.e.5.a.1 ed un *grouping* di n. 4 variazioni di Tipo IB, B.II.e.5.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale METFORMINA ACCORD nelle confezioni di seguito indicate:

forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

principio attivo: metformina cloridrato;

A.I.C. n.:

049661388 - «850 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone Hdpe (codice base 32 1HCKGD);

049661390 - «850 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone Hdpe (codice base 32 1HCKGG);

049661438 - «500 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL (codice base 32 1HCKHY);

049661489 - «1000 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL (codice base 32 1HCKKK).

Codici pratica: C1A/2022/1737, C1A/2022/1739, C1B/2022/1517.

Numero procedure: FI/H/1027/001/IA/001, FI/H/1027/003/IA/002, FI/H/1027/002/IB/004/G.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U. (codice SIS 4852).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C»nn, classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR», medicinali soggetti a prescrizione medica, ricetta ripetibile.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A07175

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ossimetazolina cloridrato, «Vicks Sinex».

Estratto determina AAM/PPA n. 971/2022 del 14 dicembre 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale VICKS SINEX (A.I.C. n. 023198), per la descritta confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 023198017 - «0,05% spray nasale, soluzione» flacone 15 ml;

due variazioni di tipo II, C.I.4: Modifica stampato per aggiornare il paragrafo n. 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto sulla base di nuovi dati clinici che definiscono il tempo di insorgenza dell'effetto terapeutico e la durata dei sintomi della rinite.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codici pratica: VN2/2021/210, VN2/2021/214.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble s.r.l. (codice fiscale 05858891004).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A07176



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina AAM/PPA n. 970/2022 del 14 dicembre 2022

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/1309

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestati a nome della società Mylan Ire Healthcare Ltd, con sede legale e domicilio fiscale in Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Dublino, Irlanda.

Medicinale: «FEVARIN»

027045032 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

027045044 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

027045057 - «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse

Medicinale: «FULCROSUPRA»

035928124 - «145 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc

035928136 - «145 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc

035928148 - «145 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc

035928151 - «145 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc

035928163 - «145 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc

035928175 - «145 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc

035928187 - «145 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc

035928199 - «145 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc

035928201 - «145 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc

035928213 - «145 mg compresse rivestite con film» 280 (10x28) compresse in blister pvc/pe/pvdc conf. osp.

035928225 - «145 mg compresse rivestite con film» 300 (10x30) compresse in blister pvc/pe/pvdc conf. osp.

Medicinale: «INFLUVAC S TETRA»

045452012 - «sospensione iniettabile in siringa pre-riempita» 1 siringa in vetro da 0,5 ml con ago

045452024 - «sospensione iniettabile in siringa pre-riempita» 1 siringa in vetro da 0,5 ml senza ago

045452036 - «sospensione iniettabile in siringa pre-riempita» 10 siringhe in vetro da 0,5 ml con ago

045452048 - «sospensione iniettabile in siringa pre-riempita» 10 siringhe in vetro da 0,5 ml senza ago

Medicinale: «LEPONEX»

028824011 - «25 mg compresse» 28 compresse

048036014 - «100 mg compresse» 98 compresse in blister in pvc/pe/pvdc/al

028824023 - «100 mg compresse» 28 compresse

048036026 - «100 mg compresse» 100 compresse in blister in pvc/pe/pvdc/al

028824035 - «25 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

048036038 - «100 mg compresse» 500 compresse in blister in pvc/pe/pvdc/al

048036040 - «100 mg compresse» 5000 compresse in blister in pvc/pe/pvdc/al

028824047 - «100 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

028824050 - «25 mg compresse» 7x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pvdc/al

048036053 - «25 mg compresse» 100 compresse in flacone pe/pp

028824062 - «25 mg compresse» 14x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pvdc/al

048036065 - «25 mg compresse» 500 compresse in flacone pe/pp

028824074 - «25 mg compresse» 20x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pvdc/a

048036077 - «100 mg compresse» 100 compresse in flacone pe/pp

028824086 - «25 mg compresse» 28x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pvdc/al

048036089 - «100 mg compresse» 500 compresse in flacone pe/pp

048036091 - «100 mg compresse» 84 compresse in blister in pvc/pe/pvdc/al

028824098 - «25 mg compresse» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pvdc/al

028824100 - «25 mg compresse» 40x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pvdc/al

028824112 - «25 mg compresse» 50x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pvdc/al

028824124 - «25 mg compresse» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pvdc/al

028824136 - «25 mg compresse» 84x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pvdc/al

028824148 - «25 mg compresse» 98x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pvdc/al

028824151 - «25 mg compresse» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pvdc/al

028824163 - «25 mg compresse» 500x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pvdc/al

028824175 - «25 mg compresse» 5000x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pvdc/al

028824187 - «100 mg compresse» 7x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pvdc/al

028824199 - «100 mg compresse» 14x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pvdc/al

028824201 - «100 mg compresse» 20x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pvdc/al

028824213 - «100 mg compresse» 28x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pvdc/al

028824225 - «100 mg compresse» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pvdc/al

028824237 - «100 mg compresse» 40x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pvdc/al

028824249 - «100 mg compresse» 50x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pvdc/al

028824252 - «100 mg compresse» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pvdc/al

028824264 - «100 mg compresse» 84x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pvdc/al

028824276 - «100 mg compresse» 98x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pvdc/al

028824288 - «100 mg compresse» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pvdc/al

028824290 - «100 mg compresse» 500x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pvdc/al

028824302 - «100 mg compresse» 5000x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pvdc/al

028824314 - «25 mg compresse» 7x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

028824326 - «25 mg compresse» 14x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

028824338 - «25 mg compresse» 20x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

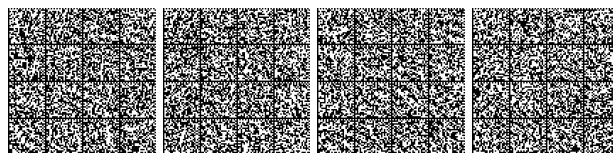
028824340 - «25 mg compresse» 28x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

028824353 - «25 mg compresse» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

028824365 - «25 mg compresse» 40x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

028824377 - «25 mg compresse» 50x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

028824389 - «25 mg compresse» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al



028824391 - «25 mg compresse» 84x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

028824403 - «25 mg compresse» 98x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

028824415 - «25 mg compresse» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

028824427 - «25 mg compresse» 500x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

028824439 - «25 mg compresse» 5000x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

028824441 - «100 mg compresse» 7x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

028824454 - «100 mg compresse» 14x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

028824466 - «100 mg compresse» 20x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

028824478 - «100 mg compresse» 28x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

028824480 - «100 mg compresse» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

028824492 - «100 mg compresse» 40x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

028824504 - «100 mg compresse» 50x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

028824516 - «100 mg compresse» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

028824528 - «100 mg compresse» 84x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

028824530 - «100 mg compresse» 98x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

028824542 - «100 mg compresse» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

028824555 - «100 mg compresse» 500x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

028824567 - «100 mg compresse» 5000x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

028824579 - «25 mg compresse» 7 compresse in blister in pvc/pvdc/al

028824581 - «25 mg compresse» 14 compresse in blister in pvc/pvdc/al

028824593 - «25 mg compresse» 20 compresse in blister in pvc/pvdc/al

028824605 - «25 mg compresse» 30 compresse in blister in pvc/pvdc/al

028824617 - «25 mg compresse» 40 compresse in blister in pvc/pvdc/al

028824629 - «25 mg compresse» 50 compresse in blister in pvc/pvdc/al

028824631 - «25 mg compresse» 60 compresse in blister in pvc/pvdc/al

028824643 - «25 mg compresse» 84 compresse in blister in pvc/pvdc/al

028824656 - «25 mg compresse» 98 compresse in blister in pvc/pvdc/al

028824668 - «25 mg compresse» 100 compresse in blister in pvc/pvdc/al

028824670 - «25 mg compresse» 500 compresse in blister in pvc/pvdc/al

028824682 - «25 mg compresse» 5000 compresse in blister in pvc/pvdc/al

028824694 - «100 mg compresse» 7 compresse in blister in pvc/pvdc/al

028824706 - «100 mg compresse» 14 compresse in blister in pvc/pvdc/al

028824718 - «100 mg compresse» 20 compresse in blister in pvc/pvdc/al

028824720 - «100 mg compresse» 30 compresse in blister in pvc/pvdc/al

028824732 - «100 mg compresse» 40 compresse in blister in pvc/pvdc/al

028824744 - «100 mg compresse» 50 compresse in blister in pvc/pvdc/al

028824757 - «100 mg compresse» 60 compresse in blister in pvc/pvdc/al

028824769 - «100 mg compresse» 84 compresse in blister in pvc/pvdc/al

028824771 - «100 mg compresse» 98 compresse in blister in pvc/pvdc/al

028824783 - «100 mg compresse» 100 compresse in blister in pvc/pvdc/al

028824795 - «100 mg compresse» 500 compresse in blister in pvc/pvdc/al

028824807 - «100 mg compresse» 5000 compresse in blister in pvc/pvdc/al

028824819 - «25 mg compresse» 7 compresse in blister in pvc/pe/pvdc/al

028824821 - «25 mg compresse» 14 compresse in blister in pvc/pe/pvdc/al

028824833 - «25 mg compresse» 20 compresse in blister in pvc/pe/pvdc/al

028824845 - «25 mg compresse» 30 compresse in blister in pvc/pe/pvdc/al

028824858 - «25 mg compresse» 40 compresse in blister in pvc/pe/pvdc/al

028824860 - «25 mg compresse» 50 compresse in blister in pvc/pe/pvdc/al

028824872 - «25 mg compresse» 60 compresse in blister in pvc/pe/pvdc/al

028824884 - «25 mg compresse» 84 compresse in blister in pvc/pe/pvdc/al

028824896 - «25 mg compresse» 98 compresse in blister in pvc/pe/pvdc/al

028824908 - «25 mg compresse» 100 compresse in blister in pvc/pe/pvdc/al

028824910 - «25 mg compresse» 500 compresse in blister in pvc/pe/pvdc/al

028824922 - «25 mg compresse» 5000 compresse in blister in pvc/pe/pvdc/al

028824934 - «100 mg compresse» 7 compresse in blister in pvc/pe/pvdc/al

028824946 - «100 mg compresse» 14 compresse in blister in pvc/pe/pvdc/al

028824959 - «100 mg compresse» 20 compresse in blister in pvc/pe/pvdc/al

028824961 - «100 mg compresse» 30 compresse in blister in pvc/pe/pvdc/al

028824973 - «100 mg compresse» 40 compresse in blister in pvc/pe/pvdc/al

028824985 - «100 mg compresse» 50 compresse in blister in pvc/pe/pvdc/al

028824997 - «100 mg compresse» 60 compresse in blister in pvc/pe/pvdc/al

Medicinale: «LIPERIAL»

037160013 - «145 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc

037160025 - «145 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc

037160037 - «145 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc

037160049 - «145 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc

037160052 - «145 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc

037160064 - «145 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc

037160076 - «145 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc



037160088 - «145 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc

037160090 - «145 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc

037160102 - «145 mg compresse rivestite con film» 280 (10x28) compresse in blister pvc/pe/pvdc conf. osp.

037160114 - «145 mg compresse rivestite con film» 300 (10x30) compresse in blister pvc/pe/pvdc conf. osp.

alla società Viatris Healthcare Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Damastown Industrial Park, Mullhuddart, Dublin 15, Dublin, Irlanda.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornati, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della presente determina:

Medicinale	A.I.C. Confezione	Lotti
FULCROSUPRA «145 mg compresse rivestite con film» - 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc	035928151	721250 721256 721447 721448 721254 721449 721452 721453
LEPONEX «25 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al	028824035	B2203316

LEPONEX «100 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al	028824047	B2203384
--	-----------	----------

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A07180

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Modifica della denominazione dell'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan (Repubblica del Kazakhstan) in Ambasciata d'Italia in Astana (Repubblica del Kazakhstan).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis);

Articolo unico

L'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan (Repubblica del Kazakhstan) assume la denominazione di Ambasciata d'Italia in Astana (Repubblica del Kazakhstan).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, 5 dicembre 2022

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

22A07221

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

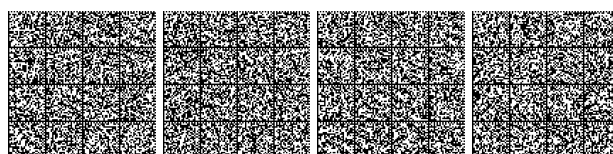
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-299) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 2 1 2 2 3 *

€ 1,00



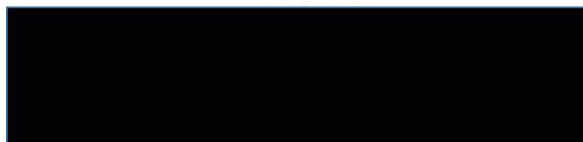
ATTESTAZIONE DELL'ENTITÀ DELLE LAVORAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO
DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 LUGLIO 2022

La sottoscritta FRANZE' ANTONIETTA, in qualità di Direttore dei Lavori denominati
**REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA DEL BRASILE NELL'AREA DI
CIVICA PROPRIETA' A GENOVA BOLZANETO CIG 893703201E**

ATTESTA

Che, in riferimento alle opere sopra individuate, l'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 corrisponde a quanto indicato nel prospetto di calcolo allegato alla presente, cui si rinvia per la quantificazione del maggior importo (calcolato al netto ed al lordo IVA) derivante dall'applicazione dei prezziari di cui all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91.

Il Direttore dei Lavori
FRANZE' ANTONIETTA



VISTO: Il RUP
GRASSANO GIORGIO

FIRMA DIGITALE

Allegato:

- *"Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali" in formato editabile (come da facsimile scaricato dalla piattaforma <https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it>)*



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA98592IE

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY
CASELLA

COGNOME / SURNAME
[REDACTED]

NOME / NAME
[REDACTED]

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
[REDACTED]

SESSO
SEX
[REDACTED]

STATURA
HEIGHT
[REDACTED]

EMISSIONE / ISSUING
[REDACTED]

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE
[REDACTED]

CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA

SCADENZA / EXPIRY
[REDACTED]



COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI/
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME

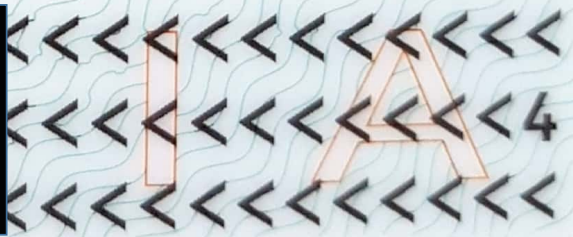
CODICE FISCALE
FISCAL CODE

ESTREMI ATTO DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE

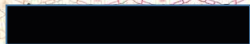


REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ITALIANA



Scadenza : [REDACTED]

Diritti : 5,42



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI [REDACTED]

CARTA D'IDENTITA'

N° [REDACTED]

DI [REDACTED]

Cognome

Nome.....

nato il.....

(atto.....)

a.....

Cittadinanza.....

Residenza.....

Via.....

Stato civ.....

Professione.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura.....

Capelli.....

Occhi.....

Segni particolari.....

usa occhiali



Firma del titolare
RECCO

Impronta del dito
indice sinistro

UFFICIALE DI ANAGRAFE
Maria Teresa Bucatto



Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali:

NUM. PROGR.	Num. Ord. TARIFFA	LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 LUGLIO 2022	UNITA' DI MISURA	QUANTITA' (A)	PREZZO UNITARIO determinato alle condizioni contrattuali, al netto del ribasso e dell'IVA (B1)	IMPORTO determinato alle condizioni contrattuali, al netto del ribasso e dell'IVA (A*B1)	PREZZO UNITARIO determinato ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.L. 50/22, al netto del ribasso e dell'IVA (B2)	IMPORTO determinato ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.L. 50/22, al netto del ribasso e dell'IVA (A*B2)	MAGGIORE IMPORTO (A*B2-A*B1)	MAGGIORE IMPORTO compreso IVA
Lavori a MISURA										
1	10.A07.A40.040	Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione (ad elica) e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto, fino a due volte il volume teorico del foro, esclusa l'orditura in metallica liquidata con altro apposito prezzo d'elenco per diametro esterno pari a 160-199 mm. N°40 pali 12 m lunghezza	m	480,00	76,93 €	36.924,83 €	76,93 €	36.924,83 €	€ -	€ -
2	10.A07.A90.010	Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S355 congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato. N° 40 pali 12 m lunghezza 15.95 peso al m	Kg	7.656,00	1,66 €	12.679,45 €	2,64 €	20.213,61 €	€ 7.534,16	€ 9.191,68
3	10.A07.A90.010	Tirante d'ancoraggio, eseguito mediante perforazione con qualsiasi inclinazione, eseguita in terreni di qualsiasi natura o consistenza e successiva iniezione di boiacca cementizia, additivata con prodotti antirifitto, fino a due volte il volume teorico del foro. Esclusa la sola armatura. Diametro 90-129 mm, eseguito a rotazione ad elica. n. 9 tiranti, lunghezza 10 m cad. 9x10.90	m	90,00	73,61 €	6.624,58 €	76,35 €	6.871,56 €	€ 246,98	€ 301,32
4	1 0.T10.T90.010	Orditura metallica per tiranti costituita da barre Dywidag, comprensiva di manicotti di giunzione, piastre di ripartizione e dado conico, comprese le operazioni di tensionamento. n.10 tiranti, lunghezza tirante 10 m, peso 6.31 kg/m,	kg	567,90	5,34 €	3.035,12 €	7,05 €	4.002,91 €	€ 967,79	€ 1.180,70
5	15.A10.A37.010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso superiore a 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2,00, in rocce sciolte. esecuzione di scavo a sezione ristretta con escavatore fino a 2 m di profondità scavo collettore principale pead 261x2,54 scavo collettore secondario pvc-u gradone G3 0,84x6 scavo collettore secondario pvc-u Via Campodonico 0,56x70 scavo canalette Via Campodonico 0,1 0x6 scavo tubazioni pvc-u 160 gradoni G3 e G4 0,84x6	m3	158,40	17,43 €	2.760,20 €	17,92 €	2.838,78 €	€ 78,57	€ 95,86
6	15.A10.A38.010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso superiore a 5 t e con interventi manuali ove occorra, dalla profondità da m 2.01 a m 3,00, in rocce sciolte. scavo a monte della berlinese mc40x1,50	m3	485,10	20,55 €	9.966,77 €	21,13 €	10.250,09 €	€ 283,32	€ 345,65
7	20.A28.A10.010	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in legname di abete e pino. lati cordolo testa pali - 3 parti, mq:141,3	m2	112,00	30,74 €	3.442,73 €	35,69 €	3.997,41 €	€ 554,67	€ 676,70
8	20.A28.F05.005	Tondini ad aderenza migliorata Acciaio tondo in barre nervate B450C per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M. 17/01/2018 diametro 16 - a correre, peso 1,578 kg/m, m 320 diametro 12 - a correre, peso 0,888 kg/m, m 160 diametro 10 - a correre, peso 0,617 kg/m, m 560 diametro 12 - staffe posizione 1, peso 0,888 kg/m, m 510,54 diametro 12 - staffe posizione 2, peso 0,888 kg/m, m 349,74 diametro 12 - staffe - posizione 3, peso 0,888 kg/m, m 329,64 4diametro 12 - staffe - posizione 4, peso 0,888 kg/m, m 309,54	kg	2.927,37	1,57 €	4.590,52 €	2,37 €	6.932,62 €	€ 2.342,10	€ 2.857,36
9	75.A10.A20.020	Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compreso lo sminuzzamento in loco, per interventi: Totale per interventi oltre a 100 m.	m2	1.320,00	1,10 €	1.446,85 €	1,10 €	1.446,85 €	€ -	€ -
10	75.A10.A60.020	Rimozione e asportazione di ceppaia di piante ad alto fusto, del volume fino a 1 m, di scavo, compreso lo stesso, il taglio delle radici, il sollevamento ed il carico della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo, il riempimento della buca con terriccio vegetale, eseguito con mezzo meccanico totale:2	cad	2,00	132,51 €	265,02 €	133,30 €	266,60 €	€ 1,58	€ 1,93
11	75.C10.A10.01 O	Lavorazione del terreno: preparazione di aree da destinarsi a sistemazione a verde, mediante l'asportazione di sassi e/o residui di cantiere, con ausilio di mezzo meccanico, per superfici minime di 500 m 1250	m2	200,00	6,08 €	1.216,11 €	6,30 €	1.259,31 €	€ 43,20	€ 52,71
12	NP01	Fornitura e posa di pannello drenante sintetico tipo GABBICUREN 1 dimi100x50x200 cm, costituito da una rete metallica a doppia torsione avente maglia esagonale 8*10, rivestita internamente in lega di zinco-alluminio, conforme alle normative UNI EN 10223-3, UNI EN 10218, UNI EN 10244 Classe A, compresi il rivestimento interno con filtro separatore in geotessile in base alle specifiche evidenze granulometriche e di filtrazione del terreno e perimetria controllata, comprese le operazioni di assemblaggio e legatura dei pannelli, guaina in LDPE m 0,90 e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, con caratteristiche di permeabilità e filtrazione indicate nel c.s.a., con tubo drenante sul fondo del pannello e guaina impermeabile sul fondo scavo, esclusi scavi, reinteriti ed eventuali smaltimenti	m3	151,20	193,62 €	29.274,88 €	193,62 €	29.274,88 €	€ -	€ -
13	NP02	Fornitura di geocomposito drenante costituito da due filtri esterni in non tessuto termosaldato a filo continuo in poliestere/poliammide con interposta una struttura drenante tridimensionale ad elevato indice di vuoto realizzata in monofilamenti di poliammide. I tre elementi sono uniti tra loro per termosaldatura nei punti di contatto.	m2	192,00	4,74 €	909,39 €	4,74 €	909,39 €	€ -	€ -
14	NP07	Fornitura e posa di pannello drenante sintetico tipo GABBICUREN 1 dimi100x50x200 cm, costituito da una rete metallica a doppia torsione avente maglia esagonale 8*10, rivestita internamente in lega di zinco-alluminio, conforme alle normative UNI EN 10223-3, UNI EN 10218, UNI EN 10244 Classe A, compresi il rivestimento interno con filtro separatore in geotessile in base alle specifiche evidenze granulometriche e di filtrazione del terreno e perimetria controllata, comprese le operazioni di assemblaggio e legatura dei pannelli, guaina in LDPE m 0,90 e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, con caratteristiche di permeabilità e filtrazione indicate nel c.s.a., con tubo drenante sul fondo del pannello e guaina impermeabile sul fondo scavo, esclusi scavi, reinteriti ed eventuali smaltimenti	m	18,00	150,88 €	2.715,79 €	150,88 €	2.715,79 €	€ -	€ -
PROVVISTE										
15	PR.A13.A10.025	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 - SDR 51, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno 0 315 mm spessore 6,2 mm collettore secondario regimazione acque:150	m	80,00	16,83 €	1.346,68 €	30,30 €	2.423,89 €	€ 1.077,21	€ 1.314,20
16	PR.A13.P10.020	Tubazioni in polietilene ad alta densità (PEAD) a parete strutturata per fognature e scarichi interrati non in pressione SN 4 KN/mq, ON 630 mm collettore principale regimazione acque:255	m	150,00	55,67 €	8.350,33 €	55,67 €	8.350,33 €	€ -	€ -
NOLEGGI										
17	AT.N02.A20.015	Escavatore oltre 21 fino a 5 t	h	8,00	59,12 €	472,93 €	60,33 €	482,66 €	€ -	€ -
OPERAI										
18	RU.M01.A01.020	Opere edili Operaio Specializzato	h	8,00	35,18 €	281,46 €	35,63 €	285,06 €	€ 3,60	€ 4,40
19	RU.M01.A01.030	Opere edili Operaio Qualificato	h	8,00	32,68 €	261,45 €	33,10 €	264,82 €	€ 3,37	€ 4,11
20	RU.M01.A01.040	Opere edili Operaio Comune	h	8,00	29,45 €	235,62 €	29,77 €	238,15 €	€ 2,53	€ 3,09
SICUREZZA										
21	95.C10.A10.050	Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego	cad	6,00	172,50 €	1.035,00 €	172,50 €	1.035,00 €	€ -	€ -
22	95.F10.A10.010	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m2	cad	1,00	345,00 €	345,00 €	345,00 €	345,00 €	€ -	€ -
23	95.F10.A10.020	Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antirullo, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.	cad	5,00	14,58 €	72,90 €	14,58 €	72,90 €	€ -	€ -
TOTALE euro						128.253,59 €		141.402,43 €	€ 13.148,84	€ 16.041,58

DIREZIONE IDROGEOLOGIA GEOTECNICA ESPROPRI E VALLATE

TABELLA RIEPILOGATIVA A CORREDO DELL'ISTANZA DI ACCESSO AL FONDO DI CUI ALL'ART. 26 COMMA 4 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE 17/5/2022, N.50

2	Titolo intervento	SAL 1-2-3_contrattuale	SAL 1-2-3_rivalutato	Delta	Delta90%	Delta90%_con_IVA	Liquidato in acconto (5%) con risorse dell'Ente	Saldo con IVA
	Regimazione delle acque bianche in Via Brasile nell'area di civica proprietà a Genova Bolzaneto - 1° Stralcio	€ 128.253,59	€ 141.402,43	€ 13.148,84	€ 11.833,96	€ 14.437,43	€ 5.868,59	€ 8.568,83
	Impresa: P. IVA CIG Data presentazione offerta	I.L.S.E.T. S.R.L. 00470780107 893703201E 01/12/2021	Consegna lavori	<u>24/02/2022</u>	VIA XX SETTEMBRE 19/6 – 16121 GENOVA			

	Contributo richiesto	€ 8.568,83
		ivato



COMUNE DI GENOVA

Direzione Idrogeologia, Geotecnica, Espropri e Vallate

LAVORI **Regimazione delle acque bianche in Via Brasile nell'area di civica proprietà a Genova Bolzaneto**

DITTA **I.L.S.E.T. S.r.l. Via XX Settembre, 19/6 16121 Genova (GE)**

CONTRATTO **Crono. n° 45 del 2/2/2022**

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N° 3 A TUTTO IL 18/06/2022

IMPORTO A BASE D'APPALTO SOGGETTO A VARIAZIONE D'ASTA	279.065,73
VARIAZIONE D'ASTA 19,993%	-55.793,61
IMPORTO A BASE D'APPALTO NON SOGGETTO A VARIAZIONE D'ASTA	44.650,52
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	267.922,64
IMPORTO NETTO ATTI AGGIUNTIVI	0,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	267.922,64
IMPORTO CONTABILIZZATO PROGRESSIVO	128.253,59
DISPONIBILITA' RESIDUA	139.669,05
DATA CONSEGNA	GG. SOSPENSIONE 0
DATA INIZIO	GG. PROROGA 0
TEMPO UTILE 0	
DATA FINE PREVISTA	NUOVA DATA FINE 01-01-1970
DATA FINE EFFETTIVA	GG DIFFERENZA FINE LAVORI 0

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N° 3 A TUTTO IL 18/06/2022

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
		STATO DI AVANZAMENTO N. 3 dei lavori a tutto il 18-06-2022 LAVORI A MISURA				
1	10.A07.A40.040	Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione (ad elica) e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto, fino a due volte il volume teorico del foro, esclusa l'orditura in metallica liquidata con altro apposito prezzo d'elenco per diametro esterno pari a 160-199 mm. N°40 pali 12 m lunghezza	m	480,00	96,15	46.152,00
2	10.A07.A90.010	Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S355 congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato. N° 40 pali 12 m lunghezza 15,95 peso al m	Kg	7.656,00	2,07	15.847,92
3	10.T10.T10.010	Tirante d'ancoraggio, eseguito mediante perforazione con qualsiasi inclinazione, eseguita in terreni di qualsiasi natura o consistenza e successiva iniezione di boiacca cemetizia, additivata con prodotti antiritiro, fino a due volte il volume teorico del foro. Esclusa la sola armatura. Diametro 90-129 mm, eseguito a rotopercolazione o a rotazione ad elica. n. 9 tiranti, lunghezza 10 m cad. 9x10:90	m	90,00	92,00	8.280,00
4	10.T10.T90.010	Orditura metallica per tiranti costituita da barre Dywidag, comprensiva di manicotti di giunzione, piastre di ripartizione e dado conico, comprese le operazioni di tensionamento. n.10 tiranti, lunghezza tirante 10 m, peso 6,31 kg/m,	Kg	567,90	6,68	3.793,57
5	15.A10.A37.010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso superiore a 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2,00, in rocce sciolte. esecuzione di scavo a sezione ristretta con escavatore fino a 2 m di profondità scavo collettore principale pead 261x2,54 scavo collettore secondario pvc-u gradone G3 0,84x62 scavo collettore secondario pvc-u Via Campodonico 0,56x70 scavo canalette Via Campodonico 0,10x6 scavo tubazioni pvc-u 160 gradoni G3 e G4 0,84x6	m³	158,40	21,78	3.449,95
6	15.A10.A38.010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso superiore a 5 t e con interventi manuali ove occorra, dalla profondità da m 2,01 a m 3,00, in rocce sciolte. scavo a monte della berlinese mc40x1,50	m³	485,10	25,68	12.457,37
7	20.A28.A10.010	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in legname di abete e pino. lati cordolo testa pali - 3 parti, mq:141,3	m²	112,00	38,42	4.303,04

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N° 3 A TUTTO IL 18/06/2022

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
8	20.A28.F05.005	Tondini ad aderenza migliorata Acciaio tondo in barre nervate B450C per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M. 17/01/2018. diametro 16 - a correre, peso 1,578 kg/m, m 320 diametro 12 - a correre, peso 0,888 kg/m, m 160 diametro 10 - a correre, peso 0,617 kg/m, m 560 diametro 12 - staffe posizione 1, peso 0,888 kg/m, m 510,54 diametro 12 - staffe posizione 2, peso 0,888 kg/m, m 349,74 diametro 12 - staffe - posizione 3, peso 0,888 kg/m, m 329,64 4diametro 12 - staffe - posizione 4, peso 0,888 kg/m, m 309,54	Kg	2.927,37	1,96	5.737,65
9	75.A10.A20.020	Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compreso lo sminuzzamento in loco, per interventi: Totale per interventi oltre a 100 m²	m²	1.320,00	1,37	1.808,40
10	75.A10.A60.020	Rimozione e asportazione di ceppaia di piante ad alto fusto, del volume fino a 1 m³ di scavo, compreso lo stesso, il taglio delle radici, il sollevamento ed il carico della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo, il riempimento della buca con terriccio vegetale, eseguito con mezzo meccanico totale:2	cad	2,00	165,62	331,24
11	75.C10.A10.010	Lavorazione del terreno: preparazione di aree da destinarsi a sistemazione a verde, mediante l'asportazione di sassi e/o residui di cantiere, con l'ausilio di mezzo meccanico, per superfici minime di 500 m 1250	m²	200,00	7,60	1.520,00
12	NP01	Formazione di opere di sostegno in terra rinforzata con rinforzo di lunghezza media pari a 4,00 m (lunghezza max 5,00 m), abbinando materiali di rinforzo di varia natura, con paramenti sul fronte esterno realizzati in modo da consentire la crescita delle piante. Con elementi preassemblati in rete metallica a doppia torsione: il paramento esterno (max 75°), elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio(5%)-Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 – Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 230				

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N° 3 A TUTTO IL 18/06/2022

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
		g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. Ogni singolo elemento è provvisto di barrette di rinforzo in lega eutettica Zinco-Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio e plasticate di diametro 3,00 mm, inserite all'interno della doppia torsione delle maglie, nella parte di rete che viene risvoltata in corrispondenza del paramento. Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento interno assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata con maglia 15x15 e diametro 8 mm e da un geocomposito antierosivo in fibra naturale. Il paramento sarà fissato con inclinazione a 70°, per mezzo di elementi a squadra realizzati in tondino metallico e preassemblati alla struttura. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati in lega eutettica Zinco-Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio con diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 170 kg/mq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale, reperito in sito a seguito della preparazione della scarpata di lavoro, per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un' idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. La documentazione di origine redatta secondo le indicazioni delle Linee Guida (12 maggio 2006) e rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunziate. Il prezzo comprende i materiali, la movimentazione in cantiere su piccolo mezzo meccanico, la manodopera e i noli per dare l'opera finita, ad esclusione dello scavo compensato a parte.	m³	151,20	242,00	36.590,40
13	NP02	Fornitura di geocomposito drenante costituito da due filtri esterni in non tessuto termosaldato a filo continuo in poliestere/poliammide con interposta una struttura drenante tridimensionale ad elevato indice di vuoto realizzata in monofilamenti di poliammide. I tre elementi sono uniti tra loro per termosaldatura nei punti di contatto.	m²	192,00	5,92	1.136,64
14	NP07	fornitura e posa di pannello drenante sintetico tipo GABBIODREN T dim100x30x200 cm, costituito da una rete metallica a doppia torsione avente				

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N° 3 A TUTTO IL 18/06/2022

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
		maglia esagonale 8*10, rivestita internamente in lega di zinco-alluminio, conforme alle normative UNI EN 10223-3, UNI EN 10218, UNI EN 10244 Classe A, compresi il rivestimento interno con filtro separatore in geotessile in base alle specifiche evidenze granulometriche e di filtrazione del terreno e porometria controllata, comprese le operazioni di assemblaggio e legatura dei pannelli, guaina in LDPE m 0,90 e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, con caratteristiche di permeabilità e filtrazione indicate nel c.s.a., con tubo drenante sul fondo del pannello e guaina impermeabile sul fondo scavo, esclusi scavi, reinterri ed eventuali smaltimenti TOTALE LAVORI A MISURA Per ribasso d'asta -19,993% su euro 144.802,62 TOTALE NETTO LAVORI A MISURA	m	18,00	188,58	3.394,44 144.802,62 -28.950,39 115.852,23
15	PR.A13.A10.025	PROVVISTE Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 - SDR 51, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 315 mm spessore 6,2 mm collettore secondario regimazione acque:150	m	80,00	21,04	1.683,20
16	PR.A13.P10.020	Tubazioni in polietilene ad alta densità (PEAD) a parete strutturata per fognature e scarichi interrati non in pressione SN 4 KN/mq, DN 630 mm collettore principale regimazione acque:255 TOTALE PROVVISTE Per ribasso d'asta -19,993% su euro 12.120,20 TOTALE NETTO PROVVISTE	m	150,00	69,58	10.437,00 12.120,20 -2.423,19 9.697,01
17	AT.N02.A20.015	NOLEGGI Escavatore oltre 2 t fino a 5 t. TOTALE NOLEGGI	h	8,00	61,70	493,60 493,60

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N° 3 A TUTTO IL 18/06/2022

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
		Per ribasso d'asta -19,993% su euro 103,40				-20,67
		TOTALE NETTO NOLEGGI				472,93
18	RU.M01.A01.020	OPERAI Opere edili Operaio Specializzato	h	8,00	36,72	293,76
19	RU.M01.A01.030	Opere edili Operaio Qualificato	h	8,00	34,11	272,88
20	RU.M01.A01.040	Opere edili Operaio Comune	h	8,00	30,74	245,92
		TOTALE OPERAI				812,56
		Per ribasso d'asta -19,993% su euro 170,22				-34,03
		TOTALE NETTO OPERAI				778,53
21	95.C10.A10.050	SICUREZZA Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego	cad	6,00	172,50	1.035,00
22	95.F10.A10.010	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².	cad	1,00	345,00	345,00
23	95.F10.A10.020	Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.	cad	5,00	14,58	72,90
		TOTALE SICUREZZA				1.452,90
		TOTALE NETTO SICUREZZA				1.452,90

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N° 3 A TUTTO IL 18/06/2022

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
		TOTALE PARZIALE SAL CORRENTE				10.103,29
		TOTALE COMPLESSIVO SAL PRECEDENTE				118.150,30
		TOTALE COMPLESSIVO				128.253,59



COMUNE DI GENOVA
Direzione Progettazione
1Struttura Idrogeologia e Geotecnica

LAVORI Progettazione esecutiva delle strutture necessarie alla messa in sicurezza dell'area per il lavoro di regimazione delle acque bianche e riqualificazione ambientale dell'area di civica proprietà sita tra Via Campodonico e Via Brasile a Genova Bolzaneto - Area di intervento Stralcio 1

DITTA I.L.S.E.T. S.r.l. Via XX Settembre, 19/6 16121 Genova (GE)

CONTRATTO Visto il crono. n° 45 del 2/2/2022 col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma totale di Euro 267.922,64 al netto del ribasso d'asta del 19,993%

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N° 3 A TUTTO IL 18/06/2022 RIVALUTATO

IMPORTO A BASE D'APPALTO SOGGETTO A VARIAZIONE D'ASTA	279.065,73
VARIAZIONE D'ASTA 19,993%	-55.793,61
IMPORTO A BASE D'APPALTO NON SOGGETTO A VARIAZIONE D'ASTA	44.650,52
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	267.922,64
IMPORTO NETTO ATTI AGGIUNTIVI	0,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	267.922,64
IMPORTO CONTABILIZZATO PROGRESSIVO	141.402,43
DISPONIBILITA' RESIDUA	126.520,21
DATA CONSEGNA	GG. SOSPENSIONE 0
DATA INIZIO	GG. PROROGA 0
TEMPO UTILE 0	
DATA FINE PREVISTA	NUOVA DATA FINE 01-01-1970
DATA FINE EFFETTIVA	GG DIFFERENZA FINE LAVORI 0

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N° 3 A TUTTO IL 18/06/2022

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
		STATO DI AVANZAMENTO N. 3 dei lavori a tutto il 18-06-2022 LAVORI A MISURA				
1	10.A07.A40.040	Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione (ad elica) e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto, fino a due volte il volume teorico del foro, esclusa l'orditura in metallica liquidata con altro apposito prezzo d'elenco per diametro esterno pari a 160-199 mm. N°40 pali 12 m lunghezza	m	480,00	96,15	46.152,00
2	10.A07.A90.010	Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S355 congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato.	Kg	7.656,00	3,30	25.264,80
3	10.T10.T10.010	Tirante d'ancoraggio, eseguito mediante perforazione con qualsiasi inclinazione, eseguita in terreni di qualsiasi natura o consistenza e successiva iniezione di boiaccia cemetizia, additivata con prodotti antiritiro, fino a due volte il volume teorico del foro. Esclusa la sola armatura. Diametro 90-129 mm, eseguito a rotopercussione o a rotazione ad elica.	m	90,00	95,43	8.588,70
4	10.T10.T90.010	Orditura metallica per tiranti costituita da barre Dywidag, comprensiva di manicotti di giunzione, piastre di ripartizione e dado conico, comprese le operazioni di tensionamento.	Kg	567,90	8,81	5.003,20
5	15.A10.A37.010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso superiore a 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità	m³	158,40	22,40	3.548,16
6	15.A10.A38.010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso superiore a 5 t e con interventi manuali ove occorra, dalla profondità	m³	485,10	26,41	12.811,49
7	20.A28.A10.010	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname per fondazioni realizzate in legname di abete e pino.	m²	112,00	44,61	4.996,32
8	20.A28.F05.005	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.	Kg	2.927,37	2,96	8.665,02
9	75.A10.A20.020	Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti				

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N° 3 A TUTTO IL 18/06/2022

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
10	75.A10.A60.020	(rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compreso lo sminuzzamento in loco, per interventi: Totale per interventi oltre a 100 m² Rimozione e asportazione di ceppaia di piante ad alto fusto, del volume fino a 1 m	m² cad	1.320,00 2,00	1,37 166,61	1.808,40 333,22
11	75.C10.A10.010	Lavorazione del terreno: preparazione di aree da destinarsi a sistemazione a verde, mediante l'asportazione di sassi e/o residui di cantiere, con l'ausilio di mezzo meccanico, per superfici minime di 500 m	m²	200,00	7,87	1.574,00
12	NP01	Formazione di opere di sostegno in terra rinforzata con rinforzo di lunghezza media pari a 4,00 m (lunghezza max 5,00 m), abbinando materiali di rinforzo di varia natura, con paramenti sul fronte esterno realizzati in modo da consentire la crescita delle piante. Con elementi preassemblati in rete metallica a doppia torsione: il paramento esterno (max 75°), elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio(5%)-Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 – Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 230 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. Ogni singolo elemento è provvisto di barrette di rinforzo in lega eutettica Zinco-Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio e plasticate di diametro 3,00 mm, inserite all'interno della doppia torsione delle maglie, nella parte di rete che viene risvoltata in corrispondenza del paramento. Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento interno assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldato con maglia 15x15 e diametro 8 mm e da un geocomposito antierosivo in fibra naturale. Il paramento sarà fissato con inclinazione a 70°, per mezzo di elementi a squadra realizzati in tondino metallico e preassemblati alla struttura. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati in lega eutettica Zinco-Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio con diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 170 kg/mq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale, reperito in sito a seguito della preparazione della scarpata di lavoro, per uno spessore di almeno				

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N° 3 A TUTTO IL 18/06/2022

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
13	NP02	30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un' idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. La documentazione di origine redatta secondo le indicazioni delle Linee Guida (12 maggio 2006) e rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunziate. Il prezzo comprende i materiali, la movimentazione in cantiere su piccolo mezzo meccanico, la manodopera e i noli per dare l'opera finita, ad esclusione dello scavo compensato a parte. Fornitura di geocomposito drenante costituito da due filtri esterni in non tessuto termosaldato a filo continuo in poliestere/poliammide con interposta una struttura drenante tridimensionale ad elevato indice di vuoto realizzata in monofilamenti di poliammide. I tre elementi sono uniti tra loro per termosaldatura nei punti di contatto.	m³	151,20	242,00	36.590,40
14	NP07	fornitura e posa di pannello drenante sintetico tipo GABBIODREN T dim100x30x200 cm, costituito da una rete metallica a doppia torsione avente maglia esagonale 8*10, rivestita internamente in lega di zinco-alluminio, conforme alle normative UNI EN 10223-3, UNI EN 10218, UNI EN 10244 Classe A, compresi il rivestimento interno con filtro separatore in geotessile in base alle specifiche evidenze granulometriche e di filtrazione del terreno e porometria controllata, comprese le operazioni di assemblaggio e legatura dei pannelli, guaina in LDPE m 0,90 e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, con caratteristiche di permeabilità e filtrazione indicate nel c.s.a., con tubo drenante sul fondo del pannello e guaina impermeabile sul fondo scavo, esclusi scavi, reinterri ed eventuali smaltimenti TOTALE LAVORI A MISURA Per ribasso d'asta -19,993% su euro 159.866,79	m²	192,00	5,92	1.136,64
			m	18,00	188,58	3.394,44
						159.866,79
						-31.962,17

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N° 3 A TUTTO IL 18/06/2022

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
		TOTALE NETTO LAVORI A MISURA				127.904,62
15	PR.A13.A10.025	PROVVISTE Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 - SDR 51, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno	m	80,00	37,87	3.029,60
16	PR.A13.P10.020	Tubazioni in polietilene ad alta densità	m	150,00	69,58	10.437,00
		TOTALE PROVVISTE				13.466,60
		Per ribasso d'asta -19,993% su euro 13.466,60				-2.692,38
		TOTALE NETTO PROVVISTE				10.774,22
17	AT.N02.A20.015@	NOLEGGI Escavatore oltre 2 t fino a 5 t.	h	8,00	62,97	503,76
		TOTALE NOLEGGI				503,76
		Per ribasso d'asta -19,993% su euro 105,53				-21,10
		TOTALE NETTO NOLEGGI				482,66
18	RU.M01.A01.020@	OPERAI Opere edili Operaio Specializzato	h	8,00	37,19	297,52
19	RU.M01.A01.030@	Opere edili Operaio Qualificato	h	8,00	34,55	276,40
20	RU.M01.A01.040@	Opere edili Operaio Comune	h	8,00	31,07	248,56
		TOTALE OPERAI				822,48

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N° 3 A TUTTO IL 18/06/2022

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
		Per ribasso d'asta -19,993% su euro 172,30				-34,45
		TOTALE NETTO OPERAI				788,03
21	95.C10.A10.050	SICUREZZA Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego	cad	6,00	172,50	1.035,00
22	95.F10.A10.010	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².	cad	1,00	345,00	345,00
23	95.F10.A10.020	Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.	cad	5,00	14,58	72,90
		TOTALE SICUREZZA				1.452,90
		TOTALE NETTO SICUREZZA				1.452,90
		TOTALE PARZIALE SAL CORRENTE				23.252,13
		TOTALE COMPLESSIVO SAL PRECEDENTE				118.150,30
		TOTALE COMPLESSIVO				141.402,43

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Rilevata differenza tra importo del registro e SAL

data registro:22-08-2022 10:19:44

Importo Registro 128.253,59

Importo SAL 141.402,43



Direzione Idrogeologia Geotecnica Espropri e Vallate

Codice MOGE 20023

213.0.0

Genova, _____

Certificato n°

Rata di acconto n°

Compensazione a saldo

Decreto aiuti 50/22 per S.A.L. 1-2-3

per il pagamento dei lavori eseguiti a tutto il

18/06/2022

per

Regimazione delle acque bianche in ViaBrasile nell'area di civica proprietà a Genova Bolzaneto - 1° Stralcio

codice CUP: B32H1800111004

codice CIG: 893703201E

Impresa I.L.S.E.T. S.r.l.

Contratto n° Cronol.n° 45

del 2/2/22

Contratto n°

del

Atto n°

del

APPROVAZIONE DELLA SPESA

Deliberazione D.D. n° 2021-191.1.0.-106 del 26/10/21

Provvedimento D.D. n° 2021-191.1.0.-123 del 2/12/21

Provvedimento D.D. n° del

di cui oneri per la sicurezza 22.398,76

di cui per opere in economia 22.251,76

di cui per costo del personale

TOTALE Euro

Ribasso d'asta 19,993% su

279.065,73 (verb. Gara n° 417 del 2/12/2021)

Ammontare delle somme approvate netti Euro

LAVORI ESEGUITI

Ammontare degli acconti precedenti al netto IVA

Euro

Ammontare del presente certificato, al netto IVA(*)

Euro

TOTALE

Euro

Importo lavori al
netto di IVA €

323.716,25

323.716,25

-55.793,61

267.922,64

13.148,84

13.148,84

13.148,84

(*) Compresi Euro 0,00 oltre IVA 10% per rimborso all'impresa delle fatture quietanzate

(art. 161 D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554) non soggette a ritenuta di garanzia

Si certifica che l'impresa ha accettato la contabilità su indicata **SENZA** riserve e si
rilascia il presente nulla osta per il pagamento alla stessa della somma di €
(euro) **tredecimilacentoquarantotto/84**

13.148,84

in **acconto** A TITOLO DI COMPENSAZIONE a SALDO dei lavori eseguiti a
tutt'oggi relativa ai S.A.L. 1-2-3 ai sensi del D.L. 50/2022 del
17/05/2022

o di altre condizioni di carattere amministrativo contenute nel contratto di appalto e al netto dell'IVA.

Ai sensi dell'Art. 118, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.e i., la Stazione Appaltante dispone
dei seguenti documenti relativi alla regolarità contributiva:

N	impresa	appalt	subapp	DURC emesso il	CIP n.
1					
2					
3					
4					
5					

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geol. Antonietta Franzè

Importo come sopra determinato: € **13.148,84**

da cui si detraggono:

Ritenuta	0,5%	€		
Recupero anticipazione		€		
		€		
Credito dell'Impresa per opere		€		13.148,84
Credito per opere 90% (D.L. 50/2022)				11.833,96
A detrarre importo certificato extra in acconto (5%)				-4.810,33
Totale				7.023,63
IVA 22% su €7.023,63		€		1.545,20
Rimborso somme anticipate ex art. 186 DPR 207/10 (IVA compr.)		€		
TOTALE		€		8.568,83

Per quanto sopra si autorizza l'emissione del mandato di pagamento di € **8.568,83**
(IVA compresa), a favore dell'impresa: **I.L.S.E.T. S.r.l.**

Genova, lì

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geol. Giorgio Grassano